SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 148 del 30 giugno 1931 - Anno IX

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO . . . . annue L. **45** — All'ESTERO . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel REGNO . . prezzo L. **0,45** — All'ESTERO . . . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato sul c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la **richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere **indicato il numero dell'abbonamento.**

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione **dovrà essere inviato il relativo importo.**

Gli abbonamenti hanno, **di massima,** decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, **tenuto conto delle scorte esistenti.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta **almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.**

N. 39.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

DISTILLERIE ITALIANE

Società anonima — Capitale sociale L. 130.000.000 int. versato
Sede in Milano

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle n. 1708 obbligazioni 6 per cento sorteggiate nella 1ª estrazione effettuata il 1° giugno 1931 coll'intervento del notaio E. Pescini di Milano, e rimborsabili dal 1° luglio 1931 in L. 500, contro ritiro dei titoli muniti della cedola n. 8 (scadenza 1° gennaio 1932) e successive.

CERTIFICATI DA 1 OBBLIGAZIONE.

0014	0054	0085	0100	0117	0133
0192	0197	0198	0208	0212	0230
0255	0279	0304	0389	0391	0393
0394	0411	0443	0480	0501	0596
0601	0604	0605	0644	0649	0675
0676	0686	0687	0688	0698	0700
0735	0770	0817	0823	0839	0854
0876	0880	0904	1013	1029	1063
1105	1106	1108	1120	1131	1133
1134	1166	1223	1258	1272	1273
1297	1301	1307	1358	1363	1373
1377	1428	1462	1471	1501	1598
1599	1710	1796	1800	1801	1815
1822	1824	1828	1837	1846	1872
1892	1897	1899	1930	-	-

CERTIFICATI DA 5 OBBLIGAZIONI.

2022	2026	2028	2115	2131	2158
2167	2187	2188	2189	2239	2245
2279	2280	2307	2311	2342	2347
2348	2349	2353	2354	2356	2427
2444	2450	2499	2500	2503	2565
2566	2567	2600	2602	2614	2636

2655	2691	2700	2701	2705	2724
2725	2801	2876	2879	2901	2923
3028	3041	3043	3059	3070	3079
3081	3150	3223	3227	3229	3300
3325	3326	3333	3334	3335	3360
3361	3362	3412	3435	3437	3445
3450	3460	3475	3502	3529	3558
3560	3602	3603	3624	3625	3737
3834	4044	4046	4061	4065	4069
4125	4169	4204	4206	4207	4237
4253	4254	4255	4273	4351	4365
4401	4463	4501	4502	4503	4505
4506	4521	4524	4529	4556	4702
4703	4704	4709	4717	4790	4798
4851	4901	4943	4976	4979	4980
4984	4985	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI.

5004	5031	5083	5084	5089	5107
5108	5121	5147	5155	5159	5161
5164	5201	5203	5206	5207	5222
5234	5350	5360	5380	5392	5393
5399	5400	5423	5431	5439	5483
5499	5529	5530	5614	5638	5664
5724	5821	5822	5855	5858	5898
5899	5957	6000	6016	6048	6056
6057	6058	6059	6071	6121	6122
6150	6154	6155	6159	6162	6174
6200	6205	6245	6266	6288	6317
6339	6348	6399	6404	6407	6417
6434	6448	6473	6533	6590	6696
6760	6727	6737	6748	6793	6804
6854	6910	7073	7114	7143	7157
7160	7193	7257	7260	7294	7295
7296	7300	—	—	—	—

Milano, 8 giugno 1931-IX.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. **19201**).

SOCIETA' DEI SYLOS DI VENEZIA

Rimborso di obbligazioni 4 per cento estratte.

Si avvisano i portatori delle obbligazioni della Società dei Sylos di Venezia, che vennero estratte per il rimborso alla pari in L. 500 (cinquecento) cadauna le seguenti obbligazioni:

69	142	183	311	588	607
609	643	686	693	728	966

Il rimborso dei titoli estratti avrà luogo a Venezia presso la sede sociale a S. Marco, Calle Larga n. 410, a partire dal 30 giugno corrente, dal quale giorno cesserà il godimento degli interessi per le obbligazioni estratte.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. **19314**).

SOCIETA' « ANDREA MAFFIZZOLI »

Anonima per azioni, con sede in Toscolano

Estrazione di obbligazioni.

Si comunica che, giusta il piano di ammortamento delle obbligazioni ipotecarie emesse dalla Società, vennero estratte a sorte n. 1000 obbligazioni rappresentate dai seguenti titoli:

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI.

91	152	135	137	2	90

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI.

228	229	312	327	214

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI.

390	383	344	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

483	549	544	425	522

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI.

582	636	655	—	—

TITOLI DA 2 OBBLIGAZIONI.

689	712	727	—	—

TITOLI DA 1 OBBLIGAZIONE.

796	768	847	863	—

Tanto risulta da verbale a rogito del notaio Frera di Salò, in data 30 marzo 1931 n. 9022 di repertorio.

Dott. Giacomo Frera, notaio.

(Avviso n. **19317**).

SOCIETA' ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze

Capitale L. 240.000.000 int. versato - Ammortizzato per L. 20.415.000

Elenco delle obbligazioni estratte in seduta pubblica del 15 maggio 1931 per il rimborso al 1° ottobre 1931.

NB. — I signori portatori sono prevenuti che i numeri sottoindicati per i titoli da 5 e da 10 sono quelli d'iscrizione delle obbligazioni e non quelli di cartella segnati anche sulle cedole.

Numeri d'iscrizione comuni alle serie A, B, C, D, E.

dal numero	al numero	dal numero	al numero
1121	1125	17451	17455
2521	2525	17716	17720
2816	2820	18346	18350
3301	3305	18946	18950
3341	3345	20891	20895
4351	4355	22301	22305
4571	4575	23306	23310
5721	5725	23526	23530
6306	6310	23556	23560
6856	6860	24621	24625
7681	7685	24841	24845
9076	9080	25051	25055
9571	9575	25056	25060
10326	10330	25806	25810
10341	10345	26356	26360
11001	11005	26621	26625
11186	11190	26816	26820
11236	11240	27041	27045
11946	11950	28456	28460
12906	12910	29181	29185
13481	13485	29481	29485
13571	13575	30031	30035
15231	15235	30221	30225
15346	15350	31861	31865
15796	15800	31901	31905
16051	16055	32131	32135
16161	16165	32441	32445
16561	16565	32626	32630
16781	16785	32876	32880
17016	17020	33306	33310

dal numero	al numero	dal numero	al numero	dal numero	al numero	dal numero	al numero
33326	33330	68396	68400	108086	108090	140666	140670
33941	33945	68476	68480	108736	108740	142331	142335
34451	34455	68606	68610	108926	108930	142546	142550
34736	34740	68711	68715	109251	109255	142701	142705
35201	35205	70646	70650	109751	109755	143046	143050
36006	36010	71121	71125	109851	109855	143306	143310
36471	36475	71521	71525	110001	110005	143711	143715
37371	37375	71806	71810	110066	110070	145291	145295
37446	37450	72146	72150	110151	110155	145411	145415
37496	37500	72516	72520	110351	110355	145736	145740
37701	37705	72611	72615	110416	110420	146496	146500
37981	37985	72851	72855	110666	110670	146806	146810
38801	38805	73506	73510	110751	110755	146951	146955
39246	39250	74081	74085	110991	110995	147076	147080
39376	39380	74461	74465	111216	111220	147156	147160
41066	41070	75206	75210	111291	111295	147796	147800
41341	41345	76081	76085	111346	111350	148011	148015
41906	41910	76331	76335	112326	112330	148456	148460
42286	42290	76886	76890	112761	112765	148961	148965
42301	42305	77476	77480	113001	113005	149151	149155
45196	45200	77486	77490	113491	113495	149361	149365
45721	45725	78041	78045	113681	113685	150441	150445
45726	45730	78601	78605	114461	114465	151481	151485
45956	45960	79951	79955	114701	114705	151626	151630
46291	46295	79991	79995	115351	115355	151721	151725
46476	46480	80526	80530	115821	115825	152416	152420
46731	46735	81366	81370	116056	116060	153291	153295
47316	47320	81436	81440	116216	116220	153781	153785
47656	47660	81571	81575	116326	116330	154231	154235
48061	48065	82301	82305	116856	116860	154276	154280
48091	48095	82611	82615	117441	117445	156631	156635
48736	48740	82691	82695	117586	117590	157516	157520
48741	48745	83301	83305	119771	119775	158861	158865
49381	49385	83536	83540	122906	122910	159171	159175
49911	49915	84081	84085	123056	123060	159446	159450
50346	50350	84166	84170	123466	123470	160531	160535
51166	51170	84951	84955	123736	123740	160551	160555
52461	52465	84981	84985	124336	124340	160851	160855
52621	52625	85071	85075	125456	125460	160891	160895
52681	52685	85956	85960	125666	125670	161521	161525
53351	53355	86291	86295	125806	125810	161731	161735
53406	53410	87506	87510	126796	126800	162341	162345
53606	53610	87876	87880	126916	126920	162391	162395
54716	54720	88161	88165	126951	126955	163361	163365
54881	54885	88196	88200	127251	127255	164136	164140
54886	54890	88416	88420	127331	127335	165691	165695
55036	55040	88666	88670	127551	127555	166476	166480
55461	55465	89286	89290	127706	127710	167011	167015
55631	55635	91041	91045	128926	128930	167851	167855
56051	56055	91161	91165	129701	129705	167856	167860
56071	56075	92026	92030	129846	129850	168096	168100
56456	56460	92046	92050	130071	130075	168211	168215
57021	57025	93411	93415	130636	130640	170011	170015
57926	57930	93776	93780	130966	130970	171366	171370
58151	58155	93856	93860	131001	131005	172166	172170
58926	58930	94396	94400	131161	131165	172311	172315
59006	59010	94691	94695	131401	131405	173726	173730
59471	59475	94751	94755	131506	131510	174951	174955
59586	59590	95236	95240	131606	131610	175106	175110
59761	59765	95561	95565	132311	132315	175221	175225
60136	60140	95881	95885	133831	133835	175431	175435
60991	60995	96036	96040	134041	134045	175681	175685
61086	61090	96571	96575	134246	134250	176826	176830
61226	61230	96631	96635	134431	134435	177201	177205
62081	62085	97361	97365	134666	134670	177466	177470
62791	62795	97416	97420	134926	134930	177761	177765
63106	63110	97991	97995	135616	135620	177791	177795
63511	63515	98106	98110	135726	135730	178136	178140
63516	63520	100596	100600	136221	136225	178276	178280
63626	63630	100821	100825	136361	136365	178721	178725
64526	64530	102396	102400	136381	136385	179036	179040
64721	64725	102731	102735	136576	136580	179561	179565
65516	65520	102796	102800	137046	137050	179586	179590
65556	65560	103876	103880	137281	137285	179651	179655
65671	65675	103881	103885	138221	138225	180366	180370
65951	65955	105101	105105	138301	138305	180636	180640
66011	66015	105886	105890	138326	138330	180911	180915
66356	66360	106191	106195	139091	139095	181301	181305
66421	66425	106601	106605	139386	139390	181321	181325
66716	66720	106731	106735	139441	139445	182476	182480
66971	66975	107041	107045	139491	139495	182526	182530
67241	67245	107406	107410	139856	139860	183076	183080

dal numero	al numero	dal numero	al numero
183491	183495	216166	216170
184256	184260	216371	216375
185386	185390	216391	216395
186321	186325	217596	217600
186786	186790	217636	217640
187166	187170	217831	217835
187361	187365	218201	218205
187371	187375	218216	218220
187511	187515	219061	219065
187896	187900	219281	219285
187941	187945	219826	219830
188396	188400	219991	219995
188646	188650	220551	220555
188816	188820	220576	220580
188866	188870	220666	220670
188986	188990	220806	220810
189251	189255	220846	220850
189321	189325	221411	221415
189431	189435	222151	222155
190071	190075	222206	222210
191611	191615	222291	222295
191681	191685	222461	222465
191821	191825	223371	223375
191996	192000	223906	223910
192511	192515	224091	224095
192816	192820	224636	224640
192916	192920	225246	225250
193266	193270	225281	225285
193271	193275	225356	225360
193391	193395	225756	225760
194021	194025	226261	226265
194701	194705	227056	227060
194816	194820	227901	227905
195001	195005	228716	228720
195266	195270	229191	229195
195281	195285	229646	229650
195336	195340	230106	230110
196266	196270	230121	230125
196296	196300	230996	231000
196401	196405	231486	231490
196511	196515	232236	232240
196776	196780	232526	232530
197026	197030	232536	232540
197436	197440	232561	232565
198246	198250	232956	232960
198901	198905	234726	234730
199006	199010	234976	234980
199236	199240	236051	236055
199711	199715	236956	236960
200166	200170	237076	237080
201386	201390	237356	237360
201666	201670	238461	238465
201776	201780	238886	238890
202421	202425	238976	238980
202756	202760	239006	239010
203131	203135	239231	239235
203226	203230	239311	239315
203466	203470	239871	239875
203746	203750	240021	240025
203751	203755	240316	240320
204406	204410	240581	240585
204416	204420	242126	242130
205016	205020	242201	242205
205256	205260	242351	242355
205511	205515	242596	242600
206186	206190	242721	242725
206591	206595	243096	243100
206996	207000	243961	243965
207271	207275	243991	243995
207956	207960	244156	244160
210971	210975	244356	244360
211536	211540	245031	245035
211736	211740	245336	245340
213076	213080	245881	245885
213406	213410	246106	246110
214516	214520	247066	247070
215081	215085	248111	248115
215141	215145	249196	249200
215561	215565	249291	249295

Numeri estratti in più per la serie B.

dal numero	al numero	dal numero	al numero
250026	250030	251021	251025
250256	250260	151666	251670
250331	250335	252256	252260

Numeri d'iscrizione della serie F.

dal numero	al numero	dal numero	al numero
691	700	77961	77970
3151	3160	78901	78910
4331	4340	79401	79410
6381	6390	80251	80260
6641	6650	80601	80610
6871	6880	81591	81600
7821	7830	82811	82820
8591	8600	82821	82830
9591	9600	82931	82940
12141	12150	83041	83050
13151	13160	83631	83640
14881	14890	84971	84980
18171	18180	85161	85170
19521	19530	85261	85270
19981	19990	85391	85400
20161	20170	85691	85700
20171	20180	85851	85860
20861	20870	85971	85980
23721	23730	89491	89500
27771	27780	89511	89520
28441	28450	90941	90950
30541	30550	91591	91600
32061	32070	92431	92440
33471	33480	93471	93480
33621	33630	94751	94760
33751	33760	94951	94960
36371	36380	95151	95160
37131	37140	95211	95220
38761	38770	95631	95640
39461	39470	95731	95740
39621	39630	95771	95780
40631	40640	97341	97350
44421	44430	97821	97830
44951	44960	98361	98370
47381	47390	99561	99570
47891	47900	101751	101760
48111	48120	101941	101950
48151	48160	103361	103370
49651	49660	103981	103990
51761	51770	105281	105290
52071	52080	105621	105630
52091	52100	109081	109090
53901	53910	109661	109670
55421	55430	112411	112420
56571	56580	115081	115090
56891	56900	115541	115550
56971	56980	117001	117010
57691	57700	118591	118600
59141	59150	119211	119220
61631	61640	119331	119340
61861	61870	120311	120320
62511	62520	120861	120870
62641	62650	121041	121050
63141	63150	122371	122380
64811	64820	122721	122730
65601	65610	122871	122880
67891	67900	123161	123170
68651	68660	123521	123530
68761	68770	124121	124130
68791	68800	126841	126850
68851	68860	128481	128490
69051	69060	128621	128630
69141	69150	130281	130290
69521	69530	131021	131030
69561	69570	131411	131420
70241	70250	132721	132730
72971	72980	134361	134370
72991	73000	134801	134810
74291	74300	137911	137920
75261	75270	138991	139000
76331	76340	140551	140560
76521	76530	140751	140760

dal numero	al numero	dal numero	al numero
140981	140990	221461	221470
141891	141900	222301	222310
142231	142240	223161	223170
143851	143860	223221	223230
144551	144560	223241	223250
146131	146140	224201	224210
146731	146740	224891	224900
149201	149210	224991	225000
150851	150860	226011	226020
151271	151280	226721	226730
152071	152080	230211	230220
152251	152260	232311	232320
152491	152500	233311	233320
152511	152520	233341	233350
154711	154720	234371	234380
155261	155270	234661	234670
155411	155420	234691	234700
156621	156630	234741	234750
159041	159050	236601	236610
160041	160050	237061	237070
160071	160080	237771	237780
161671	161680	237871	237880
164161	164170	238351	238360
164801	164810	238671	238680
165101	165110	239591	239600
165121	165130	241771	241780
166921	166930	242501	242510
168471	168480	243551	243560
168571	168580	244011	244020
169881	169890	245191	245200
170271	170280	245681	245690
173071	173080	245831	245840
174511	174520	245941	245950
175631	175640	246171	246180
176151	176160	246711	246720
177921	177930	247081	247090
178381	178390	248731	248740
181381	181390	248791	248800
181901	181910	249301	249310
182181	182190	250091	250100
182541	182550	250661	250670
183161	183170	251081	251090
183671	183680	253401	253410
184141	184150	253411	253420
185171	185180	253491	253500
185561	185570	253711	253720
186241	186250	255561	255570
186281	186290	256291	256300
188801	188810	258991	259000
189431	189440	259791	259800
189661	189670	259941	259950
190821	190830	260211	260220
193761	193770	260831	260840
194901	194910	262421	262430
194961	194970	263181	263190
195611	195620	263391	263400
195901	195910	263911	263920
196611	196620	265081	265090
197131	197140	265201	265210
197261	197270	265941	265950
197361	197370	266201	266210
198901	198910	266441	266450
200241	200250	267421	267430
200341	200350	267771	267780
200601	200610	268551	268560
203631	203640	269681	269690
207331	207340	270361	270370
209281	209290	270411	270420
209611	209620	270421	270430
210501	210510	270501	270510
211441	211450	270641	270650
212971	212980	271801	271810
214771	214780	272331	272340
215611	215620	273541	273550
216461	216470	273831	273840
216991	217000	274171	274180
217951	217960	274251	274260
218951	218960	274611	274620
220031	220040	275731	275740
220841	220850	276651	276660
220861	220870	277531	277540
221111	221120	278451	278460

dal numero	al numero	dal numero	al numero
278611	278620	289681	289690
279561	279570	289871	289880
279741	279750	289991	290000
281591	281600	290221	290230
282691	282700	290231	290240
282811	282820	291661	291670
283591	283600	293831	293840
285501	285510	296301	296310
285731	285740	296761	296770
286231	286240	297621	297630
287871	287880	299701	299710
289341	289350		

Numeri d'iscrizione delle serie G e H.

dal numero	al numero	dal numero	al numero
291	300	55541	55550
1091	1100	55931	55940
1911	1920	56591	56600
3271	3280	58631	58640
3901	3910	60231	60240
5341	5350	60661	60670
5681	5690	62061	62070
6271	6280	63131	63140
6501	6510	63441	63450
6801	6810	64011	64020
7211	7220	64571	64580
7911	7920	65441	65450
8131	8140	65641	65650
9081	9090	65841	65850
10411	10420	66001	66010
10701	10710	66151	66160
10821	10830	66581	66590
11761	11770	66781	66790
12691	12700	67721	67730
14961	14970	67941	67950
16401	16410	67961	67970
17101	17110	69071	69080
17331	17340	70591	70600
17381	17390	71771	71780
17841	17850	73241	73250
18661	18670	73901	73910
19411	19420	74801	74810
19581	19590	75821	75830
20121	20130	75961	75970
20351	20360	76691	76700
22901	22910	76861	76870
24461	24470	78571	78580
24931	24940	79721	79730
24981	24990	79831	79840
25641	25650	80531	80540
26741	26750	80971	80980
27021	27030	83191	83200
28231	28240	83561	83570
28581	28590	84811	84820
30261	30270	84851	84860
32641	32650	85031	85040
34811	34820	85111	85120
35461	35470	86281	86290
38621	38630	86341	86350
39011	39020	86391	86400
39661	39670	88501	88510
40971	40980	91001	91010
41711	41720	91221	91230
42931	42940	91661	91670
43241	43250	91831	91840
44281	44290	94221	94230
44371	44380	94361	94370
46011	46020	96061	96070
46401	46410	96081	96090
46741	46750	97161	97170
48311	48320	97381	97390
48701	48710	99061	99070
50221	50230	99731	99740
50501	50510	100411	100420
51071	51080	100891	100900
52981	52990	103141	103150
53161	53170	106021	106030
53321	53330	108101	108110
53501	53510	108321	108330
54371	54380	108411	108420

dal numero	al numero	dal numero	al numero
112491	112500	190471	190480
112741	112750	191331	191340
113341	113350	191401	191410
113421	113430	192551	192560
113611	113620	193181	193190
114821	114830	193541	193550
115821	115830	195891	195900
117221	117230	196881	196890
118111	118120	197131	197140
118771	118780	197711	197720
119261	119270	197721	197730
121751	121760	197751	197760
121931	121940	198001	198010
123371	123380	198431	198440
125311	125320	200171	200180
125561	125570	200221	200230
125721	125730	201031	201040
126171	126180	201951	201960
127261	127270	202551	202560
128241	128250	203971	203980
129231	129240	204741	204750
130071	130080	205871	205880
130641	130650	207201	207210
131361	131370	207691	207700
134051	134060	207711	207720
134781	134790	208691	208700
135081	135090	208721	208730
135691	135700	209381	209390
135991	136000	215361	215370
136751	136760	215771	215780
137591	137600	216691	216700
137711	137720	216751	216760
139111	139120	217351	217360
140991	141000	218341	218350
141241	141250	218381	218390
141301	141310	219321	219330
141861	141870	220871	220880
142041	142050	221981	221990
143521	143530	223801	223810
143861	143870	224291	224300
145531	145540	225521	225530
146071	146080	225551	225560
146311	146320	229711	229720
148821	148830	230101	230110
149131	149140	230531	230540
150141	150150	230631	230640
150171	150180	231401	231410
150811	150820	233931	233940
151321	151330	234831	234840
151581	151590	236851	236860
151841	151850	237651	237660
151931	151940	238201	238210
152291	152300	240151	240160
152551	152560	240831	240840
153831	153840	241571	241580
153991	154000	241981	241990
154531	154540	242201	242210
156751	156760	242811	242820
159181	159190	242931	242940
161601	161610	243141	243150
163021	163030	245581	245590
163031	163040	245941	245950
163491	163500	246331	246340
165381	165390	247111	247120
169221	169230	250251	250260
169671	169680	250661	250670
172241	172250	251211	251220
173371	173380	252341	252350
173961	173970	253011	253020
176511	176520	253421	253430
178221	178230	253531	253540
178921	178930	253571	253580
180331	180340	253971	253980
182761	182770	254701	254710
182931	182940	254921	254930
184211	184220	255511	255520
185431	185440	255971	255980
185801	185810	256811	256820
187501	187510	260941	260950
189101	189110	262421	262430
189671	189680	263811	263820
189991	190000	265051	265060

dal numero	al numero	dal numero	al numero
265261	265270	285211	285220
267581	267590	285521	285530
268141	268150	285851	285860
269311	269320	286461	286470
271021	271030	289181	289190
271201	271210	289251	289260
271241	271250	289421	289430
271591	271600	289561	289570
272661	272670	289871	289880
272781	272790	290491	290500
273361	273370	291121	291130
273541	273550	291241	291250
273781	273790	291451	291460
274361	274370	292581	292590
275131	275140	293481	293490
275221	275230	296111	296120
275961	275970	296871	296880
276671	276680	296951	296960
276701	276710	298151	298160
279101	279110	299401	299410
282921	282930	299541	299550
283051	283060	299621	299630
283781	283790	299681	299690
284221	284230		

Elenco delle obbligazioni estratte anteriormente al 1931 e non presentate per il rimborso a tutto il 15 maggio 1931.

SERIE A — Titoli da 1 obbligazione.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
280	1928	9015	1925
541	»	9596	1927
1008	1930	9597	1927
1289	1921	9598	»
1322	1927	9599	»
1807	1929	9664	1925
2124	1922	9948	1928
2207	1923	9957	1927
2501	1930	10116	1921
2596	1922	10182	1923
2597		10406	1925
2760	1927	10407	»
3288	1930	10538	1906
3289		10576	1930
3367	»	10702	1926
3372	»	10787	1928
3671	1927	10788	
3751	1929	10796	1929
4067	1924	10799	»
4094	1925	10802	1930
4231	1930	10976	1929
4555		10983	1925
4677	»	10984	»
5141	1929	11029	1924
5606	1919	11401	1919
5961	1921	11535	1926
5999	1919	11668	1929
6132	1928	11719	»
6521	1929	12177	1925
6581		12249	1913
6585		12250	»
6836	1930	12253	1923
6837	»	12272	1929
6937	1929	12273	»
6938		12337	1927
7011	1928	12338	»
7013	»	12339	»
7303	1926	12426	1928
7493		12427	»
7494	1926	12428	»
7857	1928	12429	1928
7858		12527	1927
7860		12577	»
7865	1926	12596	1928
7866		12603	1920
7867	»	12604	»
7868		13071	1929
7869	»	13531	1930
7884	1930	13617	1927
8065	1922	13897	1928

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
13899	1928	22804	1930	29062	1928	38148	1924
14211	1929	22805	»	29063		38322	1929
14212	»	22922	1928	29064		38369	1930
14213	»	23265	1926	29065		39234	»
14214	»	23266	1925	29165	1929	39397	1926
14244	»	23267	»	29190	1924	39398	»
14245	»	23268	»	29242	1926	39399	»
14264	»	23270	»	29293	1920	39824	1929
14972	1925	23892	1921	29294	»	40203	1930
15052	1930	23940	1929	29295	»	40357	1927
15053	»	24072	1930	29346	1929	40412	1928
15158	1918	24075	»	29605	1924	40857	1922
15241	1930	24146	1929	29891	1923	41028	1928
15263	»	24149	»	30077	1927	41029	»
15286	1929	24150	»	30078	»	41030	»
15317	1928	24502	1930	30331	1930	41034	»
15341	1930	24541	1922	30332	»	41048	»
15477	1929	24564	1928	30333	»	41406	1930
15478	»	24565	»	30334	»	41539	»
15479	»	24646	1925	30624	1928	41628	1927
15588	1928	24769	1929	30625	»	41629	»
15589	»	24770	»	30698	1927	41630	»
15700	1926	24828	»	31023	»	41700	1925
15975	1929	24829	»	31024	»	41921	1923
16023	1928	25046	1930	31049	1925	42299	1930
16256	1923	25047	»	31161	1926	43143	»
16471	1915	25048	»	31310	1930	43144	»
16524	1930	25049		31339	1926	43359	1926
16525	»	25050	»	31640	1930	43611	1923
16927	»	25119	1927	31655	1924	43926	1930
16928	»	25120	»	31770	1925	43930	»
16929	»	26038	1929	31987	1930	44092	1927
16930	»	26039	»	32390	1929	44093	»
17111	»	26332	»	32415	1926	44094	»
17114	»	26642	1925	32545	1927	44146	1929
17155	1924	26643	»	32646	1926	44147	»
17349	1929	26704	1926	32647	»	44148	»
17556	1924	26705	»	32872	1929	44149	
17558	»	27149	1930	32945	»	44150	»
17596	1929	27150	»	33185	1930	44425	1921
17597	»	27391	1926	33223	1927	44686	1928
17600	»	27536	1929	33354	1928	45256	1922
17633	1912	27537	»	33510	1930	45450	1927
17634	»	27786	»	33687	1921	45702	1922
17746	1929	27787	»	33766	1914	45759	1920
17747	»	27788	»	33866	1928	45771	1923
18009		27789	»	33870	»	46150	1918
18781	1930	27790	»	33953	1929	46504	1922
18933	1922	27878	1922	34005	1928	47231	1924
19006	1928	27976	1930	34056	1925	47329	1930
19007	»	27977	»	34264	1929	47566	1927
19200	1929	27978	»	34400	1926	47570	»
19230	»	27979	»	34429	1924	47574	1928
19286	1922	27980	»	34579	1929	47604	1927
19381	1929	28061	1926	34588	1923	47760	1926
19383	»	28062	»	35107	1929	47806	1928
19384	»	28063	»	35166	»	47809	»
19429	1911	28064	»	35170	»	47944	1927
19596	1930	28065	1926	35330	1925	48237	1928
19597		28106	1929	35727	1930	48345	1922
19599	»	28107	»	35743	»	48415	1929
19672	1925	28108	»	35779	1918	48486	1926
19863	1930	28109	»	35780	»	48703	1930
19864	»	28110	»	36001	1929	48704	»
19865	»	28126	1924	36002	»	48820	1926
19951	1928	28127	»	36108	1927	48913	1927
19952	»	28128	»	36109	»	48914	»
20070	1921	28129		36137	1930	48915	»
20368	1929	28130	»	36139	»	48965	1920
20482	1924	28286	1928	36148	1923	49041	1928
20483	»	28385	1920	36246	1926	49084	1929
20819	1921	28418	1923	36441	1923	49433	1928
21208	1923	28557	1892	36689	1928	49434	»
21428	1928	28637	1918	36700	1930	49435	
21434	»	28638	»	36947	1929	49900	1923
22191	1930	28639	»	37253	1927	49907	1927
22368		28640	»	37411		49926	1930
22369		28941	1925	37817		51790	1923
22716	»	28942	»	37818		52047	1924
22801		28972	1927	37819	»	52048	»
22802		28973	»	37831	1929	52049	»
22803	»	29061	1928	37909	1930	52245	1930

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
52488	1930	64470	1927	77084	1928	89325	1923
52490	»	64653	1922	77297	1927	89608	1924
53148	1890	64762	1929	77547	»	89609	»
53416	1924	64960	1930	78211	1928	90108	1927
53611	1929	64975	1926	78213	»	90903	1930
53612	»	65431	1928	78214	»	90904	»
53613	»	65500	1927	78215	»	91290	1922
53614	»	66241	1929	78279	»	91781	1927
53615	»	66430	1928	78334	1923	92174	1929
53652	1930	66511	1930	78686	1925	93397	1928
53653	»	66512	»	78843	1928	94101	1929
53654	»	66513	»	78958	1925	94102	»
53985	1928	67202	1926	80063	1930	94176	»
54109	1924	67459	1929	80240	1927	94177	»
54300	»	67838	1928	80340	1918	94178	»
54445	1929	68187	1929	80424	1923	94179	»
54783	1923	68190	»	80700	1927	94180	»
55050	1927	68349	1924	80835	1919	94251	1927
55133	1930	69089	1926	81106	1929	94252	»
55134	»	69552	1930	81276	1927	94253	»
55342	1923	69576	1929	81576	1923	94254	»
55389	1929	69577	»	81577	»	94453	1904
55416	1924	69578	»	81578	»	94482	1929
55563	1930	69579	»	81579	1923	94484	»
55792	1921	69580	»	81580	»	94496	1930
55931	1927	69581	»	82020	1920	94847	1922
55933	»	69582	»	82258	1927	94884	1930
56012	1928	69583	»	82264	1929	95044	1928
56015	»	69584	»	82282	1927	95586	1919
56248	1927	69585	»	82645	1929	95591	1922
56747	1928	69607	1921	82653	1928	95731	1929
57214	1930	69658	1929	82654	»	95777	1930
57215	»	69659	»	82655	»	95778	»
57249	1921	70217	1926	82835	1923	95805	1922
57288	1922	70357	»	82860	1926	96254	1921
57347	1929	70748	1929	83146	1913	96395	1927
57435	»	70781	1928	83147	»	96593	1921
57538	1928	70784	»	83476	1928	96851	1925
57539	»	70791	1926	83479	»	97280	1928
58174	1911	70792	»	83781	1930	97650	1927
58251	1929	71175	1928	83782	»	98056	1930
58252	»	71469	1925	83783	»	98081	1929
58453	1926	71851	1929	83784	»	98086	1923
58544	»	71855	»	83785	»	98666	1925
58891	1930	71955	1927	83916	1925	98716	1926
58894	»	71961	1930	83917	»	98717	»
59100	1928	71962	»	83918	»	98718	»
59204	1921	72013	»	84045	1927	99148	1929
59643	»	72014	»	84241	1922	99192	1925
59645	»	72139	1924	84261	1930	99194	»
59730	1926	72224	1929	84262	»	99616	1919
59747	1930	72366	1920	84639	1929	99639	1904
59749	»	72367	»	84695	»	100108	1929
59750	»	72368	»	84991	1930	100169	1922
60276	»	72369	»	84992	»	100706	1927
60277	»	72398	1921	84993	»	100707	»
60278	»	72429	1918	84994	»	100727	1928
60279	»	72690	1928	85276	1918	100963	1926
60345	1929	72998	1925	85277	»	101204	1909
61100	1927	73013	1929	85278	»	101401	1926
61207	1930	73223	1928	85279		101404	»
61209	»	73224	»	85280	»	101541	1922
61210		73225	»	86703	1924	101890	1918
61376	»	73247	1927	86705	»	102403	1894
61521	1918	73366	1923	87582	1930	102554	1930
61798	1923	73561	1927	87583	»	102555	»
61799	»	73565	»	87584	»	102681	1898
61800	»	74200	1929	87585	»	102862	1928
62006	1924	74592	1930	87792	1928	102864	»
62335	1926	75056	1928	87874	1925	102865	»
62535	1928	75057	»	88033	1930	102866	1925
62555	1927	75475	1924	88232	1918	103018	1928
62650	1928	75634	1927	88330	1928	103064	1926
62895	1926	75635	»	88573	1930	103073	1928
63228	1921	75714	»	88721	»	103250	1929
63229	»	75851	1925	88722	»	103299	1930
63572	1920	76004	1923	88723	»	103564	1920
63791	1930	76021	1921	88725	»	104348	»
63792		76246	1930	89015	1922	104386	1925
63793	»	77081	1928	89017	»	104394	1928
63794	»	77082	»	89041	1929	104395	»
64359	»	77083	»	89043	»	104490	1927

Numero	Estrazione
104559	1926
104607	1927
104694	1922
104786	1930
104803	»
104805	»
104825	1927
105154	1920
105506	1929
105839	1929
106076	1928
106158	1925
106190	1927
106271	1928
106747	1918
107251	1930
107255	»
107645	1929
107672	1928
107742	1930
107743	»
107909	1927
108085	1930
108317	1927
108854	1928
108855	»
109183	1930
109370	»
109573	»
109600	1927
109838	1926
111692	1929
111693	»
111795	1921
111996	1923
112000	»
112318	»
112415	1929
112843	1930
112844	»
112916	1921
112917	»
113026	1929
113553	»
114505	1920
115181	1928
115182	»
115189	»
115190	»
115344	1927
116091	1925
116095	»
116576	1926
116577	»
116580	»
116681	1895
116740	1923
116890	1930
117148	1891
117157	1926
117181	1919
117282	1930
117579	1921
117841	1929
11784.	»
117871	1926
118559	1923
118845	1929
118880	1928
118994	1925
119246	1930
119369	»
119448	1929
120340	1918
120346	»
120557	1930
120558	»
121074	1928
121199	1927
121835	»
121942	»
121992	1914

Numero	Estrazione
122621	1930
122816	1928
123184	1929
123185	»
123357	»
123360	»
123412	»
123547	1918
123548	»
124108	1928
124390	»
124449	1930
124688	1929
124766	1928
124777	»
125083	1918
125140	1930
125206	»
125304	1928
125539	1930
125675	1928
125802	1918
126000	1929
126012	1930
126067	1922
126169	1930
126337	»
127111	1927
127274	1930
127275	»
127429	1929
127479	1927
127480	»
127743	1930
128271	»
128272	»
128273	»
128274	»
128275	»
128646	1926
128649	»
128867	1930
129215	1920
129477	1930
129588	»
129636	1925
129637	»
129639	»
129920	»
129956	1929
130304	1928
130305	»
130415	1928
130575	1926
131378	1929
131818	1927
131819	»
131820	»
131948	1922
131980	1929
132415	1920
132520	1930
132523	1920
132677	1929
133367	1925
133370	»
133530	1929
133960	1925
134059	1929
134428	1923
134491	1929
134611	1928
134612	»
134613	»
134614	»
134615	»
135356	1930
135358	»
135359	»
135546	1920
135686	1929
135803	1928

Numero	Estrazione
136108	1926
136127	1927
136130	»
137092	1930
137114	1919
137254	1923
137296	1926
137421	»
137422	»
137423	»
137501	1929
137502	»
137503	»
137537	1918
137538	»
137539	»
137548	1927
137550	»
137686	1929
137690	»
137698	1928
137939	1930
138356	»
139166	1927
139364	1926
139579	1927
139587	1930
139699	1892
140812	1925
140819	1928
141367	1927
141698	1930
141732	»
141834	1929
142153	1908
142154	»
142505	1927
142822	1925
143126	1929
143374	1930
143446	1928
143450	»
143549	1930
143550	»
143653	1926
144013	1917
144517	1930
144519	»

Numero	Estrazione
144521	1923
144606	1928
144736	1929
144737	»
144738	»
144739	»
144740	»
144832	1923
144887	1926
145111	1929
145112	»
145113	»
145152	1930
145212	1924
145474	1928
145696	1918
145812	1925
145813	»
145866	1922
145889	1926
145952	1927
145970	1929
146225	1928
146426	»
146428	»
147069	1921
147854	1926
147891	1928
147892	»
147894	»
147895	»
147906	1930
147909	»
148053	1929
148054	»
148301	1928
148302	»
148303	»
148304	»
148305	»
148438	1924
148471	1930
148475	»
148711	1926
148986	1914
149045	1916
149106	1924
149742	1930

SERIE A — Titoli da 5 obbligazioni.

Numero	Estrazione
46	1927
77	1928
222	1929
403	»
500	1922
916	1930
973	1929
986	1922
1496	1921
1649	1929
1662	1927
2014	1930
2166	1928
2277	1930
3167	1922
3248	1923
3284	1930
3506	1928
3639	1930
3793	1927
3955	1929
4268	1928
4324	1920
4475	1930
4510	1921
4719	1915
4961	1925
5379	1929

Numero	Estrazione
5891	1929
6104	1928
6126	1930
6343	1920
6647	1929
6760	1919
6803	1897
6853	1929
6964	1922
7108	1925
7334	1923
7585	1926
7652	1930
8115	1924
8157	1930
8198	1927
8389	1929
8644	»
8879	1930
9193	1924
9286	1930
9287	1928
9314	1930
9492	1927
9825	»
10146	1929
10176	1921
10330	1927

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
10410	1929	14958	1929
10436		15148	1924
10811	1930	15335	1930
11485	»	15565	1927
11529	1910	15621	1922
11696	1925	15630	1924
11798	1929	15798	1927
11965	1930	16250	1930
11968	1926	16664	1930
12351	1929	17485	1926
12490	1928	17629	1927
12784	1930	17686	1918
13397	1927	17984	1929
13605	1929	18281	1928
13684	1928	18607	1930
13763	1930	18824	1926
13829	1926	18838	»
13900	1927	19154	1929
14078	1930	19328	»
14166	»	19421	1930
14370	»	19551	1920
14429	»	19790	1926
14776	1928	19913	1922
14870	1930	19999	1930
14904	1929		

SERIE B — Titoli da 1 obbligazione.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
100038	1928	107080	1926
100039	»	107197	»
100108	1929	107251	1930
100170	1922	108157	1923
100728	1928	108158	»
100876	1922	108317	1927
101191	1928	108372	»
101281	1926	108373	»
101570	1922	108374	»
101836	1923	108379	1924
101839		108380	»
101840		108516	1920
102236	1927	108519	»
102418	1928	109003	1930
102511	1930	109362	»
102512	1930	109369	»
102553		109472	1928
102554		109474	»
102567	1912	109574	1930
102568		110013	»
102569	»	111144	1925
102635	1924	111145	»
102897	1925	111186	1922
102898	»	111514	1930
102899		111515	1930
103061	1926	112305	1929
103062	»	112946	»
103075	1928	112982	1925
103343	1924	113026	1929
103394	1922	113551	»
103641	1928	113743	1927
103828	1923	114212	1928
103988	1929	114213	»
103989	»	114214	»
104373	1927	114215	»
104374	»	114899	1926
104382	1921	115136	1916
104383	»	115396	1930
104490	1927	115397	»
104937	1930	115398	»
104940	»	115399	»
105094	1923	115400	»
105095	»	115902	1929
105153	1920	115903	»
105545	1922	116165	1909
105720	1924	116816	1930
106076	1928	116817	»
106078	»	116886	»
106158	1925	116887	»
106188	1927	116888	1930
106381	1928	116889	»

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
116890	1930	128014	1930
117120	1926	128015	»
117282	1930	128168	»
117393	1901	128169	»
117683	1924	128170	»
117684	»	128219	1919
117842	1929	128220	»
117845	»	128271	1930
117873	1926	128272	»
117875	»	128273	»
117958	1927	128274	»
117959	»	128451	1925
118178	1926	128868	1930
118179	»	128897	1921
118180	»	128950	1922
118658	1929	128989	1927
118659	»	129159	1925
118660	»	129160	»
118759	1921	129480	1930
119250	1930	129607	1927
119366	»	129610	»
119368	»	129887	1921
119536	»	129960	1929
119537	»	130303	1928
120080	1926	130417	1923
120174	1922	130418	»
120245	1924	130419	»
120246	1930	130420	»
120247	»	130468	1925
120248	»	130597	1928
120249	»	130701	1929
120250	»	130705	»
120777	1916	130721	1921
121072	1928	130901	1919
121073	»	130902	»
121074	»	130903	»
121606	1920	130904	»
121663	1929	131040	1927
121679	»	131378	1929
122062	1921	131379	»
122063	»	131380	»
122079	1919	131818	1927
122204	1926	131979	1929
122337	1929	132117	»
122338	»	132156	1926
122623	1930	132157	»
122624	»	132190	1930
122625	»	132277	»
122817	1928	132360	1922
123519	1926	132680	1929
123570	1922	132823	1927
123756	1927	132824	»
123961	»	133556	1930
124175	1923	133796	1926
124211	1930	133797	»
124237	1922	133890	1929
124389	1928	133938	1924
124446	1930	134118	1927
124448	»	134611	1928
124450	»	134612	»
124776	1928	134613	»
124833	1927	134614	»
124872	1930	134722	1923
125540	»	135030	1927
126542	»	135177	1924
126545	»	135180	»
126763	1929	135686	1929
126765	»	135803	1928
126834	1923	135805	»
127051	1929	135873	»
127052		136618	1929
127053		136620	»
127054		136659	1921
127272	1930	136800	1929
127318	1927	137091	1930
127478	»	137194	1927
127479	»	137382	1026
127480	»	137807	1930
127666	1928	137808	»
127742	1930	137938	»
128012	»	138358	»
128013	»	138593	»

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
138595	1930	154459	1924	169648	1930	185680	1930
138619	1929	154594	1929	169650	»	186028	1925
138992	1930	154632	1927	169921	1929	186516	1926
138993	»	154888	1929	169981	1927	186518	»
138994	»	154907	1891	170458	1925	186602	1929
138995	»	155172	1925	170609	1928	186603	»
139166	1927	155216	1929	171235	1930	186865	1930
140158	1920	155255	1927	171615	1926	186939	1925
140159	»	155661	1926	171980	1925	186940	»
140914	1926	155947	1929	172304	1920	187305	1928
141378	»	156086	1930	172828	1928	187682	1930
141483	1922	156136	»	173001	1921	187684	»
141573	1920	156222	1924	173002	»	187835	1929
142346	1929	156441	1929	173105	1928	187952	1926
142350	»	156442	»	174166	»	187954	»
143998	1924	156470	1922	174169	»	187988	1928
144000	»	156679	1926	174248	»	188120	1927
144516	1930	156796	1929	174769	1927	188234	1928
144582	1926	156799	»	175120	1923	188428	1925
144585	»	156862	»	175537	1924	189508	1930
144648	1929	156863	»	176220	1930	189874	»
144658	1927	156864	»	176346	1927	189916	1922
145472	1928	157101	1925	176347	»	190167	1919
145805	1925	157102	»	176348	»	190308	1924
145855	1928	157204	1930	176388	1929	190440	1920
145998	1927	157208	1928	176565	1903	190782	1930
146052	1930	157817	1926	176597	1927	190784	»
146126	»	158105	1925	177097	1926	190785	»
146129	»	158241	1929	178499	1930	191030	»
146130	»	158242	»	178756	1929	191376	1928
146171	1927	158243	»	179101	1930	191554	»
146172	»	158244	»	179102	»	191601	1925
146221	1928	158245	»	179103	»	191616	1930
146286	1923	158938	1928	179104	»	191617	»
146348	1919	158972	1930	179389	1925	191619	»
146725	1922	159325	1919	179453	1929	192534	1928
146729	1925	160068	1930	180097	1928	192691	1927
146730	»	160120	»	180100	»	192961	1929
146744	1930	160561	»	180131	1930	193219	1929
146745	»	160562	»	180132	»	193577	1925
146964	1928	160563	»	180133	»	193621	1927
147598	1930	160564	»	180134	»	193622	»
147906	»	160565	»	180135	»	193624	»
148389	1897	160631	1924	180483	1926	193929	1923
148472	1930	160632	»	180592	1922	194116	1922
148631	1928	160726	1929	180626	1930	194248	1927
148632	»	160776	1930	180627	»	194249	»
148633	»	160778	»	180628	»	194392	1930
148634	»	161332	»	180818	1925	194845	1919
148635	»	161335	»	180819	»	194903	1929
149225	1926	162379	»	181001	1930	195308	1927
149258	1920	162511	1922	181002	»	195348	1930
149366	1927	162567	1923	181003	»	195963	1924
149367	»	162984	1922	181004	»	196431	1928
149417	1926	163496	1925	181005	»	196616	1919
149481	1924	163898	1928	182122	1929	197031	1929
149482	»	163900	»	182382	1926	197194	1930
149741	1930	165221	1926	182450	»	197195	»
149742	»	165222	»	182536	1910	197305	»
150230	1927	165223	»	182540	»	197456	1927
150302	1926	165224	»	182921	1925	197457	»
150339	1928	165364	»	183096	1930	197460	»
150613	1913	165476	1929	183098	»	197553	1922
152176	1930	165480	»	183211	1923	198711	1930
152605	1922	165492	1927	183717	1929	198715	»
152734	1897	165636	1924	183720	»	198877	1929
152936	1925	165706	1926	183987	1930	198969	1922
153017	1928	165776	»	184171	1925	199028	1930
153037	1929	165778	»	184262	1929	199100	1926
153063	1930	166219	1929	184642	»	199165	1909
153064	»	166308	1926	184661	1927	199190	1928
153166	1929	166614	1892	184663	»	199424	1924
153452	1923	166623	1903	184664	»	199506	1920
153453	»	166624	»	184665	»	199616	1930
153643	1929	167501	1927	184692	1929	200380	1929
153644	»	167830	»	184694	»	200939	1921
153645	»	168202	1925	184864	1927	200963	1930
153646	»	169266	1919	184926	»	200964	»
153647	»	169375	1928	184928	»	200965	»
153648	»	169476	1921	185086	1928	201477	1925
153649	»	169609	1927	185087	»	201875	1928
154148	1921	169610	»	185088	»	202050	1929

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
202064	1929	213983	1929	224953	1924	234154	1930
202676	1919	214378	1925	224954	»	234159	1928
202827	1923	214379	»	224955	»	234374	1927
203182	1927	214770	1923	224961	1929	234375	»
203385	1928	214940	1929	224962	»	234388	1928
203496	1926	215257	1918	224963	»	235780	1923
204052	1930	215262	1928	224964	»	236211	1924
204054	»	215354	»	224965	»	236212	»
204055	»	215386	1929	224986	1927	236567	1926
204092	1925	215490	1927	224987	»	236900	1929
204093	»	215618	1925	224988	»	237242	»
204113	1926	215619	»	224989	»	237292	1928
204316	1928	215666	1929	224990	»	237306	1929
204476	1930	216241	1927	225102	1926	237307	»
204695	1921	216242	»	225227	»	237339	1930
204847	1924	216243	»	225244	1921	237624	1925
204923	1926	216244	»	225574	1929	238205	1923
205184	1918	216412	1929	225628	»	238239	1929
205199	1929	216428	1925	225630	»	238396	1923
205202	1927	216532	1928	225694	1923	238397	»
205416	1928	216720	1922	225811	»	238398	»
205418	»	217026	1925	225831	1927	238399	»
205419	»	217027	»	225951	1921	238400	»
205573	1920	217283	1930	226006	1920	238467	»
205574	»	217431	1927	226007	»	238661	1928
205683	1928	217571	1928	226008	»	238686	1927
205946	1924	217768	1926	226131	1926	239197	»
205947	»	218060	1930	226132	»	239255	»
205948	»	218061	1929	226146	1929	239356	1924
205949	»	218062	»	226158	1920	239628	1930
205950	»	218064	»	226221	1922	239629	»
206269	1930	218156	1922	226226	1930	239630	»
206270	»	218157	»	226227	»	235745	1926
206528	1925	218158	»	226229	»	239796	1928
207194	1929	218160	»	226230	»	239920	1929
207356	1926	218251	1923	226568	1928	240073	1930
207357	»	218331	1925	226671	1930	240441	1927
207358	»	218563	1929	226673	»	241519	1930
208021	1930	218726	1928	227024	1928	241520	»
208310	»	218746	1925	227036	1929	241617	»
208723	1923	218750	»	227037	»	241618	»
208986	1929	218759	1930	227067	1930	241619	»
209803	»	218760	»	227069	»	241737	1928
209804	»	218947	»	227507	1926	242088	1920
210349	1919	219141	1926	227617	1927	242397	1930
210350	»	219397	1930	227618	»	242541	1920
210441	1930	219398	»	227631	1929	242890	1928
210442	»	219399	»	227635	»	242974	1929
210443	»	219513	1929	227884	1928	243031	1930
210444	»	219571	1927	228212	1926	243118	1924
210476	»	219811	1930	228362	1930	243120	»
210477	»	219812	»	228706	1927	243465	1928
210478	»	219814	»	228708	»	243576	1927
210479	»	220386	»	228709	»	243577	»
210480	»	220387	»	228710	»	243578	»
210640	1922	220388	»	229271	1930	243579	»
210803	1929	220748	1926	229272	»	243580	»
210804	»	220774	1927	229273	»	244002	1928
210805	»	220954	1930	229274	»	244003	»
211397	1922	221177	»	229275	»	244004	»
211790	1926	221449	1927	229471	»	244326	»
211901	1892	221692	1926	229472	»	244328	1928
211902	»	221709	1929	229526	1915	244329	»
211903	»	221735	1920	229819	1923	244660	1929
211904	»	221941	1928	230559	1930	245328	»
211905	»	222102	1927	230657	1923	245536	1928
212016	1921	222504	1930	230738	1924	246072	1929
212022	1904	222505	»	230739	»	246290	1930
212279	1930	222822	»	230878	1928	246619	1927
212451	1928	222935	1926	232016	1930	247407	1929
212452	»	223105	1929	232367	1928	247499	1926
212709	1926	223150	1926	232519	1923	247512	1929
212999	1928	223649	1928	232521	1930	247520	1921
213002	1926	223665	1927	232522	»	247759	1922
213003	»	223880	1928	232546	1927	247976	1927
213306	1929	223938	1930	233046	»	247981	1929
213307	»	224346	»	233049	»	248140	1925
213308	»	224347	»	233050	»	248241	1930
213309	»	224350	»	233284	1929	248242	»
213917	1930	224517	1929	233319	1930	248243	»
213920	»	224951	1924	233737	1927	248244	»
213982	1929	224952	»	234135	1929	248830	1925

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
249662	1928	250688	1929
249663	»	250689	»
249665	»	250690	»
250247	1925	250749	1924
250569	1928	250750	»
250571	1930	251073	1930
250671	1929	251243	1928
250672	»	251244	»
250673	»	251386	1930
250674	1929	251599	1928
250675	»	252237	1929
250686	»	252238	»
250687	»	252239	»

SERIE B — Titoli da 5 obbligazioni.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
124	1927	5912	1930
257	1925	5924	1923
258	1921	6349	1930
677	1928	6559	1927
797	1923	7214	1929
931	»	7289	1923
975	1926	7390	1929
1070	»	7483	1927
1298	1916	7525	1923
1461	1926	7993	1928
1568	1925	8381	1919
1577	1930	8652	1929
1579	1927	8736	1925
1614	1928	9160	1928
1635	1926	9200	1930
1824	1930	9327	»
1900	»	9494	»
1990	1928	9495	1883
1991	1921	9931	1928
2024	»	10731	1930
2196	1929	11187	1927
2249	1923	12464	1926
2283	1028	12633	1922
2305	»	12761	1927
2306	1924	12934	»
2307	1926	13182	1930
2334	1929	13392	1929
2344	»	13566	»
2351	»	13638	»
2514	1928	13855	1922
2598	1922	13911	1930
2665	1925	14074	1925
2719	1924	14603	1929
2941	1921	14713	1927
2942	1928	14840	1929
3054	1923	14919	1930
3096	1929	14997	»
3147	1930	15025	1924
3298	1927	15127	1927
3602	1929	15228	1929
3846	»	16205	1930
4049	1919	16452	1927
4070	1927	16470	1930
4100	1924	16853	»
4127	1926	17052	»
4140	1925	17242	1927
4189	1922	17333	1926
4190	1925	17334	1919
4340	1929	17988	1930
4438	1928	18051	1928
4439	1930	18053	1923
4679	1926	18627	1930
4708	1916	18680	1928
4761	1924	18977	1930
5133	1928	19114	1926
5208	1929	19336	1930
5330	1928	19772	1927
5432	1924	19830	1929
5658	1928	19913	»
5695	1926		

SERIE C — Titoli da 1 obbligazione.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
220057	1930	237309	1929
220058	»	237461	1927
220059	»	237545	1929
220308	1929	237624	1925
220772	1927	238141	1927
220954	1930	238160	1930
221179	»	238791	1927
221180	»	238794	»
221450	1927	238795	»
221453	1930	238813	1928
221455	»	239027	»
221498	1916	239347	1930
221942	1928	239350	»
221944	»	239365	1927
221976	1904	240124	1929
222502	1930	241168	1928
222505	1930	241516	1930
223940	»	241620	»
224787	1929	241739	1928
224789	»	241955	»
224986	1927	242151	1929
225260	1925	242776	1930
225440	1929	242778	»
225509	1923	242912	1929
225574	1929	243034	1930
225626	»	243061	1923
226226	1930	243062	»
226227	»	243397	»
226228	»	243846	1927
226229	»	244004	1928
226230	»	244005	1928
227489	1915	244196	1929
227999	1930	244210	1930
227909	»	244328	1928
228990	1927	244353	1926
229172	1917	244984	1930
229272	1930	245330	1929
229273	»	245454	»
229454	1926	245455	»
229455	»	245825	1927
229473	1930	246243	1925
229502	1926	246276	1916
229674	»	246556	1929
229677	1930	246596	1930
229678	»	246636	1929
229679	»	246639	»
229730	1925	246727	»
230241	1928	246728	»
230548	1929	246730	»
230549	»	247408	»
230941	1923	247459	1922
230987	»	247460	»
232908	1927	247498	1926
233283	1929	247514	1929
233316	1930	247767	1923
233317	»	248098	1930
233740	1927	248100	»
234151	1930	248245	»
234152	»	248476	»
234372	1927	248945	1924
234547	1892	248946	1926
235950	1929	249203	1929
236676	1928	249507	1928
236677	»	249664	»
236678	»	249665	»
236711	1927	249993	1930
236790	1925		

SERIE C — Titoli da 5 obbligazioni.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
49	1930	1641	1927
202	»	2468	»
535	»	2520	1928
618	1927	2853	1929
709	1930	3062	1930
739	1922	3470	1929
1292	1929	3837	1928

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
4074	1929	27072	1930
4514	»	27289	1927
4832	1925	27299	1924
5533	1923	27439	1927
6031	1930	27461	1921
6049	1929	27879	1929
6238	1922	28036	1927
6347	1928	28173	1930
7048	1927	28489	1927
7694	1923	28626	1929
8405	1927	28800	1924
8415	1269	29200	1927
9126	1927	29286	1928
9809	1928	29349	1930
9982	1927	29393	1928
10338	»	29571	1926
10347	1928	29695	1930
10395	1922	29715	1929
10701	1929	30068	1928
11138	»	30182	1927
11265	1921	30343	»
11487	1929	30386	1930
11779	1930	30403	1929
11910	1927	30729	»
12166	1930	31013	1930
12705	1929	31058	1928
13259	1930	31263	1927
13922	1921	31295	1929
14035	1922	31919	»
14157	1928	32113	1930
14374	1930	32824	»
14607	1929	32825	»
14713	1927	32868	»
14900	»	33037	1926
15228	1929	33829	1928
15469	1924	33997	1927
16072	»	34246	1930
16140	1927	34563	1926
16186	1928	34621	1928
16191	1930	35168	1929
16265	1928	35182	1926
16505	»	35244	1930
16712	1921	35255	1928
16939	1929	35426	1930
17388	1928	35700	»
17935	1921	37417	1928
18051	1928	37424	1930
19046	1923	37902	»
19089	1921	38195	»
20167	1929	38257	1928
20239	1928	38276	1928
20473	1929	38463	1930
20729	1928	38464	1929
20778	1921	38634	1930
20798	1929	39070	»
20829	1927	39551	1929
20887	»	40825	1930
21011	1925	40864	1928
21102	1929	40957	1923
21416	1926	41045	1928
21664	1927	41059	1930
21837	1930	41167	1929
21915	»	41273	1928
22528	1929	41639	»
22885	1927	41701	1924
23037	1928	41791	1923
23181	1929	41792	1930
23457	1930	41902	1926
24468	1929	42757	1927
24752	1927	42784	1930
24783	1928	42839	1926
25135	1928	43098	1927
25295	1926	43286	1925
25486	1929	43562	»
25491	1930	43856	1926
25604	1928	43893	1927
25903	1929	43903	1929
25918	1930	43905	»
26209	1926	43941	1928

SERIE D - Titoli da 5 obbligazioni.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
124	1927	15464	1925
178	1921	15778	1929
334	1922	16057	1930
535	1930	16334	1917
552	1927	16513	1930
709	1930	16687	1927
751	1929	17091	1926
936	1930	17257	»
1364	1928	17618	1928
1508	1929	17809	1929
1932	1930	18977	1930
2061	1925	19009	1928
2181	»	19156	1930
2249	1923	19830	1929
2520	1928	19913	»
2690	1927	20377	1927
2780	1928	20768	1926
2849	1929	20887	1927
3155	1926	20988	1930
3352	1927	21137	1927
3550	1929	21255	1928
4286	1928	21297	1927
4438	»	22267	1929
4439	1930	22506	1927
4573	1926	22718	1926
4709	1928	23477	»
4800	1930	24506	1921
4975	»	24783	1928
5938	»	24975	1930
6041	»	25455	»
6328	»	25691	1925
6370	1929	25718	1930
6575	»	25918	»
6916	»	25928	1925
7250	1926	26953	1930
7338	1928	27175	1928
7723	1925	27234	1930
7911	»	27340	1922
7913	1924	27419	1930
8147	1930	27464	1924
8194	1923	27706	1923
8786	1930	27845	1929
8788	1927	27847	1930
8797	»	27916	1927
9443	1923	28045	1929
9741	1930	28164	1928
10507	1892	28241	1927
11779	1930	28278	1930
11848	1923	28413	1927
11912	1926	28572	1926
12056	1930	29315	1929
12220	1927	30634	»
12276	1930	30714	1924
12387	1928	30875	1923
12391	1923	30975	1918
12515	1924	31035	1925
12563	1925	31336	1926
12596	1927	31698	1927
12894	»	32318	1930
12900	1924	32478	1924
12901	1928	32499	1929
12931	1922	32817	1928
12934	1927	32970	1926
13019	1922	33161	1930
13052	1929	33372	1926
13106	1930	33485	1929
13327	1920	33506	1928
13697	1926	34396	1925
13698	1928	34550	1928
13916	1929	34560	1927
13197	»	30524	1923
14026	1923	35056	1926
14393	1930	35311	1925
14735	1923	36197	1926
14829	1924	36320	1929
15106	1927	36425	»
15260	1926	36535	»
15359	1891	36546	»
15438	1928	36585	1925

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
36655	1927	42470	1927
36776	1930	42965	1930
36853	1929	43193	1929
37470	1926	43746	1928
37652	1930	43790	1930
37810	1921	43846	1929
37891	1927	43903	
38195	1930	44166	1930
38197	1927	44998	1927
38324	1930	45046	1926
38403	»	45115	1929
38981	1929	45428	1930
39036	1927	45524	1927
39070	1930	45577	1928
39407	1929	46132	1923
39439	1930	46134	1920
39461	»	46207	1930
39535	»	46536	1929
39776	1929	46550	1927
40821	1930	46694	1928
40823	1926	47067	1927
40825	1930	47297	1928
40826	1927	47462	1929
41245	»	47822	1930
41485	1930	47960	1928
41547	1928	48025	1929
41648	1930	48204	1928
41776	1922	48304	1930
41798	1929	48595	1929
41945	1926	49258	1930
41965	1930	49320	»
42177	»	49652	»

SERIE E — Titoli da 5 obbligazioni.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
466	1928	13214	1928
658	1930	13231	1926
1674	1929	14217	1929
1900	1930	14303	1921
1920	1927	14403	1930
2146	»	14445	1929
2196	1929	15429	»
2455	»	15460	1927
2520	1928	16205	1930
2631	1929	16478	1927
2694	1926	19530	»
3140	»	19865	1930
3465	»	19960	1928
3494	»	20142	1927
3509	1929	20257	1926
3520	»	20564	1930
4573	1926	20651	1927
4585	1928	20961	1930
4901	1930	21297	1927
5133	1928	21440	1926
5250	1929	21529	1929
5754	1928	23378	1930
5938	1930	24975	»
5997	1924	25667	1929
6205	1927	25918	1930
6328	1930	25992	1929
6702	»	26088	1908
7201	1929	26432	1926
7222	1927	26492	1927
7564	»	26515	1929
7715	1926	26524	1930
8306	1930	26832	1929
8515	»	26923	1928
8646	»	27553	»
8672	1926	27625	1929
9182	1929	27719	1930
2360	1923	27724	1929
2374	1928	28223	1927
2500	1926	28226	1928
2563	1925		

SERIE F — Titoli da 10 obbligazioni.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
49	1930	14093	1928
141	1928	14095	1927
167	1923	14719	1930
648	1930	15095	1927
1896	»	15577	1928
2207	1927	16267	»
2420	1926	16275	1930
2770	1930	16373	1926
2858	1929	16441	1929
2903	1930	16452	1927
2916	1927	16767	1929
3480	1930	17822	1926
3593	1926	18237	1930
3977	1928	18393	1920
4061	1929	18437	1930
4159	1930	18643	1928
4652	»	18704	1929
4984	»	18953	»
5279	1925	19171	1926
5620	1930	19436	1920
5821	1928	20195	1929
5823	1927	21240	1926
6029	1930	21260	1929
6150	1926	21367	1930
6709	1929	21957	1928
7202	1930	21968	1922
7235	»	21969	1928
8564	1925	22454	1921
8742	1929	23391	1930
8808	»	23733	1920
9092	1930	24108	1929
9395	1927	25823	»
9988	1925	25844	1930
10123	»	25915	1929
11224	1928	25959	1926
11553	1922	26557	1928
11592		27196	1926
12124	1928	27573	1930
12476	1930	27800	»
13329	1929	28155	1929
13682	»	28272	1928
13706	1927	29003	1930
13782	1928	29984	1926

SERIE G — Titoli da 1 obbligazione.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
1156	1923	6335	1926
1245	1930	6451	1928
1250	»	6458	»
1450	1923	6459	»
1786	1928	6742	1917
1787	»	7333	1930
1788	»	7532	1918
1790	»	7851	1929
1868	1926	7857	»
2862	1930	7992	1927
2863	»	7993	»
2864	»	8922	»
2867	»	8926	»
3531	»	8930	»
3532	»	8942	1930
3533	»	8944	»
3534	»	9301	1916
3535	»	9703	1929
3536	»	9823	1926
3537	»	10221	1930
3538	»	10222	»
3539	»	10228	»
3728	1926	10229	»
3974	1927	10421	1929
5531	1929	10429	»
5948	1924	10430	»
6007	1929	10880	1925
6009	»	11543	1928
6331	1926	11619	1927
6332	»	11620	»
6333	»	11635	1928

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
12006	1917	20143	1928
12065	1929	20144	»
12225	1926	20145	»
12318	1924	20146	»
12434	1928	20147	»
12438	»	20148	»
12440	»	20149	»
12442	1929	20150	»
12443	»	20303	1929
12444	»	20380	1930
12446	»	20477	1925
12466	1926	20812	1928
12467	»	21088	»
12771	1930	21544	1926
12772	»	22192	1930
12784	1927	22193	»
12965	1928	22198	»
13025	»	22199	»
13434	1930	22271	»
13435	»	22272	»
13439	»	22273	»
13440	»	22274	»
13511	1921	22275	»
13521	1926	22276	»
13558	1923	22277	»
13821	1930	22278	»
13822	1930	22279	»
13823	»	22280	»
13824	»	22527	»
13825	»	22529	»
13826	»	22530	»
13827	»	22634	1929
14386	1925	22825	1928
14831	1922	23349	1930
14832	»	23365	1928
15023	1928	23819	1923
15087	1922	23845	1929
15101	1927	24281	1924
15102	»	24282	»
15103	»	24358	1927
15104	»	24373	1930
15106	»	24402	1926
15107	»	24491	1929
15108	»	24710	1919
15109	»	24835	1930
15110	»	25771	1923
15242	1925	26064	1930
15244	»	26065	»
15246	1925	26066	»
15453	1918	26067	»
15862	1922	26068	»
16607	1927	26069	»
16608	»	26178	1924
16609	»	26208	»
16610	»	26394	1929
16789	1916	26400	»
16954	1927	26648	1920
18003	1930	26969	1924
18004	»	26970	»
18005	»	27135	»
18006	»	27389	1927
18009	»	27390	»
18114	1927	27483	1930
18117	»	27484	»
18637	1930	27485	»
18638	»	27490	»
18639	»	27679	1919
19174	1926	27841	1924
19175	»	27892	1930
19236	1927	27936	1928
19285	1929	27937	»
19557	1928	27938	»
19558	»	28072	1919
19881	1926	28073	»
19886	»	28076	»
20043	1924	28711	1915
20141	1928	29101	1922
20142	»	29233	1929
		29473	1925

SERIE G — Titoli da 5 obbligazioni.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
3882	1930	20502	1922
4052	1929	20560	1924
7359	1930	21056	1926
7491	1921	21071	1930
7492	»	21072	»
7714	1930	21298	1923
8127	1927	21415	1914
8449	1921	21974	1926
8463	1925	22849	1930
8764	1929	22850	»
8819	1930	22986	1927
9805	1926	23115	1929
8938	1928	23648	1927
9519	1926	23940	1926
9536	1920	24296	1930
9681	1930	24336	»
9682	»	24385	1927
10037	1929	24491	1925
10153	1926	24631	1926
10473	1930	24724	»
10484	1927	25069	1927
10536	1930	25070	»
10614	»	25071	1926
10932	1929	25144	»
11435	1929	25388	1930
11589	»	25470	1921
11715	1924	25739	1930
11716	»	26008	1929
11837	1926	26170	1927
11853	1923	26218	1928
11876	1927	26464	1929
11901	1930	29043	1917
11920	1921	29206	1929
12561	1924	29405	»
12562	»	29406	»
12661	1928	29510	1930
13107	1930	29525	1929
13108	»	29565	1928
13129	1931	29591	1929
13210	1919	29592	»
13310	1927	30548	1927
13650	1929	30952	1930
13867	1928	31061	1929
14099	»	31313	1921
14260	1929	31424	1927
14381	1925	31845	1925
14382	»	32011	1930
14699	1926	32765	1928
14724	1927	33089	1930
14993	1923	33090	»
15755	»	33183	1926
15971	1928	35430	1927
16070	1926	35862	1930
16395	1928	35906	1927
16396	»	36021	1926
16633	1926	36181	1928
16634	»	36191	1927
16635	1927	36269	»
16750	1930	36342	»
17559	»	36527	1929
17907	1921	36528	»
18006	1928	36539	»
18073	1930	36553	1927
18074	1930	36554	»
18173	1929	36628	1928
18174	»	36643	1927
18181	1926	36705	1926
18840	1928	36999	1924
19182	1930	37018	1915
19219	»	37094	1930
19220	»	37122	1927
19384	»	37164	1929
19579	1927	37390	1927
19680	1914	38111	1929
19708	1915	38147	1926
20007	1930	38538	1929
20179	»	38717	»
20183	»	38908	1926
20385	1922	38965	1930
		39004	1926

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
40073	1930	47119	1928
40415	1926	47516	1930
40416	»	47660	»
40460	1925	47738	1926
40776	1916	48726	1924
40941	1925	48807	1928
41052	1929	48884	1922
41316	1926	48966	1930
42020	1923	48981	1927
42043	1929	49090	1929
42044	»	49149	1930
42099	1925	49150	»
42100	»	49337	1917
42121	1929	51607	1929
42122	»	51725	1930
42273	1927	51726	»
42274	»	51791	1929
42393	1928	51828	1930
42394	»	52177	1922
42414	1925	52421	1929
43396	1909	52645	1926
44356	1929	52683	1928
44419	1927	52818	1922
44420	»	52964	1927
44503	1926	53053	1930
44958	1914	53269	1921
45182	1929	53331	1929
45627	1928	53332	»
45628	»	53559	»
46057	1930	53637	1927
46523	1926	53699	1926
46539	1929	53747	1915
46573	»	53752	1930

SERIE H — Titoli da 1 obbligazione.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
77	1927	4775	1923
78	»	50478	1919
79	»	50479	»
140	1928	100053	1915
642	1920	100131	1928
740	1929	100132	»
1337	1928	100319	1930
1375	1926	100320	»
1639	1918	100460	1929
1783	1928	100963	1930
2864	1930	100964	»
2965	1927	100970	»
3037	1913	101532	1929
3723	1926	101533	»
3724	»	101534	»
3725	»	101535	»
3726	»	101537	»
3729	»	101538	»
4343	1928	101539	»
4347	»	101540	»
4523	1927	101905	1925
4525	»	102582	1929
4528	»	102733	1927

SERIE H — Titoli da 5 obbligazioni.

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
4393	1924	9243	1918
5465	1930	12970	1925
6211	»	13131	1928
6213	1928	13375	1929
6674	1930	13442	»
8047	»	13865	1927
8048	»	13866	»
8077	1922	13934	»
8078	»	14065	1930
8199	1929	14066	»
8644	1923	14385	1926
8810	1910	15089	1928
8839	1923	15901	1930
9095	1929	15902	»

Numero	Estrazione	Numero	Estrazione
18281	1928	25230	1922
19008	1917	25307	1925
19067	1930	25357	1930
19068	»	25358	»
19247	1919	25412	1916
19322	1930	25537	1928
25070	1922	25913	1924

(Avviso n. **19335**).

MUNICIPIO DI FERRARA

Estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.000.000.

Si notifica per norma degli interessati che, in base al relativo piano d'ammortamento del prestito di L. 2.000.000 oggi stesso si è proceduto alla quinta estrazione di obbligazioni da rimborsarsi dal cassiere comunale (Cassa di risparmio di Ferrara) in L. 500 ognuna nette da qualsiasi ritenuta a datare dal 31 dicembre 1931 e che sortirono i numeri:

61	115	123	174	357	380
557	597	620	638	669	741
827	864	972	988	1031	1170
1193	1339	1355	1391	1505	1525
1576	1612	1663	1688	1773	1865
1887	1982	1991	2029	2036	2061
2095	2103	2153	2237	2356	2397
2406	2433	2437	2485	2589	2737
2883	2896	2936	2980	2985	3073
3077	3106	3156	3316	3331	3334
3336	3401	3539	3745	3762	3767
3859	3980	—	—	—	—

Dalla Residenza Municipale, 8 giugno 1931-IX.

Il podestà: Renzo Ravenna.

Il Segretario generale: Natale Santandrea.

(Avviso n. **19336**).

MUNICIPIO DI FERRARA

Estrazione delle obbligazioni del prestito di L. 2.500.000.

Si notifica per norma degli interessati che, in base al relativo piano d'ammortamento del prestito di L. 2.500.000, oggi stesso si è proceduto alla quarta estrazione di obbligazioni da rimborsarsi dal cassiere comunale (Cassa di risparmio di Ferrara) a datare dal 30 giugno 1931 e che sortirono i numeri:

23	39	49	59	114	127
158	214	244	249	285	288
295	299	319	333	375	424
470	481	520	527	589	675
684	748	848	852	877	935
1000	1130	1171	1187	1190	1196
1208	1225	1262	1299	1315	1399
1428	1442	1493	1514	1516	1590
1607	1619	1639	1663	1722	1741
1782	1840	1844	1846	1875	1896
1959	2015	2044	2049	2069	2076
2091	2139	2155	2170	2176	2186
2191	2216	2218	2241	2244	2267
2386	2411	2423	2426	2455	2457
2486	2528	2531	2610	2625	2753
2755	2757	2786	2832	2869	2884
2890	2893	2901	2911	2916	2932
3026	3034	3109	3135	3143	3157
3158	3169	3192	3211	3246	3312
3355	3358	3362	3462	3483	3526
3555	3567	3568	3583	3609	3621
3637	3650	3653	3678	3687	3751

3790	3847	3887	3896	3921	3938
3954	3956	3981	3988	3998	4002
4011	4031	4049	4052	4065	4075
4079	4101	4108	4112	4132	4195
4233	4243	4279	4340	4406	4417
4427	4444	4460	4494	4541	4548
4613	4680	4696	4744	4757	4792
4827	4835	4932	4934	4978	4979
4981	4985				

Dalla residenza municipale, 31 maggio 1931-IX.

Il podestà: Renzo Ravenna.

Il Segretario generale: Natale Santandrea.

(Avviso n. **19337**).

MUNICIPIO DI FERRARA

Estrazione di obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e L. 1.000.000.

Si notifica per norma degli interessati che, in base ai relativi piani d'ammortamento dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000, oggi stesso si è proceduto alla sedicesima estrazione di obbligazioni da rimborsarsi dal cassiere comunale (Cassa di risparmio di Ferrara) in L. 500 ognuna nette da qualsiasi ritenuta a datare dal 31 dicembre 1931 e che sortirono:

del prestito di L. 3.000.000 i numeri:

176	407	658	857	1242	1246
1379	1587	1734	1953	2485	2553
2559	2616	2722	2917	2942	2943
3282	3462	3986	4060	4693	4734
5192	5778	5815			

e del prestito di L. 1.000.000 i numeri:

6217	6483	6638	6667	6701

Dalla residenza municipale, 1° giugno 1931-IX.

Il podestà: Renzo Ravenna.

Il Segretario generale: Natale Santandrea

(Avviso n. **19338**).

MUNICIPIO DI NAPOLI

Debito unificato della Città di Napoli

100ª Estrazione, ammortamento di L. 194.800.

Serie *A* Rimborso delle obbligazioni da L. 100:

174	374	398	458	554	763
799	905	911	1542	1707	1778
2042	2203	2262	2401	2416	2665
2758	2764	2974	3000	3114	3397
3514	3676	3791	3888	4049	4304
4357	4362	4528	4746	4813	4983
5141	5545	5592	5776	5957	6260
6266	6858	6974	7344	7608	7797
7816	8115	8126	8142	8532	8951
9048	9060	9082	9137	9154	9423
9606	9823	9902	9948	9969	10065
10357	10597	10653	10791	10940	10947
11265	11764	11833	12063	12259	12308
12335	12481	12526	12945	13183	13203
13537	13571	14355	14438	14500	14734
14775	14825	14899	14916	15073	15638
15657	15719	15783	16101	16564	16568
16650	17068	17150	17277	17420	17430
17515	17614	17721	17753	17773	18054
18144	18811	19014	19195	19298	19471
19545	19689	19723	19749	19820	19874
20009	20173	20421	20613	21121	21519
21739	21819	21832	21980	22083	22160
22167	22215	22331	22477	22687	23082
23161	23179	23414	24104	24174	24363
24429	24744	24751	24914	25071	25102
25176	25268	25324	25341	25444	25654
25665	25752	25781	25863	25964	26076
26134	26226	26296	26447	26474	26629
26686	26759	26864	26902	26923	27007
27010	27308	27521	27529	27616	27691
27722	27746	27910	28066	28548	28564
28918	29055	29057	29076	29079	29128
29305	29347	29614	29643	29668	29778
29999	30749	30916	30933	31323	31355
31368	31640	31724	31784	31848	32436
32701	32749	32958	33265	33275	33305
33400	33422	33435	33613	33654	33689
33958	34789	35109	35173	35187	35366
35506	35523	35650	35730	35949	36131
36142	36286	36312	36317	36362	36599
36653	36662	36683	36762	36804	36858
36899	36914	37609	37716	37939	38260
38346	38654	39117	39208	39683	39702
39965	40416	40521	40734	41020	41239
41245	41428	41527	41543	41563	41579
41592	41666	41767	41847	41873	41924
41931	41932	42173	42573	42624	42727
42818	42962	43135	43294	43663	43677
43857	43941	44268	44425	44543	44581
44766	45432	45626	45631	45772	45836
45954					

Serie *B* Rimborso delle obbligazioni da L. 200.

434	519	602	960	982	1162
2458	2536	3917	4177	4310	4953
5444	5513	5915	6592	6624	6655
6677	7253	8167	9105	9111	9170
9789	9834	11054	12087	13594	13638
13663	14099	14978	15044	15215	15728
15739	15764	15784	15998	16468	16672
18765	19100	19297	19757	19762	19992
21516	22236	22242	23686	23785	24140
24237	24779	24921	26614	27213	27435
29046	29262	29748	29844	30044	30659
31073	31928	32213	32253	32358	32462
32882	32898	32913	33064	33124	33978
34292	34873	35023	35250	35347	35798
36197	36399	36863	37413	39816	41078
41244	41463	41478	41626	41667	42049
42875	42914	43042	43192	43424	43892
43911	44071	44238	44301	44753	45716
45765	45824	46089	46244	46300	46327
46529	46604	46999	47020	47499	47920
48114	50202	51347	52121	52448	52708
52962	53127	53505	53611	53801	53919
54078	54125	54761	54846	54985	55175
55496	55511	55610	56442	56545	56689
56842	56892	58468	58653	59074	59659
59766	62424	63129	63527	63529	63577
63964	64333	64340	64413	65053	65432
65522	65977	66124	66141	66271	66510
66575	67205	67217	67287	67328	67329
67503	67527	67658	67803	67816	67900
68168	68192	68466	68924	69233	69721
69840	69971	70523	70817	71761	72807
72838	72856	73064	73132	73236	73285
73301	73574	73853	74115	74116	74199
74280	74508	74624	75114	75556	75623
75628	75890	76521			

Serie *C* Rimborso delle obbligazioni da L. 500.

768	1778	1873	2759	4478	4624
5053	5298	5319	5817	6263	6266
6718	6904	7191	7241	7532	7736
7961	7994	8073	8226	8306	8703
9304	9330	9429	9762	10008	10441
10702	10726	10727	11163	11216	11599
12472	12539	12611	12985	14385	14972
15514	16188	16221	17545	18007	18150

18195	18196	18568	19115	19421	19431
19613	20243	20466	20509	20802	20960
21131	21375	21391	21894	22600	22740
23065	23453	23620	23666	23758	24220
24650	24651	24899	24993	25889	26190
26289	26507	27589	—	—	—

Serie *D* – Rimborso delle obbligazioni da L. 1000.

23	635	3661	4669	5585	5829
6008	6145	6678	6878	6942	7290
7377	8031	9137	10353	13037	13502
15117	15242	15718	15772	15915	16224
17249	17633	17929	18222	18317	18414
18539	20200	20527	22116	22254	22577
22665	23711	23726	23863	24097	24249
24709	24794	25401	25839	26853	27082
27516	27533	27870	28204	28567	30004
31046	33253	34848	35220	35429	35675
37070	37582	37958	39017	39458	42077
42129	43215	43319	43519	43614	43791
44078	45071	45581	47726	50956	52039
52053	52377	52461	—	—	—

Le suddette obbligazioni sono rimborsabili dal 1° luglio 1931-IX.

Dal Palazzo S. Giacomo, 2 giugno 1931-IX.

Il Segretario generale: A. Canalini.

Il podestà: G. De Riseis Duca di Bovino.

(Avviso n. **19339**).

SOCIETA' LIGURE TOSCANA DI ELETTRICITA'

Anonima – Sede sociale in Livorno
Capitale L. 260.000.000 interamente versato

3° Ammortamento.

Elenco di n. 853 obbligazioni 6 % Società ligure toscana di elettricità, acquistate dalla Società direttamente sul mercato in conformità della facoltà riservata dall'art. 6 delle « Condizioni del prestito » e dovute al fondo di ammortamento il 1° giugno 1931, come risulta dal verbale notarile rogato dott. Baldassarre Conti dello stesso giorno registrato a Livorno il 2 giugno 1931, mod. I, vol. 148, n. 1662.

N. 108 titoli unitari: dal 38 al 52 - dal 150 al 151 – dal 390 al 399 – dal 1575 al 1600 – dal 3947 al 3955 – dal 3967 al 4004 – dal 4051 al 4058.

N. 65 titoli quintupli: dal 9113 al 9149 – dal 9525 al 9527 – il 9702 – dal 9717 al 9719 – il 10671 – il 10676 – dal 10705 al 10706 – dal 11335 al 11341 – dal 11965 al 11974.

N. 42 titoli decupli: dal 12982 al 12991 – dal 13185 al 13199 – dal 13832 al 13836 – dal 14085 al 14089 – dal 14611 al 14617.

La Direzione Generale.

(Avviso n. **19355**).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Estrazione dei titoli del prestito provinciale universitario.

Nel giorno 10 corrente sono state sorteggiate le cartelle distinte con i numeri:

47	62	65	79	107	111
172	248	372	409	431	589
598	770	780	—	—	—

Il pagamento dei titoli sorteggiati, previo deposito, sarà eseguito a partire dal 1° luglio p.v. presso il cassiere della provincia di Bologna « Cassa di risparmio di Bologna » piazza Nettuno n. 3.

Bologna, 12 giugno 1931-IX.

Il preside: avv. Umberto Turchi.

(Avviso n. **19387**).

SOCIETÀ FERRARESE PER TRAZIONE FORZA E LUCE

Anonima per azioni – Sede in Ferrara
Capitale sociale L. 1.500.000 interamente versato

18ª Estrazione delle obbligazioni ipotecarie.

Il giorno 11 giugno 1931 alla presenza del notaio dott. Giuseppe Leziroli, furono estratte da due urne distinte, secondo le prescrizioni di legge ed il piano di ammortamento, n. 51 obbligazioni portanti i seguenti numeri:

TITOLI UNITARI.

0517	0309	0374	0197	0008	0507
0049	0528	0335	0443	0519	—

TITOLI QUINTUPLI.

1025	0833	0924	1049	0787	0873
0786	1028	—	—	—	—

Il rimborso sarà effettuato a partire dal 1° ottobre p.v. dietro presentazione dei certificati alla cassa sociale Borgo S. Luca, Ferrara, e presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, succursale di Ferrara, via Cairoli.

Non sono ancora state presentate per il rimborso le obbligazioni unitarie portanti i numeri di certificato 0329 e 0469 estratte nell'anno 1930.

Il presidente: cav. dr. marchese Andrea Carlo Guidi di Bagno.

(Avviso n. **19392**).

SOCIETÀ ANONIMA PASTIFICIO VAL POLCEVERA

in Genova-Rivarolo

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle 77 obbligazioni ipotecarie 7 % 1928, estratte nella 2ª estrazione avvenuta il 12 giugno 1931 in Genova col ministero del notaro dott. Angelo Fasce.

3	5	6	7	8	45
62	65	66	68	97	142
155	156	157	169	172	173
174	208	213	233	235	250
276	277	294	303	329	330
350	351	353	389	397	417
442	467	468	478	482	486
487	508	510	520	524	572
593	594	599	602	652	653
654	663	682	692	726	727
737	775	776	794	850	864
874	894	905	913	914	973
983	997	998	999	1000	—

N.B. — Le suddette obbligazioni sono rimborsabili in L. 500 a decorrere dal 1° luglio 1931.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. **19460**).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE VALLI GRANDI VERONESI ED OSTIGLIESI

in Legnago

Estrazione di obbligazioni.

In relazione al piano di ammortamento del prestito di lire 3.200.000 emesso da questo Consorzio il 1° gennaio 1900, nel giorno di mercoledì 10 giugno 1931 si è proceduto all'estrazione delle 308 obbligazioni che usciranno di circolazione il 1° gennaio 1932.

Numeri delle obbligazioni estratte:

3	13	33	56	107	135
141	145	149	193	226	312
313	339	354	358	436	451
465	473	480	498	504	510
535	545	559	567	570	577
588	601	623	664	732	750
753	789	790	805	812	835
850	890	898	905	951	959
971	995	1027	1084	1149	1174
1188	1220	1254	1259	1279	1353
1380	1414	1423	1435	1437	1446
1447	1450	1459	1466	1485	1490
1534	1542	1554	1636	1660	1724
1731	1740	1742	1790	1805	1816
1837	1847	1850	1854	1909	1923
1954	1969	1973	1997	2003	2004
2042	2045	2049	2058	2065	2093
2107	2132	2153	2155	2192	2195
2219	2263	2266	2272	2278	2306
2372	2405	2425	2442	2452	2465
2471	2472	2517	2525	2554	2633
2665	2666	2676	2683	2709	2728
2782	2790	2791	2806	2839	2845
2855	2915	2936	3010	3051	3055
3060	3079	3082	3090	3145	3149
3194	3196	3230	3240	3257	3269
3276	3277	3321	3325	3330	3358
3365	3367	3372	3373	3379	3393
3443	3444	3528	3622	3660	3709
3738	3772	3779	3807	3814	3823
3847	3853	3882	3918	3956	3989
3991	4018	4045	4046	4048	4066
4074	4096	4107	4114	4122	4126
4209	4221	4243	4261	4262	4296
4302	4362	4377	4383	4396	4543
4554	4573	4588	4589	4596	4597
4601	4615	4621	4625	4629	4674
4714	4724	4752	4789	4794	4829
4833	4845	4854	4859	4861	4883
4896	4901	4921	4941	4955	4962
4980	4988	4994	5000	5027	5030
5039	5085	5086	5093	5094	5099
5110	5151	5211	5269	5346	5385
5402	5424	5443	5466	5500	5539
5573	5579	5592	5596	5610	5627
5669	5688	5696	5704	5711	5714
5726	5739	5743	5754	5782	5820
5834	5850	5858	5867	5871	5885
5913	5929	5932	5965	5991	6020
6063	6075	6080	6105	6135	6154
6161	6195	6214	6227	6257	6271
6298	6392	—	—	—	—

I portatori delle obbligazioni estratte potranno presentarle per il rimborso alla pari al 1° gennaio 1932 in Legnago e Verona presso l'esattore consorziale Cassa di risparmio di Verona e Vicenza e dipendenze della medesima ed in Venezia presso la spettabile Cassa di risparmio di Venezia.

Legnago, 11 giugno 1931-IX.

Il Presidente.

(Avviso n. 19463).

PREZZO L. 0.45

(3111401) - Roma, 1931-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 148 del 30 giugno 1931-IX

1087. — REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. **807.**

Nuovo regolamento di amministrazione per il Corpo della Regia guardia di finanza.

Numero di pubblicazione 1087.

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 807.

Nuovo regolamento di amministrazione per il Corpo della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1928, n. 797, portante modificazioni all'ordinamento amministrativo e contabile della R. Guardia di finanza, prorogato con R. decreto 12 maggio 1930, n. 717;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti i RR. decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, ed i RR. decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844, 13 febbraio 1927, n. 282, e 19 gennaio 1928, n. 26, portanti modificazioni al testo unico anzidetto;

Visto il regolamento di amministrazione del Corpo della R. Guardia di finanza, approvato con R. decreto 23 giugno 1898, n. 437;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative, concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per il R. Esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 giugno 1930, n. 983;

Ritenuta la necessità di sostituire il citato regolamento di amministrazione del Corpo della R. Guardia di finanza dell'anno 1898;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Al regolamento di amministrazione per la R. Guardia di finanza, approvato con R. decreto 23 giugno 1898, n. 437, è sostituito, a datare dal 1° luglio 1931 – Anno IX – il regolamento qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 174. — MANCINI.

Regolamento di amministrazione per il Corpo della R. Guardia di Finanza

---

TITOLO I.

AMMINISTRAZIONE DEL CORPO.

CAPO I.

Ordinamento della gestione legionale.

Art. 1.

Il comandante della legione ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa della legione stessa.

Può stabilire che determinati atti non siano resi esecutivi se non in seguito alla sua approvazione e può, in ogni caso, sospenderne l'eseguimento, riferendone subito al Comando generale, ed in caso d'urgenza provvedendo intanto sotto la sua personale responsabilità.

La gestione amministrativa di ciascuna legione è esercitata da un ufficiale superiore, che assume la denominazione di gestore ed ha alla sua dipendenza un ufficio di amministrazione.

Presso le scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali la funzione di gestore è esercitata dal comandante la scuola.

Art. 2.

Spetta al gestore:

a) richiedere all'ufficio di contabilità e di revisione del Comando generale i fondi occorrenti per il pagamento delle spese;

b) determinare i fondi da somministrare alle brigate, ai reparti al comando diretto di ufficiali ed agli ufficiali incaricati di speciali servizi;

c) provvedere, a norma delle presenti disposizioni, agli affitti, ai lavori, alle forniture, ai noleggi di galleggianti di proprietà privata, ai collaudi ed all'accettazione dei materiali;

d) delegare ufficiali al riconoscimento ed al ricevimento dei materiali acquistati o provenienti da altri magazzini;

e) disporre la vendita dei materiali fuori uso e dei quadrupedi riformati, sentito il parere della commissione di cui all'art. 23, quando trattasi di valore superiore alle L. 2000;

f) compiere, infine, ogni atto amministrativo che sia a lui deferito dalle presenti o da altre disposizioni o per delegazione del Ministero.

Tutte le disposizioni date dal gestore devono essere annotate su apposito registro dal gestore medesimo o — sempre sotto la sua personale responsabilità — da un ufficiale da lui delegato. Tali disposizioni devono, in ogni caso, essere firmate dal gestore e controfirmate, per conoscenza, dal capo dell'ufficio di amministrazione.

Art. 3.

L'ufficio di amministrazione si compone:

a) di un ufficiale, capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti;

b) di due ufficiali per i servizi di cassa, di magazzino e di matricola;

c) dei sottufficiali e del personale di truppa necessari per il funzionamento dell'ufficio.

Art. 4.

Sono attribuzioni dell'ufficio di amministrazione:

a) stabilire la previsione delle spese secondo la più rigorosa valutazione dei bisogni della legione;

b) provvedere alla esecuzione di tutte le disposizioni amministrative date dal gestore o deferite all'ufficio di amministrazione dalle presenti o da altre disposizioni;

c) curare la compilazione dei documenti pel pagamento degli stipendi e degli altri assegni spettanti agli ufficiali ed agli insegnanti, ed eseguire la revisione dei conti resi dai reparti.

Art. 5.

Il capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti è responsabile verso il gestore.

A lui incombe:

a) la vigilanza su ogni particolare di servizio, per assicurarsi che tutto proceda ordinatamente e per impedire qualsiasi infrazione alle norme di cui alle presenti disposizioni;

b) rappresentare, in tempo debito, al gestore i bisogni del servizio amministrativo;

c) dirigere il servizio contabile, assicurandosi specialmente della regolarità delle scritture e dei rendiconti a materie ed a denaro.

Quando ritenga che in una determinazione adottata od in una disposizione impartita dal comandante della legione o dal gestore, sussista qualche motivo di irregolarità deve indicare verbalmente al comandante od al gestore le prescrizioni legislative o regolamentari con cui, a parere suo, contrasterebbe l'attuazione del provvedimento, concretando ad un tempo una proposta di quelle determinazioni che potrebbero invece essere adottate. Nel caso in cui l'autorità che ha impartita la disposizione giudichi che essa debba ugualmente aver corso, il direttore dei conti dovrà compilare apposito rapporto scritto nel quale siano ripetute le ragioni già verbalmente esposte, e su tale rapporto l'autorità stessa apporrà il proprio ordine. Il rapporto medesimo sarà poi trascritto sul registro di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 6.

Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 hanno i seguenti incarichi: uno è adibito ai servizi di cassa e di matricola e l'altro al servizio di magazzino.

Spetta all'ufficiale addetto alla cassa e matricola di effettuare le riscossioni ed i pagamenti, in base ad ordini di riscossione e ad autorizzazioni di pagamento emessi dal gestore e controllati dal direttore dei conti; tenere il memoriale di cassa e le scritture riguardanti la gestione a danaro; tenere i ruoli della forza e degli stati di servizio ed ogni altro registro e documento matricolare, e coadiuvare il capo dell'ufficio di amministrazione.

Tutte le volte che sia possibile, tengono luogo di ordine di riscossione o di autorizzazione di pagamento i relativi documenti muniti delle formule prescritte per gli ordini e le autorizzazioni stesse.

Spetta all'ufficiale addetto al magazzino di tenere in carico i materiali in consegna al comando di legione, con l'obbligo di mantenerli in buono stato; curare le scritture e compilare i rendiconti.

Art. 7.

I comandanti di brigata, e quelli di reparti al comando diretto di ufficiale hanno l'obbligo di tenere e presentare i conti del proprio reparto; di rendere ragione e rispondere di quanto ricevono per il mantenimento, l'arredamento e l'equipaggiamento della truppa e per qualsiasi altra causa.

Art. 8.

Per l'esercizio della funzione amministrativa, il comandante di ciascuna scuola ha alla sua dipendenza un ufficio di amministrazione composto di due ufficiali, dei quali uno con le attribuzioni di cui agli articoli 3 lettera *a*) e 5, l'altro con le attribuzioni di cui agli articoli 3 lettera *b*) e 6 e dei sottufficiali e militari di truppa necessari per il funzionamento.

Al comandante spettano tutte le attribuzioni di cui all'articolo 2, nonchè le altre stabilite dal presente regolamento per il gestore.

Art. 9.

Gli atti amministrativi e le operazioni contabili presso le scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali, sono regolati e mandati ad effetto dai rispettivi comandanti, con norme analoghe a quelle seguite presso le legioni.

Tutti gli atti e i titoli giustificativi delle operazioni di cassa e di magazzino debbono essere firmati dal comandante della scuola e dagli ufficiali di contabilità.

Art. 10.

Quando il gestore debba sostituire il comandante della legione e quando sia assente per qualsiasi motivo, la carica di gestore viene assunta dall'ufficiale presente che lo segue immediatamente in grado ed anzianità. Alle sostituzioni nelle altre cariche in caso di assenza temporanea dei titolari, provvede il comandante della legione, e per gli ufficiali di contabilità di cui all'art. 8, il comandante della scuola.

Alle sostituzioni definitive per effetto di trasferimenti od altre cause per tutte le cariche suaccennate provvede il Comando generale.

Capo II.

Ufficio di contabilità e revisione.

Art. 11.

Presso il Comando generale della R. Guardia di finanza funziona un ufficio di contabilità e di revisione retto da un ufficiale superiore di amministrazione del R. Esercito in servizio permanente effettivo o richiamato dal congedo, ovvero da un ufficiale superiore della R. Guardia di finanza richiamato dal congedo.

L'ufficio stesso sarà formato con ufficiali e militari della R. Guardia di finanza.

Potranno esservi addetti anche funzionari appartenenti al ruolo delle Ragionerie centrali.

Art. 12.

Spetta all'ufficio di contabilità e di revisione:

a) tenere la contabilità speciale aperta all'ufficio di contabilità e di revisione del comando generale della R. Guardia di finanza presso la sezione di R. tesoreria provinciale di Roma;

b) richiedere le anticipazioni di fondi sui vari capitoli del bilancio per tutti gli enti della R. Guardia di finanza nei limiti delle assegnazioni loro fatte a norma degli articoli 39 e 40;

c) distribuire agli enti dipendenti i fondi loro assegnati giusta la precedente lettere *b*);

d) disporre eventuali pagamenti a creditori degli enti dipendenti;

e) tenere il conto delle assegnazioni avute per gli enti dipendenti e delle relative erogazioni fatte ai medesimi;

f) eseguire la revisione delle contabilità in contanti rese dagli enti dipendenti, e vigilare la regolare e tempestiva resa dei conti;

g) disimpegnare quegli altri incarichi di ordine contabile che gli vengono affidati.

Art. 13.

L'ufficio di contabilità e di revisione, sulla base dell'apposita contabilità che la sezione di R. tesoreria invia trimestralmente, rilascia la dichiarazione che i pagamenti eseguiti nel trimestre precedente corrispondono a quelli ordinati.

Art. 14.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale sono validi sino al 25 luglio successivo all'esercizio finanziario in cui sono stati emessi. Quelli non pagati entro tale termine si intendono annullati e il loro importo è dedotto dalla contabilità.

Le somme rimaste da pagare per effetto dell'annullamento di cui al comma precedente sono soddisfatte, su domanda del creditore, con l'emissione di un nuovo ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale.

Art. 15.

L'ufficio di contabilità e di revisione rende trimestralmente conto delle aperture di credito ricevute sul bilancio mediante unico rendiconto, distinto per capitoli, in cui dimostra: a debito le aperture di credito ricevute ed introitate alla contabilità speciale; a credito le somme passate ai comandi legionali, e quelle pagate direttamente ai creditori.

Detto rendiconto, riveduto dall'ufficio amministrativo del Comando generale è trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero non oltre il 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi.

Art. 16.

La firma e la responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni indicate all'art. 12, spettano al capo dell'ufficio di contabilità e di revisione.

Art. 17.

L'ufficio di contabilità e di revisione non ha ingerenza nell'amministrazione del fondo della massa del Corpo, per la quale si osserveranno le disposizioni del titolo II del presente regolamento.

Art. 18.

Per il pagamento dei premi di rafferma alla massa del Corpo e per le spese derivanti da contratti stipulati od approvati dal Ministero per appalti, forniture, fitto di locali, ecc., saranno osservate le norme della legge e del regolamento per l'amministrazioni del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Le stesse norme valgono per i contratti approvati dai comandi di legione nei casi che saranno stabiliti dal Ministero.

Capo III.

Responsabilità amministrativa.

Art. 19.

Prima che sia dato corso ad un atto qualsiasi che importi inizio di liti giudiziarie, le quali impegnino o possono impegnare gli interessi dell'amministrazione, è obbligo del comandante della legione o del comandante della scuola di riferirne al Comando generale.

Art. 20.

Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati in forza del presente regolamento o di altre disposizioni regolamentari, nonchè di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato dalla loro opera, e ne rispondono secondo la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato:

a) il gestore;

b) i componenti dell'ufficio di amministrazione;

c) ogni altro ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, che abbia maneggio di denaro o di materiale.

Art. 21.

La responsabilità amministrativa, attribuita alle varie cariche, è personale ai rispettivi titolari, i quali sono pure responsabili dell'opera delle persone di cui si valgono anche se sono autorizzati ad affidare a queste denaro, cose od attribuzioni.

Coloro che per effetto di responsabilità amministrativa abbiano dovuto rifondere somme all'amministrazione per danni prodotti dal fatto di altra persona, possono rivalersi a termini di legge, ma all'infuori di ogni ingerenza dell'amministrazione.

Art. 22.

Le mancanze, i deterioramenti e le diminuzioni di denaro o di materiali avvenuti per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, sono ammessi a discarico dei consegnatari quando tali cause vengono riconosciute nei modi appresso stabiliti, ed è comprovato che il danno non sia da attribuirsi al fatto, omissione o negligenza.

Le diminuzioni attribuibili a cali naturali che eccedono i limiti stabiliti da speciali regolamenti o dal Ministero, devono essere riconosciute come le perdite per causa di forza maggiore.

I quadrupedi sani ed in buono stato di nutrizione, colpiti da lesione inguaribile, ma senza dannosa influenza sulla salubrità delle carni, possono essere ceduti, dopo sentito il parere del sanitario municipale, ai rivenditori di carne equina, a prezzo da convenirsi. La vendita deve essere autorizzata dal comandante di legione.

Il ricavato della cessione viene versato in conto entrate del Tesoro.

Art. 23.

Ogni qualvolta avvengono sottrazioni, perdite od avarie di qualsiasi natura, chi è tenuto a risponderne ne informa il superiore diretto, il quale ne riferisce al comandante della legione.

Questi in base a tale referto, o di sua iniziativa quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, ed ove la presunta entità del danno superi le L. 2000, nomina una commissione, composta di tre ufficiali almeno, e da lui stesso presieduta, per stabilire se le mancanze o le avarie siano, o non, avvenute per cause di forza maggiore, e se vi fu negligenza od omissione da parte del consegnatario.

Per le sottrazioni, perdite ed avarie, che si verificano nelle officine e nelle stazioni del naviglio, la commissione deve essere costituita di due ufficiali e del direttore tecnico a meno che questi non sia responsabile. In questo caso — in sua vece — dovrà far parte della commissione l'ufficiale della R. Marina dirigente il servizio naviglio presso il Comando generale.

Per la valutazione dei quadrupedi perduti (abbattimento perchè colpiti da morbo, o da lesioni inguaribili, riformati, ecc.) la commissione sarà composta di due ufficiali del Corpo e di un ufficiale veterinario militare o civile

Pei danni il cui importo si presume non superiore a L. 2000, l'accertamento è fatto dal comandante della legione.

Nel caso in cui la responsabilità possa estendersi al comandante della legione, questi ha l'obbligo di riferirne al Comando generale, che nomina apposita commissione, ed al quale saranno rimessi gli atti d'inchiesta per il successivo inoltro al Ministero.

Art. 24.

La commissione, o il comandante della legione, esaminate le circostanze del fatto, determina i danni ed il loro importo e formula giudizio, in apposita relazione, se i danni stessi sono da imputarsi, ed in quale misura, a causa di forza maggiore.

Sono in ogni caso compilate distinte relazioni secondo che i danni riguardino denaro o materiali.

Pei materiali, le relazioni sono distinte, secondo le varie specie: oggetti di corredo, di casermaggio, viveri di riserva, quadrupedi, ecc.

Art. 25.

Riconosciuta la causa di forza maggiore, le relazioni della commissione, o del comandante, corredate dai documenti, sono trasmesse al Ministero: il quale — se ritiene raggiunta la prova — emette il decreto di scarico a norma del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e in caso contrario dispone perchè si proceda alla costituzione in debito di cui all'articolo seguente.

L'addebito per mancanza o deterioramento di materiali presi in carico è in massima, commisurato al prezzo col quale i materiali stessi figurano nelle scritture. Però per i materiali che, agli effetti contabili sono considerati come nuovi, fino a che non siano diminuiti dal carico, l'addebito può dal Ministero essere ridotto in relazione alla diminuzione di valore che, per effetto dell'uso fattone, si possa fondatamente attribuire ai materali mancanti o deteriorati.

Analogamente il Ministero può aumentare lo addebito quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo superiore a quello di carico.

Per i materiali che non sono presi in carico, l'addebito è fatto normalmente al prezzo di acquisto o, altrimenti, a quello che possa essere loro attribuito.

Art. 26.

Salvo il procedimento di cui agli articoli precedenti, pei casi in cui si deve accertare se i danni dipendono da causa di forza maggiore, la costituzione in debito per effetto di responsabilità amministrativa è dichiarata:

a) dal Ministro delle finanze per gli ufficiali generali e pei comandanti di legione;

b) dal comandante generale per i gestori e per qualsiasi altro responsabile.

Contemporaneamente alla dichiarazione di addebito, viene autorizzata la diminuzione del carico dei materiali perduti od avariati.

Art. 27.

Tutti i militari, di cui agli articoli 20 e 26, tenuti responsabili di danni accertati in via amministrativa, possono — anche prima che sia pronunciata condanna dalla Corte dei conti — essere assoggettati alla ritenuta del quinto dello stipendio e degli assegni equivalenti valutati al netto, oppure al quinto della pensione o delle indennità che tengono luogo di pensione, pure valutate al netto.

Concorrendovi circostanze speciali, la ritenuta può, dall'autorità che ha determinato l'addebito, essere ridotta anche al disotto del limite massimo stabilito dalla legge per la contabilità generale dello Stato.

Contro i responsabili che non accettano gli addebiti, si provvede, per cura del Ministero, a denuncia alla Procura generale della Corte dei conti.

Art. 28.

Nei casi di reati contro la proprietà, ed in tutti gli altri nei quali siavi fondato sospetto di dolo, il comandante della legione, oltre al procedimento di cui all'art. 23, dovrà darne denuncia all'autorità giudiziaria e riferirne al Comando generale.

Capo IV.

Servizio di cassa.

Art. 29.

Per la custodia dei fondi e dei titoli di valore, le legioni e le scuole sono provvedute di casse ferrate a più serrature di congegno differente.

Se il Corpo è provvisto di due casse, una di riserva e l'altra corrente, le chiavi sono tenute:

quelle della cassa di riserva: una dal gestore, una dal capo dell'ufficio d'amministrazione e direttore dei conti e l'altra dall'ufficiale addetto ai servizi di cassa e matricola;

quelle della cassa corrente: una dal capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti e l'altra dall'uffciale di cui sopra.

Se il Corpo ha una sola cassa questa deve essere munita di « tesoretto » che funzioni da cassa di riserva; la chiave del tesoretto è tenuta dal gestore e le altre dal capo dell'ufficio di amministrazione e dall'ufficiale di cassa e matricola.

Ogni introduzione od estrazione di fondi o di valori dev'essere eseguita con l'intervento di coloro che tengono le chiavi delle casse e registrata nell'atto stesso in cui si compie l'operazione.

Non può affidarsi più di una chiave della stessa cassa alla stessa persona, nè possono le chiavi essere scambiate tra gli ufficiali che rispettivamente le hanno in consegna, dovendo ciascuno di essi conservare sempre la propria.

Ove per ragioni di malattia, di servizio, o per àltra causa il consegnatario non possa intervenire personalmente alla apertura della cassa, rimette la chiave ad altro ufficiale di sua fiducia, con incarico di rappresentarlo e sottoscrivere sul registro le dichiarazioni come delegato.

Quando uno dei consegnatari delle chiavi abbia ad assentarsi o cessi dalle funzioni, deve consegnare le chiavi all'ufficiale destinato a sostituirlo, previo riscontro dei fondi esistenti nella cassa cui la chiave si riferisce. L'eseguita verifica deve risultare sul registro di cassa.

Nelle casse non possono essere custoditi titoli, valori o documenti non pertinenti all'amministrazione, all'infuori degli oggetti di valore dei militari defunti di cui all'art. 73.

Nella cassa corrente non devono esistere mai fondi per un importo maggiore di L. 10.000, salvo quando occorra predisporre pagamenti da eseguirsi in giornata per somma maggiore.

Il capo dell'ufficio di amministrazione deve promuovere il passaggio dei fondi dalla cassa di riserva alla cassa corrente ed il riversamento nella cassa di riserva dei fondi esuberanti in maniera che alla chiusura serale, la rimanenza nella cassa corrente non ecceda i limiti di cui al precedente capoverso

Spetta al comandante della legione di prendere le misure necessarie per la vigilanza e sicurezza delle casse; egli è personalmente responsabile di ogni evento, imputabile a difetto di cura o di previdenza.

Tutte le riscossioni ed i pagamenti sono dimostrati sul giornale di cassa, tenuto dal direttore dei conti.

Le operazioni che interessano la cassa di riserva sono annotate sul « registro dei fondi depositati nella cassa di riserva », custodito nella cassa stessa e destinato a tenere in evidenza quanto in ogni momento in essa trovasi.

Ogni operazione va firmata sul registro da tutti i consegnatari delle chiavi.

Art. 30.

Al termine di ogni mese e sempre nel caso di cambiamento dell'ufficiale incaricato del servizio di cassa, il gestore, assistito dal direttore dei conti, deve eseguire la verifica alla cassa ed alle relative scritture.

Oltre alla constatazione del denaro, la verifica deve estendersi a tutti i valori di altra specie in consegna del predetto ufficiale.

Le operazioni di verifica si fanno constare sui registri di cassa e sul registro di cui all'art. 2.

Art. 31.

Le verifiche ordinarie alle casse dei comandi di brigata si effettuano in occasione delle ispezioni periodiche prescritte dal regolamento di servizio.

Quelle alle casse dei reparti al comando diretto di ufficiali, vengono eseguite dai superiori gerarchici in occasione dei loro ordinari controlli.

In tale occasione i comandanti di cui al comma precedente si accerteranno della regolarità di tutti i pagamenti e degli adempimenti previsti dall'art. 73.

Se dalle verifiche risultano abusi, irregolarità o deficienze, il comandante che ha eseguita la verifica ne riferisce al comandante la legione per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 32.

Quando — all'atto della verifica — non sia possibile accertare le cause di eventuali eccedenze, è preso carico del loro importo nelle scritture, con apposito ordine di riscossione, e si provvede per il versamento della somma in Tesoreria, a titolo di deposito provvisorio.

Art. 33.

Per l'esazione degli ordinativi sulle contabilità speciali, dei vaglia del tesoro, dei mandati e degli ordini di accreditamento, i titolari di essi sono provveduti di apposito libretto di riscossione che vale a farli riconoscere dall'ufficio incaricato del pagamento nel caso che si presentassero in persona a riscuotere.

Gli enti o le persone, a cui favore i titoli sono rilasciati, possono, sotto la loro personale responsabilità, delegare a riscuotere e quietanzare i titoli stessi, altri ufficiali munendoli all'uopo del libretto di riscossione.

La delegazione, da farsi risultare sul libretto stesso, non deve essere data come funzione permanente, bensì volta per volta per ogni singolo caso.

Gli ufficiali incaricati debbono assistere alla introduzione delle somme riscosse nella cassa di riserva e apporre la loro firma sul registro di cui al precedente art. 29.

Art. 34.

Quando si abbiano ad esigere somme che, in complesso non superino L. 25.000, basta sia incaricato della riscossione un solo ufficiale; per la riscossione di somme superiori, i delegati sempreché non vi ostino esigenze di servizio, devono essere due, e, quando motivi di servizio non permettono di delegare due ufficiali, si deve farne dichiarazione, oltre che sull'atto di delegazione, sull'avviso di cui all'articolo seguente.

Quando abbiano a portarsi somme in Tesoreria, sia per acquisti di vaglia del Tesoro, sia per versamenti a titolo d'entrate eventuali o per cambio di biglietti di grosso taglio, se le somme stesse non superino le L. 25.000, può essere delegato al versamento un solo ufficiale; se superino questi limiti, i delegati sempre che non vi ostino esigenze di servizio, debbono essere due.

Art. 35.

Ogni qualvolta debbasi fare la riscossione di ordinativi sulle contabilità speciali e di altri titoli di spese, se ne deve preavvisare la sezione di R. Tesoreria, incaricata del pagamento, coll'inviarle, staccandolo dal libretto di riscossione, apposito avviso, il quale perciò non può mai essere consegnato agli stessi ufficiali incaricati della riscossione. Nell'avviso deve essere indicato il nome degli ufficiali medesimi.

Tanto gli avvisi, quanto gli atti per la riscossione come quelli di delegazione, devono essere sottoscritti dagli ufficiali a favore dei quali i titoli sono rilasciati e muniti del bollo di ufficio: debbono inoltre portare la firma delle persone incaricate della esazione.

Tutte le firme debbono essere apposte per esteso, cioè col nome e cognome.

In uno stesso atto di riscossione o di delegazione possono essere compresi più ordinativi, mandati, vaglia, buoni su ordini di accreditamento; ma non promiscuamente titoli di diversa specie.

Art. 36.

Nessun ordinativo od altro titolo di spesa può essere soddisfatto se non venga contemporaneamente presentato il libretto di riscossione.

Gli uffici incaricati del pagamento staccano dal libretto di riscossione l'atto di delegazione o di riscossione per porlo a corredo del titolo o dei titoli pagati; ed imprimono sulla bolletta madre il bollo di ufficio con la dicitura « pagato » o vi appongono, se non siano provvisti di bollo, la dichiarazione di pagato, convalidandola con la firma del titolare e ponendovi la data di pagamento.

Art. 37.

Il libretto di riscossione in uso è custodito nella cassa di riserva della legione, nè può essere estratto che quando occorra staccarne gli avvisi da trasmettersi alla sezione di R. Tesoreria o debba essere affidato agli ufficiali incaricati della esazione. Nello stesso modo sono pure custoditi i libretti dati in iscorta.

Avvenendo che, dopo rilasciato un titolo per la riscossione, questa non abbia potuto aver luogo subito, il titolo ed il libretto devono di nuovo essere immediatamente depositati nella cassa forte.

Art. 38.

Per ogni somma introitata l'ufficiale incaricato del servizio di cassa rilascia quietanza, staccata dal bollettario a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio.

Le quietanze per essere valide, devono portare anche la firma del capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti.

Per la tenuta del bollettario e l'emissione delle quietanze sono osservate le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

CAPO V.

Norme per il pagamento delle spese.

Art. 39.

Il Comando generale somministra le somme occorrenti per tutti i reparti della Regia Guardia di finanza mediante or-

dini di accreditamento sui vari capitoli di bilancio, commutabili in quietanza a favore della contabilità speciale, aperta — nella sezione di R. Tesoreria provinciale di Roma — all'ufficio di contabilità e revisione del Comando generale stesso.

Art. 40.

L'ufficio di contabilità e revisione provvede per la somministrazione dei fondi necessari alle legioni, mediante ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui all'articolo precedente emessi a favore dei responsabili della cassa di riserva.

I gestori delle legioni con i fondi così avuti, provvedono alle anticipazioni ai reparti dipendenti, servendosi, ove occorra, per la distribuzione dei vaglia e dei fondi, dei comandi retti da ufficiali.

I fondi, alle legioni, sono somministrati mensilmente in relazione alla previsione annua delle spese, approvata dal Comando generale.

Nel mese di fabbraio le legioni in base alle risultanze del primo semestre, propongono la rettificazione della previsione stessa.

Art. 41.

I rendiconti delle spese eseguite con le anticipazioni sulla contabilità speciale, corredati dei documenti giustificativi sono resi trimestralmente dai gestori, e trasmessi all'Ufficio di contabilità e di revisione presso il Comando generale per la prescritta revisione.

La Ragioneria centrale del Ministero esegue sui detti rendiconti i riscontri che ritenga necessari e provvede per l'inoltro di essi alla Corte dei conti.

Per le spese fatte con le anticipazioni ricevute da altre amministrazioni, le legioni compilano distinti rendiconti.

I comandanti di brigata e quelli di reparto al comando diretto di ufficiale che hanno ricevuto anticipazioni, trasmettono entro il 5 di ogni mese, alla legione, copia del giornale di cassa relativo al mese precedente, corredato dei documenti giustificativi.

I detti comandanti inscrivono nel loro giornale tutte indistintamente le riscossioni ed i pagamenti eseguiti.

Il riscontro delle contabilità dei comandi di brigata e dei reparti suddetti è affidato agli uffici di amministrazione della legione, ed in particolare ai direttori dei conti.

La legione provvede alla imputazione delle varie partite ai capitoli di bilancio cui si riferiscono.

Art. 42.

I pagamenti si effettuano al netto di qualsiasi ritenuta, tassa di quietanza compresa, e nella somma arrotondata, in base ad appositi prontuari.

La Ragioneria del Ministero provvede pel versamento globale di tutte le ritenute mediante accertamenti presuntivi, sullo stanziamento di ciascun capitolo.

Art. 43.

L'ufficiale incaricato del servizio di cassa si attiene, per i pagamenti, alle norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 44.

I pagamenti fuori sede, per i quali non sia opportuno provvedere con ordinativi di contabilità speciale da emettersi dal Comando generale ed intestati ai creditori, a norma della lettera *d*) del precedente art. 12, si effettuano a cura degli enti dipendenti esclusivamente con vaglia postali o col versamento al conto corrente postale intestato al creditore o con vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia, a meno che il creditore non abbia chiesto esplicitamente ed a suo rischio e pericolo, con richiesta autenticata, il pagamento mediante assegni di altra banca.

Quando i pagamenti siano effettuati mediante vaglia od assegno, questo è intestato al creditore, e trasmesso, con lettera raccomandata, dal capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti, il quale appone sul documento giustificativo della spesa (fattura, foglio paga, ecc.) con dichiarazione da lui firmata, la data ed il numero del vaglia, nonchè il nome dell'istituto bancario.

Tale dichiarazione con la ricevuta di spedizione della lettera o con l'annessa ricevuta del vaglia postale o di versamento al conto corrente postale, tiene luogo della quietanza del creditore, fino a che non pervenga la regolare ricevuta.

CAPO VI.

Immobili.

Art. 45.

Per ogni stabile occupato dalla R. Guardia di finanza viene designato un consegnatario responsabile nella persona di un ufficiale o sottufficiale.

La nomina è fatta dal comando di legione e non dispensa i consegnatari dalle loro ordinarie funzioni o dagli incarichi speciali di cui fossero rivestiti.

Non possono essere consegnatari i gestori, i direttori dei conti, i comandanti delle scuole e dei circoli e, per le caserme fuori della sede del comando della legione allievi, i comandanti dei battaglioni.

Art. 46.

Di ogni immobile in uso della R. Guardia di finanza, deve essere redatto, al momento della occupazione, uno stato descrittivo in tre esemplari, dei quali uno sarà trasmesso al Comando generale e gli altri due saranno conservati dal comando della legione e del circolo, da compilarsi secondo le istruzioni ministeriali.

Gli stati debbono essere sostituiti da nuovi, quando nell'edificio siano state eseguite radicali opere di trasformazione o di restauro tali da modificarne la consistenza e la distribuzione, il numero e la capacità dei vari locali che lo costituiscono.

Art. 47.

La consegna ed il passaggio di consegna sono resi effettivi con la compilazione di verbali firmati dal consegnatario cessante e dal consegnatario subentrante, nei quali, facendo riferimento allo stato descrittivo, dovrà esporsi lo stato di manutenzione degli immobili indicando gli eventuali guasti o degradazioni riscontrati.

Il consegnatario ha l'obbligo di rilevare le manomissioni ed i danni che possono verificarsi, ricercarne ed accertarne le cause ed i responsabili, e di riferirne al comando da cui dipende.

Art. 48.

La manutenzione degli stabili demaniali in uso del Corpo è affidata al gestore.

I lavori per la manutenzione straordinaria sono autorizzati dal Comando generale.

Quando trattasi di lavori urgenti per riparare guasti improvvisi o prevenire danni maggiori, il comandante della le-

gione ha facoltà di provvedere, dandone immediato avviso al Comando generale.

Per la manutenzione ordinaria dei locali demaniali e di quelli privati presi in fitto, pei quali l'amministrazione si sia assunta l'obbligo della manutenzione, è determinata dal Comando generale una somma annuale, nei limiti della quale il gestore deve contenere le spese relative.

Le piccole riparazioni di cui all'art. 1604 del Codice civile per gli alloggi degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa aventi famiglia sono a carico degli utenti.

Art. 49.

Possono eseguirsi in economia i lavori di manutenzione dei fabbricati in base ad autorizzazione del gestore quando non importino una spesa superiore a L. 2000, o del Comando generale quando eccedano tale somma.

I progetti di tali lavori devono essere sottoposti all'esame preventivo dell'ufficio tecnico di finanza quando interessino la stabilità dei fabbricati od importino una spesa superiore a L. 500.

I conti finali dei lavori stessi superiori a L. 1000 devono essere liquidati dall'ufficio tecnico di finanza e per quelli di somma superiore a L. 2000, o che interessino la stabilità dei fabbricati, deve essere rilasciato certificato di regolare esecuzione dall'ufficio stesso.

Quando i lavori compiuti importino una spesa superiore a L. 2000 i conti finali sono soggetti anche alla revisione della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 50.

Salvo i casi nei quali il Ministero ritenga di provvedere direttamente, l'affitto dei locali ad uso di caserma, uffici, magazzini può essere autorizzato dal gestore per il periodo di un anno, quando trattasi di rinnovazione ovvero di assunzione in affitto di nuovi locali a condizioni non più onerose del contratto precedente e semprechè la spesa annua non ecceda la somma di L. 5000.

Le proposte di nuovi affitti di caserme devono essere precedute da ricognizioni del comandante del circolo per accertare se le condizioni dell'immobile corrispondono alle esigenze della brigata.

Per la stipulazione ed approvazione dei contratti valgono la norme di cui all'art. 130 del presente regolamento.

Art. 51.

Le caserme devono essere situate in luoghi sani, adatti per la sorveglianza e, possibilmente, provviste di due uscite.

Per le esigenze disciplinari e di servizio sono da stabilirsi in case ove non abitino famiglie; e qualora ciò non si possa ottenere, non devono mai trovarsi sotto il medesimo tetto, caffè, osterie, od altri simili luoghi di pubblico convegno.

Comunque non possono essere in comunicazione con private abitazioni e devono avere un ingresso separato da quello degli altri inquilini.

Art. 52.

Gli ufficiali ed in genere tutti i comandanti di reparto, vigilano per la buona conservazione dei locali e dei beni mobili, promuovono le necessarie disposizioni amministrative e disciplinari; e rispondono in proprio di ogni negligenza.

Coloro che arrecano guasti ai locali, ai mobili e agli altri materiali esistenti presso gli uffici, magazzini e caserme, o smarriscano armi od altri oggetti avuti in consegna ne rispondono in proprio.

Capo VII.

Mobili.

Art. 53.

Le dotazioni dei mobili, delle armi, buffetterie e munizioni, dei quadrupedi e dei mezzi di trasporto a trazione animale e meccanica, sono stabilite dal Comando generale.

Il materiale costituente tali dotazioni non può essere trasportato da uno ad altro ufficio o reparto, senza la preventiva autorizzazione:

a) del gestore nell'àmbito della legione;

b) del Comando generale nei passaggi fra le legioni.

Art. 54.

Agli acquisti, rinnovazioni e riparazioni dei mobili, arredi, attrezzi ed in genere di tutti i materiali costituenti le dotazioni ed alla manutenzione delle armi e buffetterie, provvede il gestore quando la spesa non superi le L. 1000.

Per le spese maggiori dovrà richiedersi l'autorizzazione del Ministero.

I progetti di acquisto e le parcelle di spesa dovranno essere sottoposti al preventivo esame dell'ufficio tecnico di finanza quando la spesa superi le L. 500.

Gli acquisti, le rinnovazioni e le riparazioni del carreggio, bardature, finimenti ed accessori, e la fornitura dei foraggi e della paglia debbono possibilmente eseguirsi presso stabilimenti o enti militari.

Sono a carico del Ministero della guerra le somministrazioni delle munizioni per le esercitazioni di tiro al bersaglio e per le mitragliatrici.

Le riparazioni alle armi debbono essere affidate ad armaiuoli militari o del Corpo, in tutte le località ove ciò sia possibile

La manutenzione e le riparazioni delle armi e delle buffetterie sono a carico dell'amministrazione, tranne quando i guasti debbono attribuirsi ad incuria del personale, nel qual caso si provvede a spese dei responsabili.

Le riparazioni delle mitragliatrici sono sempre a carico dell'amministrazione della guerra, tranne i casi di responsabilità personali, di cui al comma precedente.

Art. 55.

Presso ciascun comando di gruppo, di legione, di circolo, di battaglione e presso i comandi delle scuole, presso gli uffici tecnici navali ed i comandi delle stazioni naviglio debbono essere designati i consegnatari responsabili:

a) della mobilia, degli utensili, delle pubblicazioni e di quanto altro costituisce l'arredamento degli uffici;

b) della custodia dei quadrupedi, con l'obbligo della tenuta del ruolo nel quale debbono essere indicati le provenienze ed i dati segnaletici di ciascun quadrupede;

c) del carreggio, delle bardature, dei finimenti ed accessori.

I comandanti di compagnia dipendenti dalle legioni territoriali sono consegnatari oltre che dei materiali esistenti nel proprio ufficio anche di quelli che trovansi presso i dipendenti comandi.

I comandanti di reparti minori, sono a loro volta, responsabili dei materiali che hanno in custodia.

I comandanti delle stazioni naviglio sono consegnatari dei materiali esistenti nelle officine, e debbono tenere l'inventario ed il registro di entrata e di uscita per categoria. Essi sono inoltre responsabili dei materiali in carico alle stazioni; anche se la custodia o l'uso siano affidati al personale di bordo o di officina.

Sono considerati custodi responsabili verso i consegnatari:

a) i comandanti di bordo ed i padroni, per lo scafo e relativi accessori e per tutti i materiali di coperta;

b) i direttori ed i conduttori di macchina, i motoristi e gli elettricisti, rispettivamente per i materiali di macchina, per i motori, e per i materiali elettrici;

c) i capi officina, per i materiali di officina, di scalo e di magazzino.

Art. 56.

Tutti indistintamente i consegnatari debbono tenere l'inventario ed il giornale di entrata e di uscita e debbono rendere altresì il conto amministrativo. Un esemplare dell'inventario deve essere tenuto dall'ufficio legionale di amministrazione.

Sono tenuti a rendere il conto giudiziale i consegnatari dei seguenti magazzini, che hanno gestione di entrate e di uscite: magazzini centrali, magazzini legionali, magazzini delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali e delle stazioni naviglio.

I conti giudiziali, compilati secondo le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato, debbono essere trasmessi alla ragioneria del Ministero muniti del certificato di benestare del capo dell'ufficio di amministrazione e direttore dei conti.

Le modalità da osservarsi per la contabilità del patrimonio mobile saranno stabilite nelle istruzioni da approvare con decreto ministeriale.

Art. 57.

Nel caso di passaggio di gestione o di cambiamento di comandante nei reparti, deve compilarsi un verbale di consegna nel quale si indicano soltanto le risultanze sommarie delle scritture e le differenze tra gli oggetti in carico e quelli esistenti e gli eventuali deterioramenti.

Il processo verbale di consegna è compilato in triplice originale e firmato dal cedente e dal subentrante. Un esemplare è conservato dal cessante, uno dal subentrante ed il terzo è rimesso al comando di legione per i provvedimenti di sua competenza in caso di divergenze o di contestazioni.

Quando il nuovo comandante non giunga in tempo per ricevere la consegna, questa viene fatta, con le suddette formalità, all'ufficiale o sottufficiale che assume provvisoriamente il comando.

Nel caso di passaggio di consegna tra gli ufficiali addetti ai magazzini centrali ed ai magazzini legionali, sarà delegato a presenziare le relative operazioni:

a) il gestore od il direttore dei conti per le consegne presso i magazzini legionali;

b) l'ufficiale superiore di commissariato addetto al Comando generale per le consegne presso i magazzini centrali.

Art. 58.

I materiali che devono essere sostituiti, quando siano utilizzabili, sono dichiarati fuori servizio, altrimenti sono dichiarati fuori uso. Le dichiarazioni vengono fatte dalla Commissione di cui all'art. 23 e il relativo atto deve contenere le ragioni che giustificano il provvedimento.

I materiali dichiarati fuori servizio, in rapporto alla loro primitiva destinazione, possono essere classificati ed assunti in carico nella categoria concernente il servizio pel quale siano utilizzabili. Quando i materiali vengono venduti o ceduti a pagamento, il relativo importo è versato in conto entrate del Tesoro.

I materiali dichiarati fuori uso sono venduti ed il ricavato dalla vendita è versato in conto entrate del Tesoro. Se non possono essere venduti immediatamente, vengono assunti in carico a peso o a volume, come materiali di disfacimento.

Art. 59.

Con visite ai magazzini, da eseguirsi entro il mese di gennaio e di luglio, il gestore si assicura che siano osservate le cautele necessarie per la buona conservazione dei materiali e si accerta, mediante ricognizione, della esistenza degli oggetti in conformità alle scritture.

Riscontrando abusi, irregolarità o deficienze, provvede a norma dell'art. 23.

CAPO VIII.

Casermaggio.

Art. 60.

Il servizio del casermaggio è gestito in economia, con le norme stabilite dal presente regolamento.

L'acquisto dei materiali di casermaggio è disposto dai gestori legionali fino all'importo di L. 1000. Per spese superiori è necessaria l'autorizzazione del Ministero. Quando la spesa superi le L. 500, si provvede come al terzo comma dell'art. 54.

Per i rifornimenti e le sostituzioni funziona presso ogni legione un magazzino di deposito. Una dotazione di oggetti di casermaggio può anche essere costituita presso i comandi di compagnia per far fronte ai bisogni più urgenti.

Alla diretta dipendenza del Comando generale funziona un magazzino centrale, al quale è annesso un laboratorio per le necessarie confezioni e riparazioni.

Art. 61.

I comandanti di compagnia, in base alle assegnazioni annuali fatte dal gestore, provvedono alla lavatura periodica della biancheria; alla stagnatura dei rami; alla fornitura delle stoviglie e delle scope, allo spurgo degli effetti lettereeci da effettuarsi normalmente ogni biennio od a periodo più breve quando ne sia riconosciuta la necessità per le condizioni locali o per casi eccezionali; ed alle altre operazioni di manutenzione generale.

Art. 62

Consegnatario del magazzino centrale del casermaggio e dell'annesso laboratorio è l'ufficiale ad esso preposto.

Consegnatari degli oggetti di casermaggio esistenti presso il magazzino della legione e delle scuole allievi ufficiali ed allievi sottufficiali è l'ufficiale incaricato dei servizi di magazzino.

I comandanti di battaglioni allievi e delle scuole alpina e nautica sono consegnatari del materiale di casermaggio assegnato ai rispettivi reparti.

I comandanti di compagnia delle legioni territoriali sono consegnatari del materiale di casermaggio esistente presso il proprio comando e presso le dipendenti brigate.

I comandanti di reparti minori sono responsabili dei materiali che hanno in custodia.

Art. 63.

Le dotazioni dei materiali di casermaggio sono determinate dal comando della legione, in rapporto alla forza presente al reparto.

Gli spostamenti dei materiali sono disposti:

a) dal gestore nell'àmbito della legione;

b) dal Comando generale tra una ed altra legione.

CAPO IX.

Servizio sanitario.

Art. 64.

Il servizio sanitario è disciplinato dalle vigenti norme legislative e — per la parte amministrativa — da quelle del presente regolamento.

Art. 65.

È consentito ai sottufficiali ed appuntati ammogliati, conviventi con le famiglie, di farsi curare in casa propria a loro spese; tuttavia per esigenze di carattere disciplinare o per la natura o gravità della malattia, anche i sottufficiali e gli appuntati ammogliati possono, di autorità, essere ricoverati negli stabilimenti sanitari.

Gli ufficiali medici ed i medici civili incaricati del servizio sanitario del Corpo, tenendo conto della natura delle infermità e della loro presumibile durata, giudicano in quali casi gli ammalati possono essere curati in caserma o quando devono essere ricoverati negli ospedali.

Nei casi di malattie contagiose o di intrasportabilità agli stabilimenti di cura, i sanitari addetti al servizio del Corpo provvedono secondo le norme della legge sanitaria e nei modi opportuni.

Art. 66.

Presso i reparti d'istruzione del Corpo, ed eccezionalmente presso altri reparti, possono essere istituite camere di ricovero provvisorie con mezzi di caserma, sotto la direzione sanitaria del medico addetto al reparto.

Per il vitto degli ammalati ricoverati in dette camere sono concretate, fra il comandante del reparto ed il dirigente il servizio sanitario, le speciali norme dietetiche, da contenersi nei limiti normali della retta giornaliera stabilita per il vitto.

Art. 67.

Il ricovero negli ospedali civili deve intendersi di carattere eccezionale e deve essere giustificato da apposita attestazione stesa sul registro della visita medica constatante l'intrasportabilità dell'ammalato allo stabilimento sanitario militare più vicino.

Se durante la degenza nell'ospedale civile il ricoverato potesse essere trasportato al più vicino stabilimento militare, vi sarà trasferito, a meno che non si preveda la guarigione così prossima da sconsigliare il trasferimento stesso.

Art. 68.

Nel computo delle giornate di retta, non si tiene conto del giorno di entrata se questa avviene nel pomeriggio; si computa quella di uscita, qualunque sia l'ora in cui i militari vengano dimessi.

Dal giorno successivo all'entrata nel luogo di cura sino a tutto il giorno di uscita, i sottufficiali ed i militari di truppa restano in forza presso le compagnie cui appartengono, sotto il titolo: « ricoverati in luogo di cura ».

I sottufficiali e militari di truppa che durante la degenza in luoghi di cura, siano congedati o riformati, debbono essere consegnati dalla direzione degli ospedali alle relative famiglie o — se trattasi di militari indigenti — essere ricoverati in ospedali civili, previo esperimento delle relative pratiche con i comuni e le provincie di origine.

Gli infermi per malattie acute, nelle quali la risoluzione può avvenire entro breve termine, restano invece in forza — anche dopo il congedo o la riforma — alla propria compagnia, sino al giorno di dismissione dall'ospedale.

Art. 69.

L'importo delle rette di ospedalità dovute dai sottufficiali e militari di truppa che si ricoverano nei luoghi di cura è trattenuto sugli stipendi e sulle paghe degli interessati, e vien versato in conto entrate del Tesoro a cura del gestore.

Nel caso in cui la retta sia superiore allo stipendio o alla paga dei sottufficiali e militari di truppa, la differenza rimane a carico dello Stato, quando il ricovero sia stato autorizzato dalla competente autorità.

Art. 70.

Per i militari del Corpo ricoverati negli stabilimenti di cura, compresi gli stabilimenti balneari ed idropinici, si osservano le seguenti norme:

a) per i ricoverati in seguito a ferite riportate in guerra oppure in servizio o per causa di servizio, accertate dalla competente commissione medica, le spese di mantenimento e di cura sono rimborsate agli interessati sul bilancio dello Stato;

b) quando il ferito di cui alla lettera *a*) debba essere curato sul posto, perchè intrasportabile, sarà considerato come ricoverato in un ospedale, e quindi le spese di cura e di mantenimento sono a carico dello Stato;

c) per i ricoverati in seguito ad altre lesioni traumatiche o ad infermità riportate in servizio ed a causa di servizio oppure in occasione di disastro o pubblica calamità, accertate dalla competente commissione medica, le spese di mantenimento e cura vengono rimborsate agli interessati dalla massa del Corpo per metà, salvo casi di particolare considerazione nei quali il Consiglio di amministrazione della massa può consentire un trattamento più favorevole fino all'intero rimborso della spesa.

Art. 71.

I militari del Corpo che — trovandosi in reparti stanziati in località ove esistano ospedali militari — vengono colpiti da alienazione mentale con caratteri tali da esigere immediato ricovero, vi sono fatti trasportare per cura dei comandi locali.

Nei reparti che trovansi in sedi ove non esistano ospedali militari, i comandi locali dispongono perchè gli alienati siano ricoverati nel più vicino manicomio. Essi saranno sottoposti, appena possibile, agli accertamenti medico-legali per la riforma.

Art. 72.

Il pagamento delle rette per le spese di cura dei militari del Corpo è disposto:

a) dal gestore a favore delle rispettive direzioni per i ricoverati tanto negli ospedali marittimi, quanto negli ospedali civili e manicomi convenzionati e non convenzionati col Ministero della guerra;

b) dal Comando generale, a favore del Ministero della guerra, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari militari.

Sono addebitate ai militari ricoverati le spese per risarcimento di danni da essi prodotti negli stabilimenti sanitari, per incuria o negligenza.

Tali addebiti sono notificati all'uscita dell'ammalato, al rispettivo reparto.

Le rette di ospedalità dovute dagli ufficiali possono essere anticipate dalla massa del Corpo, che se ne rivale mediante ritenuta sugli assegni.

Art. 73.

Nel caso di morte di un sottufficiale o di un militare di truppa il comandante di compagnia provvede a far ritirare ciò che è di spettanza dell'amministrazione.

Per i valori ed effetti di pertinenza del defunto compila due distinte note: una dei valori, l'altra degli effetti.

I valori sono rimessi al gestore che versa il denaro alla massa individuale del defunto, e trattiene gli oggetti nella cassa forte; gli effetti sono custoditi in pacco suggellato presso il comando del reparto, salvo che non venga diversamente disposto dal sanitario.

Se gli effetti e gli oggetti di valore non sono ritirati entro sei mesi dalla morte del militare, si provvede ai termini dell'ultimo comma dell'art. 166.

Analogamente si provvede nel caso di morte di un ufficiale, tranne che per il denaro che viene versato o alla cassa depositi, a titolo di deposito volontario, oppure alla cassa postale di risparmio a favore degli aventi diritto.

Della regolare esecuzione di quanto sopra si accertano i superiori gerarchici in occasione delle verifiche periodiche.

Art. 74.

Le spese funebri pei militari morti per causa di servizio sono a carico dello Stato.

Per i decessi che si verificano nelle caserme o negli ospedali civili non convenzionati, le spese funebri — che non devono eccedere la somma di L. 500 — sono pagate per i sottufficiali e militari di truppa, col credito risultante dalla massa individuale del defunto. Quando tale credito non esiste o sia insufficiente, provvede, in tutto o in parte, la massa del Corpo.

Entro lo stesso limite è data facoltà ai comandanti locali di contribuire alle spese funebri per i militari deceduti negli ospedali militari o negli ospedali civili convenzionati.

Art. 75.

Agli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina, non a disposizione del Corpo, che, oltre al loro ordinario servizio prestano assistenza sanitaria, sarà corrisposta in base alla forza dei reparti una retribuzione annua da fissarsi con decreto ministeriale.

Nella località, dove non sono ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina, o dove non ve ne sono disponibili, potrà essere stipulata una convenzione con un medico civile per l'assistenza sanitaria, in conformità alle direttive di massima fissate dal Ministero.

Nelle convenzioni dei comandi di presidio con i medici civili per l'assistenza sanitaria dei reparti del R. Esercito sprovvisti di ufficiali medici, l'amministrazione militare vi includerà anche l'obbligo dell'assistenza sanitaria ai militari della R. Guardia di finanza in sede.

Nelle altre località se i medici condotti non hanno l'obbligo di prestare l'opera loro ai militari del Corpo, il comandante del reparto — salvo approvazione del gestore — conviene con un medico locale la misura degli onorari per l'eventuale assistenza ai militari stessi.

La relativa spesa è a carico dello Stato.

Art. 76.

Alla supplenza degli ufficiali medici a disposizione del Corpo per licenza, malattia ed altri motivi, qualora per esigenze di servizio non sia possibile provvedere con un ufficiale medico del presidio, si provvederà con medico civile del luogo. La misura del compenso sarà fissata dal Ministero.

Art. 77.

Le spese per la fornitura dei medicinali e dei materiali di medicatura a tutti i reparti del Corpo sono a carico della massa e quelle per l'igiene e la profilassi, di cui all'art. 125, sono a carico dello Stato.

Non fanno carico alla massa le specialità farmaceutiche.

Capo X.

Servizio del naviglio.

Art. 78.

Il gestore ha la direzione amministrativa del servizio di vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulle lagune.

Provvede ad assicurare il mantenimento in esercizio del naviglio di proprietà erariale, delle officine, dei magazzini e delle stazioni fotoelettriche, alla manutenzione degli scali, allo acquisto di macchine, attrezzi e materiali ed a tutte le altre forniture che si rendono necessarie, al noleggio di natanti dell'industria privata ed alla gestione del personale salariato addetto al naviglio ed alle officine.

Art. 79.

In base alle proposte fatte nel mese di marzo di ciascun anno dai direttori tecnici, col concorso dei comandi delle stazioni naviglio, il gestore stabilisce la previsione della spesa per il successivo esercizio finanziario e determina le forme di esecuzione dei lavori e forniture, richiedendone l'approvazione al Ministero.

Art. 80.

I gestori possono provvedere in economia, nei limiti di lire 2000:

a) all'acquisto di materiali occorrenti per l'esercizio del naviglio e per i lavori da eseguire nelle officine e scali della R. Guardia di finanza;

b) all'esecuzione di lavori che non possono o non sia conveniente eseguire nelle officine e scali della R. Guardia di finanza;

c) ad operazioni di facchinaggio, trasporto e movimenti che non possono o non sia conveniente eseguire con i mezzi a disposizione della legione.

Per nessun motivo i comandanti di legione potranno eccedere le assegnazioni fatte loro dal Ministero.

I gestori possono altresì far ricorso al procedimento in economia, con l'espressa autorizzazione del Ministero, oltre il limite di spesa avanti previsto e fino alla concorrenza di lire 30.000.

Art. 81.

Quando la spesa supera le L. 2000, i gestori provvedono ai lavori o forniture per asta pubblica o licitazione privata od a trattativa privata, previo invito al maggior numero di ditte ritenute idonee.

Art. 82.

I progetti dei lavori e gli schemi dei contratti debbono, per la parte tecnica, essere sottoposti all'esame preventivo del direttore tecnico navale, quando importino una spesa superiore a lire 500.

Il direttore tecnico navale provvede alla liquidazione tecnica dei consuntivi dei lavori superiore a L. 500.

Art. 83.

In caso di grande urgenza quando si tratti di prevenire danni maggiori, i gestori, su proposta del direttore tecnico navale, autorizzano senz'altro l'esecuzione dei lavori entro il limite

massimo di spesa di L. 30.000 dandone contemporaneo avviso telegrafico al Ministero, al quale però dovrà essere trasmesso al più presto il progetto.

Ove il Ministero non ritenga di ratificare l'autorizzazione, i lavori saranno sospesi ed all'assuntore saranno liquidati e pagati quelli eseguiti.

Art. 84.

I rifornimenti dei magazzini delle stazioni naviglio sono di regola fatti per i bisogni di un trimestre, tranne per i materiali di prima necessità (combustibili, lubrificanti, ecc.) dei quali deve esistere sempre una congrua scorta per ogni occorrenza.

Prima della fine di ciascun trimestre i direttori tecnici navali, col concorso dei comandi delle stazioni naviglio, compilano e rimettono ai comandi di legione i fabbisogni dei materiali, in base ai quali i gestori dispongono le ordinazioni.

Le offerte presentate per acquisti e forniture debbono essere sottoposte all'esame del direttore tecnico navale che dà il proprio parere sulla convenienza tecnica ed economica.

Art. 85.

I collaudi dei materiali acquistati e dei lavori affidati all'industria privata sono fatti di regola da apposita commissione nominata dal comandante della legione, e di cui fa sempre parte il direttore tecnico navale.

Art. 86.

Quando lo richieda l'importanza dei lavori, dei collaudi e delle avarie, il Ministero può chiedere l'intervento del Genio navale.

Art. 87.

Il noleggio di galleggianti ha luogo solo con la preventiva autorizzazione del Ministero.

La rinnovazione dei contratti di noleggio può essere autorizzata per il periodo di un anno dal gestore, sotto il vincolo della sanzione ministeriale, purchè la spesa annua non ecceda le lire 5000.

Sugli schemi dei contratti di noleggio da stipularsi dai comandi di legione, dev'essere sentito il direttore tecnico navale, il quale esprime il proprio parere sulla idoneità al servizio dei galleggianti e sulla congruità del canone di noleggio.

Capo XI.

Vitto in comune.

Art. 88.

Il vitto in comune nel reparto è obbligatorio per i sottufficiali e militari di truppa non ammogliati, salvo le eccezioni previste dal regolamento di servizio interno del Corpo.

Il vitto speciale ordinato dal medico per motivi di salute, viene confezionato in caserma e conteggiato separatamente.

A coloro che non possono partecipare al vitto in comune per motivi di servizio, può essere corrisposta la quota in danaro per i giorni di assenza.

I militari assenti per licenza o ricoverati negli ospedali e quelli ammessi alla cura in caserma, concorrono alla spesa per il vitto in comune, solo per il giorno in cui la spesa fosse già stata fatta anche per essi, quando non abbiano potuto profittarne. I militari puniti di prigione concorrono alla spesa giornaliera in ragione del costo del vitto per essi stabilito.

Art. 89.

Il fondo vitto degli arruolati e dei riammessi è anticipato dalla massa del Corpo. Al ricupero della somma si provvede mediante sei ritenute mensili da operarsi sul soldo.

La spesa mensile del vitto non deve eccedere quella fissata annualmente con decreto Ministeriale per gli allievi, e quella fissata in conformità dell'art. 45, secondo comma, del regolamento di servizio interno del Corpo, per i reparti territoriali.

I sottufficiali addetti all'amministrazione nei reparti di istruzione ed i comandanti di brigata assumono in carico le somme che costituiscono il fondo vitto, erogandole esclusivamente per la gestione del vitto stesso, e tenendo giornalmente in evidenza mediante appositi registri e scritture:

a) i generi acquistati al minuto e quelli acquistati all'ingrosso;

b) le quote individuali per il vitto consumato;

c) le rimanenze dei generi all'ingrosso.

All'atto della distribuzione delle competenze mensili, il fondo vitto dev'essere reintegrato, ricuperando da ciascun militare la somma consumata per il vitto durante il mese.

Nei reparti d'istruzione la contabilità vitto degli allievi è tenuta distinta da quella dei militari istruttori e del personale di governo.

Art. 90.

Il fondo vitto non può essere erogato che nell'acquisto di quanto occorre per l'alimentazione del personale e pel servizio della mensa in comune.

Il comandante di brigata è responsabile del fondo vitto che amministra e di cui ha effettivamente la custodia. Il comandante di circolo, quando lo ritenga opportuno, può ordinare che il fondo sia custodito da un ufficiale.

L'incaricato della spesa giornaliera per il vitto è personalmente responsabile della somma che all'uopo gli viene affidata.

Art. 91.

Nei reparti numerosi, ed in ogni caso quando sia necessario ed opportuno, i generi per il vitto in comune possono essere acquistati all'ingrosso mediante convenzioni da stipularsi con fornitori riconosciuti idonei dal comandante del reparto sotto la propria responsabilità.

Il pagamento deva farsi per contanti, e gli acquisti all'ingrosso devono essere giustificati dalle corrispondenti ricevute.

La distinta delle spese giornaliere per il vitto deve tenersi a disposizione dei componenti la brigata.

Art. 92.

Chi appartiene al Corpo non può acquistare, vendere o in qualsiasi modo somministrare per conto proprio, sia direttamente che per interposta persona, commestibili od oggetti pel vitto in comune.

Art. 93.

Sono devoluti al vitto in comune i prodotti dell'orto o giardino annesso alla caserma.

Gli utili, che comunque vengono a realizzarsi per la vendita degli avanzi del vitto e dei residui della cucina od altro, devono essere esclusivamente impiegati a vantaggio della gestione del vitto.

Art. 94.

Nelle caserme ove sono acquartierate più brigate, i comandanti di legione hanno facoltà di stabilire che l'amministrazione del vitto sia unica, ed affidata ad un sottufficiale espressamente delegato.

Art. 95.

Con decreto Ministeriale sarà determinata annualmente:

1° l'importo della razione viveri da somministrarsi in via ordinaria agli allievi guardie;

2° l'importo delle razioni speciali da somministrarsi agli stessi allievi, in conformità di quanto si pratica per le truppe del R. Esercito, nei casi appresso indicati:

a) per i reparti dislocati in località classificate di alta montagna per le truppe del R. Esercito;

b) per le truppe sottoposte a speciali fatiche in occasione di campi, manovre, tiri collettivi e durante il periodo di escursioni alpine;

c) per gli allievi dei corsi skiatori;

d) per gli altri casi che possono essere determinati per le truppe del R. Esercito.

Art. 96.

I conti del vitto in comune si chiudono, di regola, ogni mese.

Quando un militare cessa, per qualsiasi causa, di partecipare al vitto della brigata, il suo conto individuale viene chiuso; a se egli è tramutato il residuo del suo fondo vitto viene a lui consegnato in piego suggellato, perchè lo rimetta al comandante della brigata alla quale è destinato.

Il residuo fondo vitto dei militari defunti, o passati al carcere od incorporati nella compagnia di correzione viene versato a favore della massa individuale dei militari stessi. Analogamente si provvede per il residuo fondo vitto dei militari assenti arbitrariamente dalla brigata, decorsi tre mesi dal giorno della constatata assenza.

Art. 97.

Presso i reparti d'istruzione e nei centri dove, temporaneamente od abitualmente risiede un numero considerevole di ufficiali, il Comando generale, a richiesta dei medesimi, può autorizzare la costituzione di mense ufficiali, le quali devono essere gestite con norme concretate di volta in volta dai comandi di legione.

Tali mense nulla devono avere in comune con l'amministrazione del vitto delle brigate.

Nessun onere diretto od indiretto deve gravare sull'amministrazione finanziaria in dipendenza della eventuale istituzione di mense così per ufficiali come per sottufficiali, in relazione al disposto dell'art. 47 del regolamento di servizio interno del Corpo.

Art. 98.

È fatto obbligo agli ufficiciali ed ai comandanti di sezione — in occasione di visite o di ispezioni — di accertarsi della regolare amministrazione del fondo vitto e di riconoscere la rimanenza in generi ed in contanti, facendone annotazione sui relativi registri.

CAPO XII.

Amministrazione dei reparti.

Art. 99.

Agli effetti amministrativi, nelle legioni e nelle scuole, la forza sotto le armi è ripartita come segue:

a) la compagnia «comando» che ha in forza gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa addetti agli uffici del comando: essa è amministrata dall'aiutante maggiore;

b) le compagnie che hanno in forza tutti gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa assegnati al proprio ed ai dipendenti comandi;

c) le stazioni naviglio che hanno in forza i militari assegnati alle dipendenti squadriglie.

Il comandante della legione designa la compagnia che deve tenere in forza il comandante di circolo ed il personale della polizia tributaria.

Gli ufficiali ed i sottufficiali e militari di truppa addetti al Comando generale del Corpo, ed ai magazzini centrali dei vestiario e del casermaggio sono tenuti in forza dalla compagnia « comando » della legione territoriale di Roma.

I comandanti di gruppo di legioni ed il personale assegnato ai loro uffici sono in forza alla compagnia « comando » della legione in cui hanno sede.

Il direttore della banda musicale ed il personale addetto alla medesima sono in forza alla compagnia « comando » della legione allievi.

Il comandante della stessa legione designa quali compagnie devono avere in forza il comandante di battaglione ed i comandanti delle scuole da essa dipendenti.

Art. 100.

La situazione della forza va compilata mensilmente dai comdandanti di compagnia e dai comandi equiparati, e deve contenere tutti i dati e le variazioni necessarie.

Le tenenze e le sezioni, non avendo matricola, non compilano la situazione della forza. Esse comunicano di volta in volta alla compagnia o comando equiparato ogni notizia o variazione interessante la forza.

Le situazioni anzidette, riepilogate per legioni, vengono trasmesse dai comandi di gruppo al Comando generale entro il giorno 25 del mese successivo.

Art. 101.

La resa dei conti dei reparti è per brigata.

Per la legione allievi, le scuole e le compagnie « comando » legionali, l'unità amministrativa è la compagnia.

I militari in forza alle brigate sono amministrati dai comandanti delle brigate medesime, salvo da parte dei comandanti di sezione, tenenze, compagnie e circoli, l'obbligo della vigilanza su tutti i servizi delle brigate, anche dal lato amministrativo e contabile.

Agli effetti amministrativi e contabili i nuclei di polizia tributaria e le squadriglie naviglio funzionano come brigate.

Art. 102.

Le contabilità degli assegni e delle spese per tutti i militari della legione sono compilati dall'ufficio di amministrazione della legione medesima, con gli elementi di cui al quarto comma del precedente art. 41.

Art. 103.

L'ufficio di amministrazione legionale tiene per ogni compagnia uno schedario sul quale sono iscritti i militari effettivi al reparto e sono notate le variazioni che in essi avvengono, ricavandole dalle situazioni di cui all'art. 100.

Con la scorta dello schedario, di cui sopra, l'ufficio di amministrazione controlla i ruoli delle competenze.

Art. 104.

I fogli di stipendio ed i titoli di pagamento per gli altri assegni fissi e per le indennità eventuali degli ufficiali, sono compilati dall'ufficio di amministrazione legionale.

Per i marescialli, brigadieri, sottobrigadieri, appuntati, guardie e allievi, i fogli nominativi di stipendio, di paga o di altri assegni fissi vengono compilati dai comandanti di brigata e da quelli di reparti al comando diretto di ufficiale.

L'ufficio di amministrazione legionale comunica loro le varie ritenute da operarsi.

Sono predisposti dalle brigate e riveduti ed approvati dall'ufficio di amministrazione della legione i titoli di pagamento che si riferiscono alle indennità eventuali dovute ai sottufficiali, agli appuntati, alle guardie ed agli allievi.

Art. 105.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi agli ufficiali e le indennità varie agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati, alle guardie ed agli allievi sono soddisfatti dall'ufficio di amministrazione legionale: o col pagamento diretto agli interessati, oppure con l'invio del denaro agli interessati stessi, o pagate dalle brigate coll'ordinaria anticipazione mensile di cui al successivo art. 106.

Art. 106.

Sono soddisfatti direttamente dalle brigate gli stipendi ai marescialli e le paghe ai brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie e le altre spese autorizzate dall'ufficio di amministrazione della legione. Analogamente si provvede per gli ufficiali che hanno comando diretto di reparto.

Per le spese di cui al comma precedente e per quelle di cui all'art. 105, alle brigate sono concesse dal gestore anticipazioni periodiche, ciascuna delle quali deve essere contenuta nella misura strettamente necessaria ai bisogni di non più di un mese.

Art. 107.

I comandanti di brigata segnano su apposito registro gli averi dei militari, e diffalcatone ciò che deve essere ritenuto per il vitto ed altre spese fatte per conto di ciascuno, eseguiscono i pagamenti delle somme residuate, facendo apporre sul registro medesimo, la firma degli interessati per l'accettazione delle ritenute operate.

Art. 108.

Ai militari assenti per qulsiasi motivo, i comandanti delle brigate inviano le paghe loro spettanti, richiedendo le ricevute relative per essere annesse al foglio paghe.

Le spese che potessero occorrere per l'invio delle paghe ai militari assenti dalle brigate, per ragioni di servizio, per ricovero all'ospedale o per licenza di convalescenza, sono a carico dello Stato.

CAPO XIII.

Assegni fissi e indennità eventuali.

Art. 109.

Il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi agli ufficiali è fatto a cominciare dal giorno 27 di ogni mese o dal giorno precedente, qualora il 27 del mese cada in giorno festivo, a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le paghe e gli altri assegni fissi ai sottufficiali ed ai militari di truppa si corrispondono a mese maturato.

Art. 110.

L'indennità della posizione di servizio ausiliario si corrisponde, a cura del gestore, agli ufficiali residenti nella rispettiva circoscrizione territoriale - a mesi maturati — e per tutto il tempo che rimangono in tale posizione, a decorrere dalla data in cui cessa lo stipendio.

Art. 111.

Le cessioni, i pignoramenti ed i sequestri di stipendio, nei casi in cui sono ammessi, devono essere notificati e devono avere effetto secondo le norme della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e delle leggi e del regolamento sulla pegnorabilità, sulla sequestrabilità e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Quando la notificazione del pignoramento o del sequestro è fatta al comando della legione, il gestore ne informa il Ministero e trasmette gli atti relativi all'avvocatura di Stato del distretto, per gli effetti di legge. In pari tempo, con trattenute mensili sullo stipendio, non eccedenti la misura prescritta, accantona l'ammontare della somma pignorata o sequestrata e, ove del caso, anche una ulteriore quota, a titolo precauzionale per eventuali spese di giudizio.

Art. 112.

Le normali indennità di missione vengono corrisposte agli ufficiali che, per servizio, sono comandati fuori residenza.

Il pagamento delle dette indennità di missione e delle anticipazioni consentite è disposto dal gestore.

Art. 113.

Per gli allievi guardie l'indennità di trasferta tiene luogo della paga giornaliera.

Art. 114.

Nessuna indennità spetta pei viaggi compiuti nei seguenti casi:

a) se risultino insussistenti le malattie, per le quali i militari chiedono di essere sottoposti a visita sanitaria;

b) per fare ritorno al reparto, dal quale i militari si sono arbitrariamente assentati.

Art. 115.

Ai militari restituiti al Corpo dagli stabilimenti militari di pena, gli assegni di trasporto e le indennità relative vengono corrisposti dalle competenti autorità militari.

Art. 116.

I militari che lasciano definitivamente il servizio nel Corpo, quando la classe alla quale appartengono si trova ancora sotto le armi, vengono provveduti dell'indennità di trasferta fino al distretto militare, al quale debbono presentarsi per soddisfare gli obblighi eventuali di servizio nel R. Esercito.

Art. 117.

Per ottenere il pagamento di compensi, per l'arresto dei renitenti, dei disertori, degli evasi e dei contumaci, si debbono trasmettere, per via gerarchica, all'autorità competente i verbali delle eseguite operazioni.

Art. 118.

Per i servizi per i quali è richiesta l'assistenza della R. Guardia di finanza a carico di terzi, non è ammesso il cumulo di più indennità a favore del militare, anche se egli abbia prestato servizio contemporaneamente per conto di varie persone od amministrazioni.

Qualunque sia l'importo delle somme dovute dai richiedenti il servizio, spetta al militare una sola indennità. L'eccedenza viene versata alla massa del Corpo.

Le indennità per servizi non compresi fra quelli di istituto, sono a carico delle amministrazioni o persone, nell'interesse

delle quali il servizio è compiuto, e vengono liquidate nella misura stabilita da apposito decreto ministeriale.

Art. 119.

Agli effetti del computo delle indennità di qualsiasi specie, le distanze fra le sedi dei vari reparti e le località dove il servizio viene compiuto, sono calcolate in base alle indicazioni degli itinerari ufficiali, ed in mancanza di questi sulle attestazioni dei podestà dei comuni.

Agli allievi ufficiali che viaggiano per servizio sulle ferrovie o sui piroscafi viene corrisposto il rimborso del biglietto in seconda classe.

Quando il viaggio debba compiersi su percorsi serviti da mezzi di locomozione con due sole classi, esclusi perciò quelli in servizio cumulativo con le altre linee che hanno la seconda classe, è corrisposto il rimborso della spesa di viaggio in prima classe anche a coloro cui compete normalmente la seconda.

Art. 120.

L'assegno di primo corredo non è dovuto ai riammessi.

Il contributo mensile per concorso nella spesa di vestiario decorre dal giorno in cui gli allievi sono nominati guardie.

L'assegno ed il contributo di cui sopra, sono versati a favore della massa individuale.

Art. 121.

L'indennità di prima vestizione e l'indennità annua di manutenzione del vestiario al contingente per la polizia tributaria, spettano soltanto ai sottufficiali ed ai militari di truppa assegnati definitivamente per lo speciale servizio.

L'indennità di prima vestizione è corrisposta per intero anticipatamente dal gestore su autorizzazione del Ministero.

Quella per la manutenzione e rinnovazione del vestiario è corrisposta dallo stesso gestore a rate semestrali anticipate.

Ai sottufficiali e militari di truppa predetti non spettano il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio.

Art. 122.

L'indennità fissa stabilita per l'acquisto d'indumenti alpestri pei militari assegnati - per la prima volta - a prestare servizio nei vari reparti di confine, è corrisposta, quando i militari comprovano di essersi provvisti degli indumenti stessi.

L'indennità giornaliera di servizio stabilita pei reparti di confine alpestre, di mare e per quelli situati in zone malariche indicate dal Ministero, si corrisponde, con le altre competenze, a mese maturato. Tale indennità compete soltanto in ragione dei giorni in cui i militari sono effettivamente presenti al servizio pel quale essa è dovuta. Non spetta a chi interrompe il servizio per punizioni di rigore, per arresti preventivi, per arbitrarie assenze, per licenze o malattie o per qualunque altra causa; ed a coloro che, pure trovandosi aggregati a brigate di confine alpestre, di mare o di residenza malarica, non partecipano, di fatto, al servizio pel quale l'indennità è corrisposta.

CAPO XIV.

Spese generali.

Art. 123.

Il gestore provvede nei limiti fissati dal Ministero:
a) alle spese d'ufficio;
b) alle spese per l'igiene e la profilassi;
c) alle spese per l'educazione fisica;
d) alle spese per l'istruzione e per le esercitazioni di tiro;
e) alle spese varie.

Art. 124.

Sotto la denominazione di spese d'ufficio si comprendono le indennità stabilite con decreto ministeriale da corrispondere:

a) agli ufficiali comandanti di reparto ed ai marescialli comandanti di sezione, per l'illuminazione, il riscaldamento, la cancelleria, e tutte le altre spese indispensabili per l'andamento dell'ufficio;

b) ai comandanti di brigata e di distaccamento per provviste di oggetti di cancelleria.

Art. 125.

Sotto la denominazione di spese per l'igiene e per la profilassi si comprendono:

a) le spese di disinfezione per la profilassi contro le malattie contagiose ed infettive;

b) le spese per il funzionamento dei bagni nelle caserme;

c) le spese per il funzionamento ed il rifornimento dei mezzi meccanici di difesa contro la malaria (reti metalliche, maschere e guanti).

Art. 126.

Sotto la denominazione di spese per l'educazione fisica si comprendono:

a) le spese per attrezzi ed indumenti per la ginnastica, il nuoto, la scherma ed altri esercizi fisici;

b) le spese per l'acquisto di attestati, medaglie ed altri premi per gare;

c) le spese per indennità e trasporto dei militari che prendono parte alle gare.

Art. 127.

Sotto la denominazione di spese per l'istruzione e per le esercitazioni di tiro, si comprendono:

a) le spese - eventualmente autorizzate - per le scuole, biblioteche e sale di ritrovo;

b) le spese per l'acquisto, manutenzione e rinnovazione dei bersagli e sagome di tiro;

c) le spese per l'uso dei campi di tiro.

Art. 128.

Sotto la denominazione di spese varie, si comprendono:

a) le spese per l'illuminazione, il riscaldamento e l'ordinaria pulizia delle caserme;

b) le spese per il funzionamento degli apparecchi telefonici e dei campanelli elettrici, per i comandi ed uffici debitamente autorizzati;

c) le spese per il trasporto dei viveri, dell'acqua potabile e di quant'altro possa occorrere alle brigate poste in località disagiate;

d) le spese per la manutenzione e per le eventuali sostituzioni delle armi, delle buffetterie, del carreggio e delle biciclette;

e) qualsiasi altra spesa, d'interesse collettivo, non prevista nei precedenti articoli.

Art. 129.

Le spese per il trasporto dei viveri e dell'acqua potabile alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'amministrazione dello Stato, che vi provvede ad economia fino alla somma di L. 2000 annue, o mediante contratti per somme superiori.

Negli stessi contratti o nelle convenzioni può farsi obbligo ai trasportatori di provvedere al ritiro della corrispondenza privata e d'ufficio riguardante la brigata e al trasporto di piccoli oggetti di casermaggio e delle telerie da letto da sot-

toporsi alla periodica lisciviatura. Può anche farsi obbligo pel trasporto del bagaglio personale, mediante un adeguato compenso, che deve stare a carico degli interessati.

Art. 130.

Salvo quanto è stabilito dai regolamenti speciali e salvo i casi nei quali il Ministero ritenga di provvedere direttamente o di delegare altri uffici, per tutti i contratti relativi ai servizi della guardia di finanza, spetta al gestore, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti:

a) di tenere o far tenere gli incanti pubblici, le licitazioni e gli appalti concorso, di concludere le trattative private e stipulare o far stipulare i contratti relativi;

b) di approvare i contratti stipulati presso i dipendenti comandi di reparto, quando sui progetti relativi non sia occorso il parere del Consiglio di Stato.

Compete al Ministero l'approvazione dei contratti stipulati presso i comandi legionali.

Art. 131.

Per le spese derivanti da contratti stipulati od approvati dal Ministero per appalti, forniture, fitto locali, ecc., saranno osservate le norme comuni prescritte dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Le stesse norme valgono per i contratti approvati dai comandi di legione, nei casi che saranno stabiliti dal Ministero

CAPO XV.

Ispezioni amministrative.

Art. 132.

Le ispezioni amministrative hanno lo scopo di riconoscere come ha proceduto e come procede la gestione delle legioni e delle scuole, e dei magazzini centrali del vestiario e del casermaggio; di rilevarne i risultati e di dare o suggerire le direttive che possono occorrere per la esatta ed uniforme applicazione dei regolamenti e delle norme in vigore.

Art. 133.

Le ispezioni amministrative sono ordinarie e straordinarie.

Ferma restando la facoltà attribuita al Ministro delle finanze dall'art. 29 della legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, si debbono ispezionare almeno ogni biennio, in via ordinaria:

a) le legioni territoriali dai comandanti di gruppo;

b) la legione allievi e le scuole dall'ufficiale generale a disposizione addetto al Comando generale;

c) i magazzini centrali del vestiario e del casermaggio dall'ufficiale generale designato di volta in volta dal Comando generale.

Le ispezioni straordinarie sono eseguite da ufficiali del Corpo o funzionari civili designati volta per volta dal Comando generale.

Oltre che alla sede dei comandi legionali, le ispezioni possono essere estese ai comandi di reparto esistenti nella circoscrizione legionale.

Salvo ispezioni straordinarie nel corso di ogni triennio, il Comando generale deve ordinare una verifica generale dei materiali di ciascuna stazione naviglio, per accertarne la effettiva consistenza in confronto delle scritture dei rispettivi consegnatari.

Art. 134.

Sono còmpiti principali degli ispettori:

a) di verificare l'esistenza dei fondi di cassa e dei materiali conservati nei magazzini e in distribuzione presso i reparti;

b) di esaminare gli atti amministrativi, i registri ed i documenti contabili, per assicurarsi che le scritture siano la fedele espressione dei fatti;

c) di accertare il regolare funzionamento dei servizi del vestiario, del materiale di equipaggiamento e di casermaggio e la esattezza dei prospetti della forza;

d) di riconoscere lo stato di manutenzione degli immobili adibiti a caserme, dei magazzini e degli uffici, anche in rapporto ai lavori eseguiti ed alle spese sostenute.

Compiuta l'ispezione, il funzionario incaricato ne compila il rapporto e lo rassegna al Ministero in duplice originale, corredandoli dei processi verbali constatanti le verificazioni di cassa e di magazzino.

Un esemplare del rapporto di cui al precedente comma sarà, a cura del Ministero, rimesso alla Corte dei conti.

Alle norme predette si attengono tutti gli ufficiali incaricati di ispezioni ordinarie e straordinarie ai dipendenti comandi.

In caso di riscontrata irregolarità o di speciali circostanze da mettere in evidenza, sarà compilata apposita relazione illustrativa.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA.

CAPO I.

Consiglio di amministrazione.

Art. 135.

L'amministrazione del fondo di massa della R. Guardia di finanza è affidata ad un Consiglio di amministrazione presieduto dal comandante generale del Corpo o – in sua vece – dal comandante in 2° e composto di un primo referendario o referendario della Corte dei conti, del direttore dell'ufficio amministrativo del Comando generale; di un direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato; di un comandante di legione; di un comandante di circolo; di un comandante di compagnia e di un comandante di tenenza della R. Guardia di finanza.

I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e durano in carica per tutto l'anno finanziario; ma possono essere riconfermati.

Gli ufficiali che fanno parte del Consiglio sono scelti fra quelli che esercitano comando nella capitale, esclusi quelli addetti al Comando generale del Corpo, e si intendono decaduti dal mandato, anche prima della fine dell'anno predetto, se vengono trasferiti ad altra sede.

Il segretario del Consiglio viene scelto tra i funzionari amministrativi del Ministero delle finanze o tra gli ufficiali del Corpo.

Pei compensi ai membri ed al segretario del Consiglio si osservano le norme stabilite dalle disposizioni relative alle amministrazioni dello Stato.

Art. 136.

Spetta al Consiglio:

a) formare, con le stesse modalità prescritte per il bilancio dello Stato, il progetto dello stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di massa, e le eventuali proposte di variazioni nel corso dell'esercizio;

b) determinare la somma da tenersi in conto corrente infruttifero con la Direzione Generale del Tesoro per gli ordinari bisogni del servizio, e provvedere allo investimento in titoli a debito dello Stato della eccedenza disponibile, entro i due decimi degli utili netti patrimoniali accertati annualmente;

c) ordinare l'annullamento dei crediti riconosciuti inesigibili verso i militari che cessarono di appartenere al Corpo;

d) dare parere sulle proposte di premi di operosità al personale dell'amministrazione centrale adibito ai servizi della massa e di compensi a chi sia stato chiamato in via straordinaria a prestare opera nell'interesse di essa; le concessioni relative devono essere fatte con decreti del Ministro delle finanze;

e) autorizzare le spese per l'esercizio dei magazzini del vestiario e pei servizi della massa in genere, salvo il disposto dell'art. 146;

f) deliberare su tutte le istanze di concessione e su tutti gli affari attinenti alla massa.

Art. 137.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte al mese, ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo creda necessario.

Il presidente stabilisce e comunica ai consiglieri l'ordine del giorno delle sedute e delega uno di essi all'ufficio di relatore per ogni affare da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio sono pronunciate a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale quello del presidente.

Per la validità delle decisioni è sufficiente l'intervento di cinque dei suoi componenti.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio vengono riassunte nel processo verbale da compilarsi per ciascuna adunanza.

Art. 138.

La trattazione degli affari relativi alla gestione della massa è affidata all'ufficio amministrativo del Comando generale.

Le operazioni contabili relative all'amministrazione stessa sono affidate alla Ragioneria del Ministero delle finanze, la quale vi provvede seguendo le norme generali della contabilità dello Stato.

Spetta altresì alla detta Ragioneria, compilare, a termine di ogni esercizio finanziario, il rendiconto consuntivo ed il conto patrimoniale della massa.

Art. 139.

Il gestore legionale esercita le attribuzioni determinate nel presente regolamento con le modalità e nei limiti in esso stabiliti.

Capo II.

Massa del Corpo e massa individuale.

Art. 140.

La massa della R. Guardia di finanza si distingue in massa del Corpo e massa individuale. La prima comprende le entrate e le spese riguardanti la gestione propria dell'ente; la seconda le entrate e le spese che costituiscono credito o debito dei singoli militari.

Art. 141.

Spettano alla massa del Corpo le seguenti entrate:

a) gli interessi sulla rendita intestata al fondo di massa;

b) la quota degli interessi sui premi di rafferma investiti in rendita che viene attribuita alla massa alla chiusura dell'esercizio finanziario; nonchè gli interessi sui premi medesimi trattenuti per interruzione di servizio nei casi stabiliti dalla legge;

c) le quote contravvenzionali assegnate alla massa dalle leggi speciali;

d) le quote attribuite alla massa sulle indennità per operazioni compiute fuori del circuito doganale o dell'orario di ufficio;

e) l'importo degli effetti di vestiario e di corredo somministrati ai sottufficiali ed ai militari di truppa;

f) le somme ricavate dalla vendita di effetti di vestiario fuori uso o da rifusione del costo degli effetti perduti;

g) le somme ricavate dalla vendita di mobili di proprietà della massa;

h) le somme ricuperate per indebiti pagamenti eseguiti a carico della massa;

i) i proventi eventuali diversi.

Art. 142.

Sono a carico della massa del Corpo le spese per le causali seguenti, oltre le concessioni sugli otto decimi degli utili netti patrimoniali accertati annualmente:

a) concorso nella spesa per stipendi al personale di ruolo addetto al servizio della massa presso il Ministero delle finanze;

b) premi di operosità e rendimento e compensi al personale addetto al servizio della massa;

c) acquisto degli effetti di vestiario, di corredo e delle materie prime per confezioni;

d) acquisto e riparazioni di mobili ed attrezzi, registri e stampati;

e) imballaggio e trasporto di mobili, di effetti di vestiario e di corredo e di materie prime per le confezioni;

f) restituzione di somme indebitamente riscosse;

g) esercizio dei magazzini vestiario;

h) rimborso delle spese di cura per infermità contratte in causa diretta del servizio, quando tali spese non sono a carico dello Stato;

i) provviste di medicinali e di oggetti di medicazione per i reparti del Corpo;

l) concorso nelle spese a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per deterioramento straordinario di effetti di divisa derivante dalla esecuzione di speciali servizi ed eventuale concorso nelle spese relative alla istruzione ed alla educazione fisica;

m) spese funebri nel caso previsto dall'art. 74 delle presenti disposizioni;

n) spese casuali.

Art. 143.

Spettano alla massa individuale le seguenti entrate:

a) assegni di primo corredo;

b) ritenute sugli stipendi e sulle paghe;

c) contributo mensile dello Stato alla spesa individuale del vestiario dei militari;

d) somme depositate volontariamente dai militari a favore della loro massa individuale e quelle depositate d'ufficio in conto od a saldo di debiti di massa di coloro che lasciano il Corpo, o per altre cause.

Art. 144.

Sono a carico della massa individuale, oltre i pagamenti per acconti e saldo crediti di massa, le seguenti spese:

a) per riparazioni e sostituzioni di armi guaste o disperse, quando le spese stesse debbano stare a carico dei militari;

b) per gli oggetti di vestiario e di corredo distribuiti;

c) per i risarcimenti dei danni di cui al secondo comma dello art. 72;

d) le anticipazioni per la costituzione del fondo vitto di cui al primo comma dell'art. 89;

e) le anticipazioni per acquisto e riparazione di strumenti musicali.

Art. 145.

Costituiscono contabilità separata presso la massa del Corpo, la quale – in corrispondenza delle somme introitate – fa fronte ai relativi pagamenti:

a) i premi di rafferma conseguiti dai sottufficiali e militari di truppa e ad essa versati in conto corrente fruttifero e gli interessi sui premi medesimi da accreditarsi agli aventi diritto;

b) le quote di reparto contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando e versate alla massa, da erogare e norma dell'art. 119 della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20;

c) le quote di tali reparti non riscosse dagli scopritori e depositate provvisoriamente alla massa;

d) le quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute al personale della R. Guardia di finanza e versate al fondo di massa per essere erogate in premi;

e) le quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni accertate dagli impiegati e funzionari dell'amministrazione finanziaria, escluse quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici, versate al fondo di massa per essere erogate in in premi.

Sono sostenute coi fondi della massa, iscrivendosi corrispondenti entrate, per i relativi ricuperi, le seguenti spese:

1° anticipazione degli assegni di primo corredo, dovuti al Ministero della guerra per gli incorporati nelle compagnie di correzione;

2° anticipazioni ai reparti del Corpo situati in località disagiate, per acquisto dei viveri e dei combustibili all'ingrosso;

3° anticipazione, per conto degli ufficiali, di cui all'articolo 72 ultimo comma.

Art. 146.

Le spese di cui all'articolo precedente, lettere *a*) e *c*) e le anticipazioni indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo sono approvate dal presidente del Consiglio di amministrazione della massa.

Le spese indicate alla lettera *b*) dello stesso articolo, sono autorizzate dal Direttore generale delle Dogane, mediante ordini staccati da apposito registro a madre e figlia.

Per le altre spese di cui alle successive lettere *d*) ed *e*) si seguono le particolari norme vigenti in materia.

Art. 147.

Per gli acquisti dei vari generi sono osservate le disposizioni del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, riguardante il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato.

Quando però ricorrano le speciali condizioni previste dal R. decreto medesimo, perchè si possa provvedere direttamente dalla massa ad acquisti come pure ai lavori per i servizi in genere, si seguono le disposizioni della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Per i servizi da farsi in economia debbono osservarsi le norme del presente regolamento.

CAPO III.

Versamento delle entrate e pagamento delle spese.

Art. 148.

Le somme costituenti le entrate della massa sono versate nelle sezioni di Tesoreria provinciale, ritirando quietanza in conto della relativa contabilità speciale.

Le quietanze devono indicare la causale di ogni versamento e il capitolo relativo del bilancio della massa.

Art. 149.

Per il pagamento delle spese a carico della massa si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni della contabilità generale dello Stato e quelle particolari stabilite dal presente regolamento.

Art. 150.

Le spese della massa, di regola, sono pagate con mandati diretti sulle sezioni di Tesoreria, firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione della massa o da chi lo sostituisce, e muniti del visto del capo della Ragioneria del Ministero delle finanze.

Art. 151.

Sul bilancio speciale della massa possono essere emessi ordini di accreditamento in conto competenza e in conto residui, per provvedere ai seguenti pagamenti:

1° acconti e crediti di massa;

2° sussidi scolastici ed altre concessioni continuative fatte ai termini del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844;

3° spese per acquisti, lavorazioni e trasporti in economia.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare l'emissione di ordini di accreditamento anche per il pagamento di altre spese, quando questa particolare forma sia riconosciuta necessaria.

Art. 152.

Gli ordini di accreditamento, firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione della massa o da chi lo sostituisce e muniti del visto del direttore capo della Ragioneria del Ministero delle finanze, debbono contenere le seguenti indicazioni:

1° esercizio cui si riferiscono;

2° numero e denominazione del capitolo del bilancio;

3° numero d'ordine progressivo per ciascun capitolo;

4° gestore, grado dell'ufficiale e qualità del funzionario delegato ed eventualmente cognome e nome;

5° sezione della R. tesoreria provinciale che deve eseguire lo accreditamento;

6° oggetto della spesa;

7° ammontare del credito aperto, in lettera e numero;

8° data dell'emissione.

Art. 153.

A misura del bisogno gli intestatari degli ordini di accreditamento, emettono su questi, buoni di prelevamento in contanti con le seguenti indicazioni:

1° numero d'ordine progressivo per ciascun ordine di accreditamento cui si riferiscono;

2° numero dell'ordine di accreditamento sul quale sono emessi, e numero del capitolo al quale l'ordine di accreditamento è imputato;

3° sezione di R. tesoreria provinciale che deve eseguire il pagamento;

4° cognome e nome e qualità del funzionario e degli ufficiali cui va eseguito il pagamento, aggiungendo per quest'ultimi la clausola « sulla presentazione del libretto di riscossione »;

5° somma da pagarsi in tutte lettere ed in numeri;

6° data di emissione;

7° firma del gestore o dell'ufficiale o del funzionario ordinatore col bollo di ufficio;

8° firma del capo dell'ufficio di amministrazione direttore dei conti per i buoni emessi dai gestori legionali.

Art. 154.

Le somme riscosse e quelle pagate relative al fondo della massa sono dall'ufficio di amministrazione legionale registrate, come tutte le altre riscosse e pagate, nel giornale di cassa, ma imputate, sia nel giornale che nelle scritture derivate, ad apposito conto intestato alla massa.

A questo conto sono imputate le spese fatte dai reparti per la stessa azienda.

Art. 155.

Gli ordini di accreditamento di cui all'art. 151 inestinti al 31 luglio di ogni anno vengono comunicati entro il 10 agosto successivo dalle sezioni di R. tesoreria al gestore legionale.

Art. 156.

Gli ordini di accreditamento impegnano il bilancio per il totale importo di esso, salvo riduzione alla chiusura dell'esercizio, o quando occorra, alla somma effettivamente erogata in caso di rimanenza non disposta.

Art. 157.

I gestori legionali e gli altri ufficiali e funzionari delegati annotano in apposito registro, separatamente e per capitolo di bilancio e distintamente per residui e competenza, nel carico, gli ordini di accreditamento ed i buoni di prelevamento, e, nello scarico, le singole erogazioni ed i corrispondenti documenti giustificativi.

Entro il mese successivo alla chiusura di ogni trimestre i gestori legionali e gli altri ufficiali e funzionari delegati compilano e trasmettono alla Ragioneria del Ministero, separatamente e per capitolo del bilancio, i rendiconti delle spese effettuate con le somme prelevate dagli ordini di accreditamento corredati dei documenti giustificativi. Al rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio uniscono gli ordini di accreditamento da annullare o da ridurre.

Art. 158.

Per gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 151 la Ragioneria del Ministero delle finanze tiene, in apposito registro e distintamente per capitolo del bilancio e per competenza e residui, i conti per ciascun gestore od altro ufficiale o funzionario delegato, addebitandoli dell'importo degli ordini di accreditamento ed accreditandoli, a mano a mano che producono i rendiconti relativi, delle spese erogate, delle riduzioni apportate agli ordini di accreditamento e dei resti versati nella sezione di R. tesoreria provinciale.

Art. 159.

Per le eventuali responsabilità, valgono, in quanto siano applicabili, le disposizioni del capo III – titolo I – del presente regolamento.

CAPO IV.

Vestiario.

Art. 160.

La somministrazione ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei vari oggetti di uniforme e di corredo è fatta dalla massa del Corpo ai prezzi d'acquisto o di costo, aumentati di non più del cinque per cento, in rifusione delle spese di esercizio.

È obbligatorio il prelevamento dalla massa di tutti gli effetti che costituiscono l'uniforme.

I marescialli possono provvedersi degli effetti di vestiario presso l'Unione militare.

Con deliberazioni del Consiglio di amministrazione potrà essere data facoltà agli ufficiali in servizio del Corpo di prelevare alcuni oggetti di equipaggiamento e di vestiario.

Art. 161.

Alla confezione degli oggetti di vestiario e degli oggetti di corredo si può provvedere a serie od a misura, mediante incanti, licitazioni, appalti concorso, trattative private o ad economia, secondo la convenienza da riconoscersi e le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale.

Per le confezioni può essere istituito alla sede di ogni comando di legione apposito laboratorio, alla diretta dipendenza dell'ufficiale di magazzino di cui al quarto comma dell'articolo 6 e sotto la sorveglianza del gestore legionale.

Art. 162.

Gli effetti di vestiario e gli oggetti di corredo sono assunti in carico dal magazzino centrale della massa, il quale rifornisce i dipendenti magazzini legionali. Questi, a loro volta, riforniscono direttamente le brigate dipendenti

Al magazzino centrale sono preposti un magazziniere ed un controllore, nominati dal Consiglio di amministrazione della massa fra gli ufficiali del Corpo.

Ad ogni magazzino legionale è preposto l'ufficiale di cui all'art. 6, ultimo comma.

Art. 163.

Le verifiche e le ricognizioni di cui agli articoli 59 e 133 sono estese anche ai magazzini degli effetti di vestiario e degli oggetti di corredo di proprietà della massa.

Le irregolarità vengono segnalate dal gestore legionale al Consigli di amministrazione della massa, per le sue decisioni.

Art. 164.

Le somministrazioni degli effetti di vestiario e degli effetti di corredo debbono essere iscritte a cura dei comandanti di brigata nei libretti personali dei militari che le hanno ricevute, all'atto della consegna degli effetti medesimi.

La iscrizione nei conti correnti individuali degli effetti distribuiti è fatta esclusivamente a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio di amministrazione legionale.

In caso di giustificata necessità, l'ufficio di amministrazione legionale può rifornire in anticipazione effetti indispensabili, prima della scadenza del termine di durata prescritto.

Art. 165.

Gli effetti obbligatori di uniforme che i militari non hanno prelevato dalla massa ed hanno usato senza autorizzazione superiore, se non sono suscettibili di riduzione alle prescrizioni regolamentari, vengono concentrati presso il magazzino legionale che ne cura la vendita, versandone il ricavato a favore della massa individuale.

Art. 166.

È vietato di vendere o cedere effetti distribuiti dalla massa, senza il permesso del comandante di compagnia.

Gli oggetti di uniforme eventualmente alienati o ceduti a persone estranee al Corpo, devono essere sguarniti di ogni distintivo a cura del superiore immediato del militare cui gli oggetti appartengono.

Gli effetti di proprietà personale non ritirati entro il termine di sei mesi, dal giorno in cui i militari vengono congedati o radiati dai ruoli, sono venduti, accreditandone il ricavato alla massa individuale.

CAPO V.

Erogazione degli utili netti patrimoniali della massa.

Art. 167.

Gli utili netti patrimoniali della massa della R. Guardia di finanza sono erogati secondo l'art. 10 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, e con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Con decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio di amministrazione della massa all'inizio dell'esercizio sono determinate le quote sugli utili netti da erogare per ciascuna delle categorie indicate nel suddetto articolo.

Art. 168.

Hanno titolo a conseguire posti e mezzi posti gratuiti in orfanotrofi, convitti ed altri istituti di educazione, pubblici o riconosciuti dall'autorità governativa, i figli e gli orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa col seguente ordine di preferenza:

a) orfani di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa deceduti durante l'attività di servizio in seguito a ferite od infermità riportate a causa di servizio;

b) figli ed orfani di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa resi inabili per ferite o infermità riportate a causa di servizio, qualunque sia il tempo di servizio prestato dai detti militari;

c) figli ed orfani di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa riformati dal Corpo dopo il decimo anno di servizio, senza diritto a pensione, purchè il matrimonio sia stato contratto quando il militare trovavasi in attività di servizio;

d) figli di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio attivo permanente, con particolare riguardo per coloro che sono residenti in località ove manchino scuole adatte per la loro istruzione ed educazione;

e) figli ed orfani di ufficiali in posizione ausiliaria o collocati a riposo e di sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo.

A parità di titoli sono preferiti i figli e gli orfani che versano in più anguste condizioni economiche.

Art. 169.

Non possono chiedersi posti o mezzi posti per giovani che abbiano meno di sette o più di sedici anni di età; però il posto o mezzo posto già concesso può continuare oltre questa età, quando sia necessario per completare l'intrapreso corso di studi e sia provato che il giovane trae da questi lodevole profitto.

In tal caso occorre sia fatta speciale istanza al detto Consiglio di amministrazione e devesi presentare al principio dell'anno scolastico l'attestato dell'avvenuta iscrizione del giovane alla scuola che frequenta, ed alla fine dell'anno stesso il certificato della sua promozione alla classe superiore.

La concessione di posti e mezzi posti è revocata:

a) quando i giovani vengono espulsi dall'istituto;

b) quando non tengano buona condotta nella scuola o fuori;

c) quando non ottengano la promozione nella sessione estiva.

La concessione può tuttavia essere mantenuta nell'anno successivo in caso di mancata promozione nella sessione estiva, se questa sia dovuta a causa di grave malattia o di sventure famigliari, o di altre cause che saranno vagliate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 170.

Possono concedersi sussidi scolastici o possono convertirsi, su domanda degli interessati, posti e mezzi posti in sussidi scolastici, secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 168.

La concessione può essere fatta:

a) pei figli degli ufficiali superiori, quando frequentino scuole medie di grado superiore;

b) pei figli degli ufficiali inferiori, che frequentino scuole medie di qualsiasi grado;

c) pei figli dei sottufficiali e militari di truppa e per gli orfani dei militari di qualsiasi grado, qualunque sia la scuola che frequentino.

Nella determinazione di sussidi scolastici è data la preferenza a coloro che frequentano le scuole professionali, agrarie, industriali, di arti e mestieri e istituti congeneri.

Nessuno può conseguire più di tre sussidi scolastici in un anno, e nella concessione si avrà riguardo al numero dei figli a carico.

Per ottenere il sussidio, occorre dimostrare:

1° la frequenza di scuole regie, pareggiate o parificate;

2° la promozione da una classe all'altra, conseguita nella sessione estiva.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione, tenute presenti le condizioni particolari di servizio o di famiglia, può concedere il sussidio per frequenza anche di scuole private autorizzate dall'autorità governativa.

Art. 171.

Non possono concedersi sussidi scolastici a giovani che hanno meno di nove o più di 18 anni di età. Tuttavia le concessioni possono essere prorogate nel caso previsto alla seconda parte del primo comma dell'art. 169.

Compiendosi il 18° anno di età ad anno scolastico iniziato, la concessione s'intende prorogata fino al termine di questo.

Sono applicabili ai sussidi scolastici ed alle borse di studio le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 169.

Art. 172.

Il pagamento dei posti e mezzi posti ha luogo secondo le norme del regolamento dell'istituto.

Il pagamento dei sussidi è vincolato alla presentazione di un certificato trimestrale, comprovante che chi riceve il sussidio frequenta le scuole per le quali questo e stato concesso.

Art. 173.

Il numero e l'importo delle borse di studio sono fissati anno per anno dal Consiglio di amministrazione della massa, distinguendo per numero e misura quelle da conferirsi ad aspiranti che frequentino scuole superiori nell'ordinaria residenza della propria famiglia o in altre città del Regno. Potrà il Consiglio, in via eccezionale, fissare borse di studio all'estero, determinandone la misura.

Art. 174.

Le borse di studio vengono conferite secondo l'ordine di preferenza di cui all'art. 168, ai figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, esclusivamente per le scuole superiori, in seguito al concorso bandito dal Consiglio di amministrazione della massa entro il mese di giugno di ogni anno.

Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate al predetto Consiglio cui devono pervenire per il tramite del comando di circolo non oltre il 15 agosto, documentate secondo le norme stabilite dalle istruzioni.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tali domande, conferendo le borse di studio ai concorrenti che abbiano riportato le migliori votazioni nel conseguimento del titolo scolastico di ammissione alle scuole superiori od ai corsi di perfezionamento.

Art. 175.

Le borse sono pagabili in quattro rate bimestrali anticipate: la prima su presentazione di un'attestazione del capo dell'istituto da cui risulti l'avvenuta iscrizione; le altre su esibizione di certificati di frequenza alle scuole.

Art. 176.

Per ottenere la conferma della concessione della borsa, deve essere prodotto un certificato da cui risulti l'approvazione, entro il 31 dicembre, in tutte le materie obbligatorie o consigliate dalle facoltà e la iscrizione nel corso superiore.

Art. 177.

Il Consiglio di amministrazione della massa può concedere sovvenzioni straordinarie ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, in caso di grave infortunio o di eccezionale bisogno.

Può altresì concedere sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente anche ai loro ascendenti.

La concessione dei sussidi vitalizi e temporanei non si può di regola cumulare con quella dei posti e mezzi posti e coi sussidi scolastici o colle borse di studio.

Sono esclusi dai sussidi vitalizi gli orfani e le vedove, assistiti da pensione nella misura massima ad essi attribuita in relazione al grado del militare defunto.

I sussidi temporanei, concessi ad orfani, cessano di regola quando questi abbiano raggiunto la maggiore età; cessano senz'altro per le orfane, quando contraggono matrimonio.

Art. 178.

Le doti in occasione di matrimonio si concedono alle figlie ed alle orfane dei sottufficiali e dei militari di truppa.

Non sono ammesse alle doti le giovani, la cui condotta non sia regolare e quelle nate quando il padre non era più in attività di servizio, salvo che questi non abbia lasciato il Corpo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio.

Ogni dote non può eccedere le lire mille.

Per disporre il pagamento della dote deve prodursi la prova del celebrato matrimonio entro sei mesi dalla data di esso.

Art. 179.

In caso di comprovato bisogno possono essere accordate concessioni continuative o sussidi a militari del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio, in misura che, cumulati con la pensione, non eccedano il massimo della pensione attribuita al grado da essi rivestito quando erano in attività di servizio.

Art. 180.

Possono accordarsi anche concessioni annue ad individui riformati d'autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio, ma non per causa diretta di esso, quando contino non meno di dieci anni di servizio nel Corpo, abbiano tenuto sempre buona condotta e sia provato che, a causa delle infermità contratte, non possono dedicarsi a proficuo lavoro e mancano di mezzi di sostentamento.

Queste concessioni non devono superare il minimo della pensione corrispondente al grado che il militare copriva nel Corpo, e devono essere confermate anno per anno dal Consiglio di amministrazione della massa.

Art. 181.

I premi straordinari sono concessi ai militari del Corpo, che siano stati fregiati di medaglie od equivalenti onorificenze dal Governo Nazionale o da Governi esteri.

Non si concede premio, quando alla medaglia sia annessa una pensione annua.

Art. 182.

Ai sottufficiali e militari di truppa ai quali viene concessa la croce al merito di servizio è corrisposto per una volta tanto, nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione della massa, un premio per la onorificenza conseguita.

Art. 183.

Le concessioni di cui agli articoli 168, 170, 173, 177, 178, 179, 180, 181 e 182, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione della massa della R. Guardia di finanza ed approvate dal Ministro delle finanze.

CAPO VI.

Massa individuale.

Art. 184.

Ciascun militare deve costituirsi un credito di L. 400, se sottufficiale, e di L. 300 se appuntato o guardia.

A tale uopo – ove non sia sufficiente il contributo mensile dello Stato nella spesa per il vestiario – gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e militari di truppa possono essere sottoposti a ritenuta mensile a favore della massa nella seguente misura:

a) di L. 8 per gli appuntati e le guardie;

b) di L. 10 per i sottufficiali e per i riammessi.

Ad ogni modo il capo dell'ufficio di amministrazione della legione – sotto la propria responsabilità – deve provvedere perchè siano fatte tempestivamente le necessarie ritenute, anche di carattere straordinario, allo scopo di eliminare qualsiasi causa di debito da parte dei militari del Corpo all'atto del loro congedo.

Il debito dei musicanti per le anticipazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 144 deve essere estinto mediante ritenute non superiori al terzo della sovrapaga.

Sono dispensati dall'obbligo di costituire crediti i militari a favore dei quali siano state versate alla massa individuale una o più quote di premio di rafferma fin quando l'ammontare di questi premi non sia stato loro corrisposto.

Ove si effettui tale corresponsione ai militari che rimangono a prestare servizio nel Corpo, il credito di massa viene ricostituito mediante ritenuta della somma occorrente sull'ammontare dei premi.

Art. 185.

Ove occorra, ad estinzione del debito accertato ai militari che per qualsiasi ragione lasciano il Corpo, sono trattenuti e versati alla massa, sino alla concorrenza del debito stesso, le competenze e gli assegni eventuali loro dovuti.

Art. 186.

Ai sottufficiali e militari di truppa è aperto un conto corrente individuale, la cui situazione è tenuta in evidenza anche nel libretto personale di ciascun militare, che rimane in consegna al comandante di brigata.

Art. 187.

I conti di massa dei militari detenuti nelle carceri e quelli dei militari sospesi dalla ferma, perchè sottoposti a giudizio penale a piede libero, rimangono aperti fino a quando non sia sistemata la loro posizione matricolare.

Per gli incorporati nelle compagnie di correzione, il conto deve essere liquidato all'atto della loro traduzione nel luogo di punizione.

L'importo dei crediti di massa dei militari incorporati nelle compagnie di correzione e di quelli detenuti nelle carceri militari viene rimesso al comando degli stabilimenti militari di pena a disposizione dei creditori.

Art. 188.

Per i militari che cessano di appartenere al Corpo per qualsiasi causa o quando vengono promossi ufficiali, l'ufficio di amministrazione legionale chiude il conto corrente ed il libretto personale, e provvede per la liquidazione di massa e per il pagamento del credito.

Per i defunti, gli interdetti, gli inabilitati e gli assenti, sono osservate le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 189.

Nel caso che un militare abbia lasciato il Corpo per qualsiasi causa, restando in debito verso la massa, l'ufficio di amministrazione legionale inizia subito le pratiche in via amministrativa per il ricupero della somma dovuta. Ove queste riescano infruttuose, ed il debitore risulti insolvibile od irreperibile, l'ufficio stesso propone al Consiglio di amministrazione della massa l'annullamento della partita, allegando alla proposta gli atti ed i documenti giustificativi.

Se per lo stato economico del debitore convenga esperire le vie legali, l'ufficio suddetto promuove la decisione del Consiglio di amministrazione della massa. Questo delibera in merito, dopo di avere accertato che non sussista alcuna responsabilità a tenore del precedente articolo.

Art. 190.

Il debito di massa, pel quale sia stato emesso decreto di annullamento, deve essere inscritto in appositi registri tenuti dall'ufficio di amministrazione della legione da cui il debitore fu congedato, e da quello nella cui circoscrizione è domiciliato, per le pratiche di ricupero nel caso di cambiamento delle condizioni economiche del debitore stesso.

Art. 191.

In caso di riammissione o di richiamo di un militare del Corpo, l'ufficio di amministrazione legionale riaccende nei conti il debito eventualmente lasciato verso la massa.

A tale effetto, il comando che procede alla riassunzione in servizio, deve richiedere gli atti alla legione competente.

Art. 192.

I militari, i quali abbiano un credito di massa, possono, in caso di accertato bisogno, ottenere il pagamento di un acconto, a condizione però che il credito non rimanga inferiore a L. 100 per gli appuntati e guardie ed a L. 200 pei sottufficiali.

L'anzidetto pagamento viene ordinato dal gestore legionale, su parere del comandante di circolo da cui dipende il militare che ne fa domanda.

CAPO VII.

Premi di rafferma.

Art. 193.

Il conto corrente dei premi di rafferma è tenuto – per ciascun raffermato – presso la Ragioneria del Ministero delle finanze, che vi inscrive i successivi accreditamenti per premi ed interessi maturati.

A cura del Consiglio di amministrazione della massa viene rilasciato, all'atto della rafferma, un estratto del detto conto da consegnare all'interessato per mezzo del comandante di compagnia.

L'estratto viene tenuto al corrente per cura dell'ufficio di amministrazione legionale, in base alle comunicazioni del Comando generale.

Art. 194.

Il Consiglio di amministrazione della massa, nel mese di dicembre di ogni anno, determina la misura dell'interesse da corrispondere sui premi di rafferma pel successivo anno solare, interesse che non può essere inferiore a quello corrisposto dalle casse postali di risparmio.

L'interesse decorre dal primo del mese successivo alla data del versamento alla massa, e cessa dal primo del mese in cui se ne dispone il pagamento.

Agli effetti della liquidazione dei ratei del premio di rafferma e degli interessi, il mese si considera di trenta giorni.

Alla fine di ciascun anno solare, gli interessi maturati si aggiungono al capitale e diventano fruttiferi.

Art. 195.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto quando durante l'anno il raffermato è promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non è dovuto nel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.

I militari puniti con la retrocessione dal grado o condannati a pene che non implichino per se stesse la cessazione dal servizio nel Corpo, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della libertà personale, di durata non minore di due mesi, l'interesse liquidato sul premio di rafferma per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

Art. 196.

Il capitale risultante dai premi di rafferma, cumulato con gli interessi, viene corrisposto al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento di ciascuna rafferma con premio, quando il raffermato continui a servire nel Corpo e ne faccia domanda.

I premi non riscossi entro l'esercizio in cui avviene la cessazione dal servizio, sono versati alla massa individuale a titolo di deposito volontario.

I premi e gli interessi corrispondenti non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato e verso la massa del Corpo dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti ai termini di legge.

Art. 197.

Allorchè si trovi in condizioni di ottenere il pagamento dei premi di rafferma, il militare ne fa domanda al Consiglio di amministrazione della massa allegando l'estratto del conto corrente individuale. L'ufficio di amministrazione legionale che riceve la domanda, deve dichiarare se il militare abbia debiti verso la cassa o verso lo Stato, in dipendenza delle sue funzioni.

Per coloro che cessano dal servizio nel Corpo, le pratiche relative al pagamento dei crediti per premi devono essere iniziate in tempo, affinchè la riscossione possa, di regola, avvenire all'atto in cui il militare viene congedato.

Le disposizioni dell'art. 187 si applicano anche al pagamento dei crediti per premi di rafferma.

All'atto del pagamento del premio di rafferma – ove l'interessato continui a far parte del Corpo – si provvede per la ricostituzione del credito di massa di cui all'art. 184.

CAPO VIII.

Contabilità a danaro ed a materia.

Art. 198.

Con le modalità stabilite nelle istruzioni, le Sezioni di Tesoreria provinciale nei primi dieci giorni di ciascun mese trasmettono alla Ragioneria del Ministero:

a) le matrici delle quietanze di contabilità speciale rilasciate nel mese precedente, ed il corrispondente vaglia a favore del tesoriere centrale;

b) i titoli di spesa estinti nel mese precedente.

Art. 199.

La Ragioneria, verificati e riconosciuti regolari i vaglia, li trasmette, con elenco riepilogativo, alla Direzione Generale del Tesoro, la quale ne accredita l'importo nel corrispondente conto corrente e invia alla Ragioneria stessa la quietanza emessa in commutazione.

Accertata la regolarità dei pagamenti, la Ragioneria ne compila un elenco riepilogativo, che trasmette alla suddetta Direzione Generale per il rimborso dell'importo alla Sezione della R. Tesoreria provinciale e l'inscrizione a debito nel conto corrente stesso.

Art. 200.

Entro i primi 10 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre, il magazzino centrale e gli uffici di amministrazione legionale compilano e trasmettono alla Ragioneria del Ministero il conto di carico e scarico degli effetti di vestiario e di corredo, allegandovi i documenti giustificativi. Gli uffici di amministrazione legionale uniscono al detto conto anche un elenco indicante, per ciascun militare, la somministrazione degli effetti di vestiario eseguita durante il semestre precedente, corredato dalle dichiarazioni di ricevuta dei militari stessi.

Analogamente si procede in caso di cambiamento di gestione.

Art. 201.

Entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il magazzino centrale e gli uffici di amministrazione legionale trasmettono alla Ragioneria del Ministero il conto di carico e scarico degli oggetti di vestiario e di corredo per l'esercizio scaduto.

Art. 202.

Con le modalità stabilite nelle istruzioni, gli ufficiali consegnatari di materie, degli oggetti di vestiario e di corredo, per il magazzino centrale del vestiario, per il laboratorio di cui all'art. 161 e per i magazzini legionali, devono rendere ogni anno finanziario il conto giudiziale della loro gestione.

Art. 203.

Il Consiglio di amministrazione della massa designa i consegnatari degli oggetti mobili di proprietà della massa esistenti presso il Comando generale e presso il magazzino centrale del vestiario.

I consegnatari tengono in evidenza la situazione dei detti mobili mediante l'inventario ed il registro di entrata e di uscita, e producono, alla fine dell'esercizio, la dimostrazione delle consistenze dei mobili e le variazioni verificatesi nell'esercizio stesso.

In caso di cambiamento della persona del consegnatario si osservano le formalità di cui all'art. 57.

Art. 204.

Per l'esercizio del riscontro demandato alla Corte dei conti dal R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, le sono trasmessi trimestralmente a cura della Ragioneria del Ministero:

a) il conto riepilogativo per capitolo dell'entrate accertate, riscosse e versate, e delle variazioni ai residui per le somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) il conto riepilogativo per capitolo delle spese accertate e pagate e delle variazioni ai residui per le somme rimaste insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio precedente. A corredo di tale conto si uniscono i titoli estinti e i documenti giustificativi degli ordinativi diretti;

c) i rendiconti dei gestori per le aperture di credito ricevute e delle somme erogate, corredati dai documenti giustificativi;

d) il prospetto riepilogativo delle operazioni di cassa e del conto corrente del Tesoro. A corredo di tale prospetto si allegano le quietanze della Tesoreria centrale per le somme versate ed inscritte a credito nel detto conto corrente e le dichiarazioni di rimborso della Direzione Generale del Tesoro per le somme pagate dalle Tesorerie provinciali ed inscritte a debito nel conto stesso.

TITOLO III.

PERSONALE COLLOCATO A DISPOSIZIONE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Art. 205.

Gli assegni dovuti al personale della R. Guardia di finanza collocato a disposizione di Amministrazioni diverse da quella finanziaria dello Stato, fanno carico alle stesse Amministrazioni.

Per l'amministrazione del personale si osservano, di massima, le norme del presente regolamento.

Art. 206.

Le competenze di cui all'articolo precedente, comprese quelle di tramutamento per raggiungere la sede di servizio e per ritorno al Corpo, sono corrisposte dall'Amministrazione interessata su richiesta del gestore.

È a carico dell'Amministrazione stessa il rimborso delle spese per assegno di primo corredo e per i premi di rafferma anticipate dallo Stato. A tale effetto la detta Amministrazione, nei modi e termini convenuti, versa annualmente nella R. Tesoreria – in conto entrate del Tesoro – la somma dovuta.

Alla stessa Amministrazione spetta anche di provvedere gli uffici col relativo mobilio, le caserme, gli effetti di casermaggio, i battelli, gli attrezzi, le armi, le munizioni e quant'altro occorra pel servizio, e sono pure a carico di essa le spese per la manutenzione e le sostituzioni dei materiali, e quella di illuminazione e riscaldamento e ogni altra di carattere generale.

Disposizioni finali.

Art. 207.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1931-IX

Sono abrogate le disposizioni contenute in altri rego menti, relativi a servizi del Corpo della R. Guardia di finan contrarie a quelle dettate con il presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

PREZZO L. 1.20

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 148 del 30 giugno 1931-IX

1088. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **816.**

Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società di navigazione «Lloyd Triestino» per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

1089. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **817.**

Convenzione con la Società di navigazione «Lloyd Sabaudo» per l'esercizio della linea Genova-Australia.

1090. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **818.**

Convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia.

1091. — REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **819.**

Convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico).

Numero di pubblicazione **1088.**

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **816.**

Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata in Roma il 22 febbraio 1926 con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, per la concessione alla medesima dell'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente, per la durata di anni dieci, a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo di L. 25.850.000 riducibili di anno in anno del 4 per cento di tale ammontare salvo compensazione per effetto di un eventuale maggiore sviluppo dei servizi;

Viste le convenzioni suppletive a quella suindicata:

in data 16 marzo 1927 con la quale la durata della predetta convenzione 22 febbraio 1926 fu portata ad anni undici;

in data 7 febbraio 1928-VI che apportò alcune modificazioni alla stessa convenzione 22 febbraio 1926 nei riguardi dello assetto e delle caratteristiche delle linee, ferma restando la misura del contributo statale e la eventuale sua riduzione annua del 4 per cento;

in data 22 febbraio 1929-VII che modificò ulteriormente la suindicata convenzione 22 febbraio 1926 nei riguardi delle linee dell'India e dell'Estremo Oriente mantenendo il contributo statale nella somma di L. 25.850.000 all'anno senza però essere più soggetto alla eventuale riduzione annua del 4 per cento;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, in relazione alle mutate condizioni dei traffici marittimi, di dare una nuova sistemazione alle linee dell'Egitto, dell'India e dello Estremo Oriente;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 4 aprile 1931-IX con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, e che modifica quelle stipulate con la Società stessa alle date del 22 febbraio 1926, del 7 febbraio 1928-VI e del 22 febbraio 1929-VII per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente elevando, con effetto dal 1° luglio 1930, da L. 25.850.000 a L. 37.500.000 il contributo annuo di esercizio stabilito dalla sopra citata convenzione suppletiva 22 febbraio 1929-VII.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa derivante per l'esercizio 1930-31 dall'applicazione della convenzione di cui all'articolo precedente lo stanziamento del capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per il suddetto esercizio finanziario è aumentato di lire 11.650.000 in aggiunta alla spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, restando diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 70 dello stesso esercizio.

Pure in aumento della spesa prevista dalla citata tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è autorizzata una maggiore spesa annua di L. 11.650.000 dal l'esercizio 1931-32 all'esercizio 1935-36 e quella di L. 5.825.000 per l'esercizio 1936-37. Alla maggiore assegnazione di lire 11.650.000 al capitolo dell'esercizio 1931-32 afferente le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi provvederà il Ministro per le finanze con suo decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 309, *foglio* 176. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle stipulate alle date del 22 febbraio 1926, del 7 febbraio 1928 e del 22 febbraio 1929 con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente.

Premesso:

che con convenzione in data 22 febbraio 1926, approvata con decreto Ministeriale 15 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, la Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, assunse l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente, per la durata di anni dieci, a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso il corrispettivo da parte del Ministero delle comunicazioni di un contributo annuo iniziale di L. 25.850.000;

che con convenzione in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della suddetta convenzione 22 febbraio 1926 fu prorogata di un anno restando perciò stabilita in anni undici a cominciare dal 1° gennaio 1926;

che con convenzione in data 7 febbraio 1928-VI, approvata con decreto Ministeriale 15 marzo 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1928-VI, vennero apportate alcune modificazioni alla su citata convenzione 22 febbraio 1926 nei riguardi dello assetto e delle caratteristiche delle linee, fermo restando il contributo statale stabilito dalla stessa convenzione 22 febbraio 1926;

che con successiva convenzione in data 22 febbraio 1929-VII, approvata con legge 8 luglio 1929, n. 1418, vennero apportate ulteriori modificazioni alla convenzione 22 febbraio 1926 nei riguardi delle linee dell'India e dell'Estremo Oriente;

Riconosciuta l'opportunità, in relazione alle mutate condizioni dei traffici marittimi, di dare una nuova sistemazione alle linee dell'Egitto, dell'India e dell'Estremo Oriente;

fra

il tenente generale ispettore delle capitanerie di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della

marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

i signori contrammiraglio conte Alfredo Dentice di Frasso fu Ernesto, presidente, e capitano Guido Cosulich fu Callisto, vice presidente ed amministratore delegato della Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato;

È stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 1 della convenzione 7 febbraio 1928-VI ai paragrafi: « 1. Linea celere di Egitto », « 9. Linea dell'India » e « 10. Linee dell'Estremo Oriente », sono sostituiti i seguenti:

1. *Linea celere di Egitto*: Trieste-Brindisi-Alessandria e ritorno, con obbligo di effettuare a Venezia 26 approdi annui in andata dall'agosto al febbraio, e 26 approdi annui in ritorno dal febbraio all'agosto; periodicità: settimanale; velocità oraria di esercizio: miglia 17 dal 1° luglio 1930 al 31 luglio 1931, e miglia 19/20 per 44 viaggi annui e miglia 17 per gli altri dal 1° agosto 1931 in poi.

Il Ministero delle comunicazioni potrà consentire che vengano effettuate varianti agli approdi a Venezia in andata od in ritorno in relazione alle esigenze del traffico ed a quelle tecniche.

9. *Linea celere commerciale dell'India*: Trieste-Venezia-Brindisi-Aden-Karaki-Bombay oppure Bombay-Karaki e ritorno; periodicità: mensile: velocità oraria di esercizio: miglia 13.

Nel 2° semestre 1930 saranno eseguiti nove viaggi con esclusione in sei di essi dall'approdo a Karaki.

10. *Linea celere passeggeri India-Estremo Oriente*: Trieste-Venezia-Brindisi-Aden-Bombay-Colombo-Singapore-Hong-Kong-Shanghai-Kobe (solo nel ritorno) -Yokohama e ritorno; 12 viaggi all'anno a periodicità mensile, dei quali otto limitati a Shanghai con velocità oraria di esercizio di miglia 12,5 a 13 e quattro fino a Yokohama con velocità oraria di esercizio di miglia 16/17 alternandosi due viaggi a Shanghai ed uno a Yokohama.

Nel 2° semestre 1930 saranno eseguiti soltanto quattro viaggi dei quali tre fino a Shanghai ed uno fino a Yokohama.

11. *Linea commerciale Estremo Oriente*: Trieste-Venezia-Brindisi-Massaua-Aden-Karaki-Bombay-Colombo-Penang (facoltativo) Singapore-Hong-Kong-Shanghai-Kobe (sola andata) Yokohama e ritorno con approdi facoltativi a Saigon, Moji e Dairen; periodicità: mensile; velocità oraria di esercizio: miglia 11.

Nel 2° semestre 1930 saranno eseguiti sette viaggi alla velocità oraria normale di esercizio di miglia 10 1/2 di cui il primo da effettuarsi al 1° luglio 1930, e gli altri sei il giorno 16 di ogni mese.

Art. 2.

L'art. 14 della convenzione 22 febbraio 1926 è sostituto dal seguente:

« In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di L. 37.500.000.

« Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

« La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili, di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso ».

Art. 3.

La presente convenzione ha effetto dal 1° luglio 1930 e durata fino alla scadenza della convenzione 22 febbraio 1926 modificata dalla convenzione 16 marzo 1927.

Art. 4.

All'atto della stipulazione della presente convenzione la Società dovrà prestare un supplemento di cauzione di lire 1.165.000 nelle forme stabilite dall'art. 16 della convenzione 22 febbraio 1926.

Art. 5.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalla convenzione 22 febbraio 1926 e seguenti si intendono applicabili alla presente convenzione in quanto non siano da questa modificate.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 4 aprile 1931-IX

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:
Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. *La Società di navigazione « Lloyd Triestino »*:
ALFREDO DENTICE — GUIDO COSULICH.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

Numero di pubblicazione **1089**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **817**.

Convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Sabaudo » per l'esercizio della linea Genova-Australia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che col 31 dicembre 1930-IX è scaduta la convenzione stipulata il 3 luglio 1926 con la Società di navigazione « Lloyd Sabaudo » sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione tra Genova e l'Australia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la continuazione della linea suddetta alla scadenza della convenzione 3 luglio 1926 succitata;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 22 aprile 1931-IX con la Società di navigazione « Lloyd Sabaudo », sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Australia per la durata di anni cinque a cominciare dal 1° gennaio 1931 verso il contributo di esercizio di lire 500.000 per ogni viaggio completo di andata e ritorno sino ad un massimo di sette viaggi completi all'anno.

Art. 2.

Per provvedere alla spesa derivante dalla convenzione di cui all'articolo precedente pel periodo 1° gennaio - 30 giugno

1931 lo stanziamento del capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1930-31, è aumentato di L. 1.750.000 restando diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 70 dello stesso esercizio finanziario.

Alla maggiore assegnazione di L. 3.500.000 occorrente per provvedere alla spesa per l'esercizio finanziario 1931-32 provvederà con suo decreto il Ministro per le finanze aumentando di pari somma lo stanziamento del capitolo dell'esercizio anzidetto afferente le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, e diminuendo di L. 1.750.000 lo stanziamento dello stesso esercizio concernente i compensi di costruzione.

La spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 1.750.000 per l'esercizio 1930-31, di L. 3.500.000 per gli esercizi dal 1931-32 al 1934-35 e di L. 1.750.000 per l'esercizio 1935-36.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 177. — MANCINI.

Convenzione per l'esercizio della linea Genova-Australia.

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e l'on. gr. uff. Marchese Renzo de la Penne, direttore del « Lloyd Sabaudo » Società anonima per azioni, sedente in Genova, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato:

È stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il Lloyd Sabaudo, Società anonima per azioni, con capitale emesso e versato di L. 250.000.000 con sede in Genova, con riferimento alla linea di navigazione per merci e passeggeri da essa esercitata fra l'Italia e l'Australia, via Canale di Suez, assume verso lo Stato le prestazioni di cui nella presente convenzione, sotto le condizioni e verso il corrispettivo in appresso specificati.

Art. 2.

L'itinerario di massima della linea di cui all'art. 1 sarà il seguente: Genova - Livorno - Napoli - Messina - Catania - Malta (event.) - Porto Said - Suez - Cochin (event.) - Allepey (event.) - Colombo - Fremantle - Adelaide - Melbourne - Sidney - Brisbane e ritorno; Sidney - Melbourne - Adelaide - Fremantle - Colombo (event.) - Suez - Porto Said - Alessandria (event.) - Catania (event.) - Napoli (event.) - Genova.

La Società avrà facoltà di omettere alcuni degli scali predetti o di effettuarne altri secondo le speciali esigenze del traffico e per assicurare il favorevole risultato economico della linea.

Dell'itinerario stabilito per ogni viaggio la Società darà conoscenza, prima dell'inizio del viaggio, al Ministero delle comunicazioni, al quale essa comunicherà pure tutte le variazioni che fossero apportate all'itinerario stesso, tanto come successione di partenze quanto per effettuazione di approdi. Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di negare la sua approvazione a quelle aggiunte di approdi che possano costituire un'illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Il servizio sarà effettuato alla velocità di 12 miglia all'ora di navigazione, fatta eccezione per il viaggio in esclusivo servizio merci, di cui al comma secondo dell'art. 13, che potrà essere effettuato alla velocità di 10 miglia.

Art. 3.

Le navi da assegnarsi alla linea devono essere inscritte all prima classe del Registro italiano e devono mantenere tal classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero delle comun cazioni le navi stesse devono essere di assoluta propriet della Società.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di imbarcare su ogni piroscafo al servizio della linea, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

Art. 5.

La Società, nei viaggi che effettuerà in base alla presente convenzione, ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato, per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il riconoscimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 10 chilogrammi, in partenza dall'Italia, o dalle sue Colonie, nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per la eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 6.

Le tariffe per il trasporto di merci dai porti del Regno a porti esteri non dovranno, senza giustificato motivo, esser

superiori a quelle praticate dai porti del Regno a porti esteri dai servizi concorrenti di pari importanza.

Art. 7.

La Società dovrà concedere per i viaggi oggetto della presente convenzione e sempreché i vapori abbiano la classe in appresso indicata:

A) Il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie e nel limite di tre persone per ogni viaggio;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi che viaggiano per ragioni di servizio:

in seconda classe:

a due missionari o due missionarie, italiani, all'anno, oltre quello che può essere richiesto ai sensi delle disposizioni sull'emigrazione;

B) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle Colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti nel limite di tre persone a viaggio;

3° alle rappresentanze dei mutilati o degli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

C) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto;

1° ai Regi agenti diplomatici o consolari e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato ed ai militari di ogni grado che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

6° ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 8.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone e cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa entro il limite di [illegible]0 unità di nolo. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato; il trasporto dei recipienti contenenti valori sarà limitato alla capacità del locale destinato alla posta, tenute presenti le esigenze del servizio postale.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulla linea da essa esercitata.

Art. 9.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio.

Al termine di ogni viaggio completo (andata e ritorno) la Società dovrà trasmettere al Ministero un estratto del giornale nautico (Lib. 1) vidimato dall'autorità marittima ed un prospetto o rapporto indicante il movimento delle merci e dei passeggeri per ogni scalo toccato.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo dei dati relativi al movimento dei viaggiatori e delle merci sulla linea sono a carico della Società.

Art. 10.

Quando siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio senza che ne sia stato iniziato un altro, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà, sentite le giustificazioni della Società, di dichiarare decaduta la presente convenzione.

Quando il viaggio venga interrotto per cause di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita. Nessun contributo sarà corrisposto se l'interruzione non sia stata causata da forza maggiore.

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 10.000.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentite le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle multe sarà prelevato dalle somme che il Ministero deve corrispondere ai sensi dell'art. 13 e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 11.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la convenzione.

Art. 12.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo di esercizio di L. 500.000 per ogni viaggio completo (andata e ritorno) secondo l'itinerario di massima di cui all'art. 2.

Il pagamento di tale contributo sarà limitato ad un numero di sette viaggi completi (andata e ritorno) all'anno, di cui uno potrà essere effettuato esclusivamente in servizio merci, e verrà effettuato al termine di ciascun viaggio dopo che la Società avrà trasmesso al Ministero i documenti indicati all'art. 9, secondo comma.

In relazione alla convenzione analoga alla presente stipulata con la Società « Navigazione Generale Italiana » per un ugual numero massimo di viaggi per ogni anno, il Ministero delle comunicazioni, su richiesta delle due Società, avrà facoltà di autorizzare la esecuzione di uno o più viaggi da parte di una di esse, in luogo dell'altra, corrispondendo in questo caso il contributo di esercizio alla Società che ha effettivamente eseguito tali viaggi anche per quelli eccedenti il numero massimo di sette in un anno. In tale caso saranno diminuiti di ugual numero i viaggi dell'altra Società.

Art. 14.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1931 ed avrà la durata di cinque anni.

Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta come sopra sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 15.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione di L. 350.000.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo il pegno sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà portare il vincolo a favore del Ministero stesso.

Art. 16.

La Società avrà una rappresentanza in Roma che sarà considerata come domicilio speciale della Società, per tutti gli effetti della presente convenzione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Società, i quattro quinti dei consiglieri, il direttore generale e la rappresentanza legale della Società in Roma dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero non appartenenti al personale della Società devono essere italiani. Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche e commerciali, di dover nominare agente una ditta o persona straniera, chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

La Società non potrà cedere ad altri la linea contemplata dalla presente convenzione senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Qualora la Società, apertamente o nascostamente, contravvenisse a questo divieto, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione.

Art. 18.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società, ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Fatta a Roma, in tre originali, addì 22 aprile 193. Anno IX

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:
Il direttore generale della marina mercantile.
GIULIO INGIANNI.

p. *La Società di navigazione « Lloyd Sabaudo »*:
RENZO DE LA PENNE.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

Numero di pubblicazione **1090**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. **818**.

Convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto che col dicembre 1930-IX, è scaduta la convenzione stipulata il 5 luglio 1926 con la Società « Navigazione Generale Italiana » sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione tra Genova e l'Australia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare la continuazione della linea suddetta alla scadenza della convenzione 5 luglio 1926 su citata;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 22 maggio 1931-IX, con la Società « Navigazione Generale Italiana », sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Australia per la durata di anni cinque a cominciare dal 1° gennaio 1931 verso il contributo di esercizio di L. 500.000 per ogni viaggio completo di andata e ritorno sino ad un massimo di sette viaggi completi all'anno.

Art. 2.

Per provvedere alla spesa derivante dalla convenzione di cui all'articolo precedente pel periodo 1° gennaio-30 giugno 1931 lo stanziamento del capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1930-31 è aumentato di L. 1.750.000 restando diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 70 dello stesso esercizio finanziario.

Alla maggiore assegnazione di L. 3.500.000 occorrente per provvedere alla spesa per l'esercizio finanziario 1931-32 provvederà con suo decreto il Ministro per le finanze aumentando di pari somma lo stanziamento del capitolo dell'[illegible]

cizio anzidetto afferente le sovvenzioni alle Società assuntrici dei servizi marittimi, e diminuendo di L. 1.750.000 lo stanziamento dello stesso esercizio concernente i compensi di costruzione.

La spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 1.750.000 per l'esercizio 1930-31, di L. 3.500.000 per gli esercizi dal 1931-32 al 1934-35 e di L. 1.750.000 per l'esercizio 1935-36.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 178. — MANCINI.

Convenzione per l'esercizio della linea Genova-Australia.

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, ed i signori on. cav. di gr. cr. prof. Domenico Brunelli fu Gilberto e on. cav. di gr. cr. prof. Dionigi Biancardi fu Luigi, amministratori delegati della « Navigazione Generale Italiana », Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano, anonima, sedente in Genova, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato:

È stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano), anonima con capitale di lire 600.000.000, versato L. 469.258.200, con sede in Genova, con riferimento alla linea di navigazione per merci e passeggeri da essa esercitata fra l'Italia e l'Australia, via Canale di Suez, assume verso lo Stato le prestazioni di cui nella presente convenzione, sotto le condizioni e verso il corrispettivo in appresso specificati.

Art. 2.

L'itinerario di massima della linea di cui all'art. 1 sarà il seguente: Genova, Livorno, Napoli, Messina, Catania, Malta (event.), Porto Said, Suez, Cochin (event.), Allepey (event.), Colombo, Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sidney, Brisbane e ritorno; Sidney, Melbourne, Adelaide, Fremantle, Colombo (event.), Suez, Porto Said, Alessandria (event.), Catania (event.), Napoli (event.), Genova.

La Società avrà facoltà di omettere alcuni degli scali predetti e di effettuarne altri secondo le speciali esigenze del traffico e per assicurare il favorevole risultato economico della linea.

Dell'itinerario stabilito per ogni viaggio la Società darà conoscenza, prima dell'inizio del viaggio al Ministero delle comunicazioni, al quale essa comunicherà pure tutte le variazioni che fossero apportate all'itinerario stesso, tanto come successione di partenza quanto per effettuazione di approdi.

Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di negare la sua approvazione a quelle aggiunte di approdi che possono costituire un'illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Il servizio sarà effettuato alla velocità media di 12 miglia all'ora in navigazione, fatta eccezione per il viaggio in esclusivo servizio merci, di cui al comma secondo dell'art. 13, che potrà essere effettuato alla velocità di 10 miglia.

Art. 3.

Le navi da assegnarsi alla linea devono essere inscritte alla prima classe del « Registro italiano » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Società.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di imbarcare su ogni piroscafo al servizio della linea, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano ed un diplomato macchinista in qualità di allievi.

Art. 5.

La Società, nei viaggi che effettuerà in base alla presente convenzione, ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alla Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 10 chilogrammi, in partenza dall'Italia, o dalle sue Colonie, nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora per altro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per la eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri, è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed estere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni del corrispettivo stesso.

Art. 6.

Le tariffe per il trasporto di merci dai porti del Regno a porti esteri non dovranno, senza giustificato motivo, essere superiori a quelle praticate dai porti del Regno a porti esteri dai servizi concorrenti di pari importanza.

Art. 7.

La Società dovrà concedere per i viaggi oggetto della presente convenzione, e sempre che le navi abbiano la classe in appresso indicata:

in prima classe:

A) Il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie e nel limite di tre persone per ogni viaggio;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi che viaggiano per ragioni di servizio;

in seconda classe:

a due missionari o due missionarie, italiani, all'anno, oltre quello che può essere richiesto ai sensi delle disposizioni sull'emigrazione;

B) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti nel limite di tre persone a viaggio;

3° alle rappresentanze dei mutilati e degli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

C) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato ed ai militari di ogni grado che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti delle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

6° ai nazionali residenti nelle Colonie o all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 8.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa entro il limite di 300 unità di nolo. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna ed il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale della Amministrazione dello Stato; il trasporto dei recipienti contenenti valori sarà limitato alla capacità del locale destinato alla posta, tenute presenti le esigenze del servizio postale.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulla linea da essa esercitata.

Art. 9.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nel modo che riterrà più opportuno la vigilanza sull'andamento del servizio.

Al termine di ogni viaggio completo (andata e ritorno) la Società dovrà trasmettere al Ministero un estratto del giornale nautico (Libro I) vidimato dall'autorità marittima ed un prospetto o rapporto indicante il movimento delle merci e dei passeggeri per ogni scalo toccato.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo dei dati relativi al movimento dei viaggiatori e delle merci sulla linea sono a carico della Società.

Art. 10.

Quando siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio senza che ne sia stato iniziato un altro, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà, sentite le giustificazioni della Società, di dichiarare decaduta la presente convenzione.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita. Nessun contributo sarà corrisposto se l'interruzione non sia stata causata da forza maggiore.

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da lire 500 a L. 10.000.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle multe sarà prelevato dalle somme che il Ministero deve corrispondere ai sensi dell'art. 13 e sussidiariamente dalla cauzione.

Art.11.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la convenzione.

Art. 12.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza o fra Potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo di esercizio di L. 500.000 per ogni viaggio completo (andata e ritorno) secondo l'itinerario di massima di cui all'art. 2.

Il pagamento di tale contributo sarà limitato ad un numero di sette viaggi completi (andata e ritorno) all'anno

cui uno potrà essere effettuato esclusivamente in servizio merci, e verrà effettuato al termine di ciascun viaggio dopo che la Società avrà trasmesso al Ministero i documenti indicati dall'art. 9 secondo comma.

In relazione alla convenzione analoga alla presente stipulata con la Società « Lloyd Sabaudo » per un ugual numero massimo di viaggi per ogni anno, il Ministero delle comunicazioni, su richiesta delle due Società, avrà facoltà di autorizzare la esecuzione di uno o più viaggi da parte di una di esse, in luogo dell'altra, corrispondendo in questo caso il contributo di esercizio alla Società che ha effettivamente eseguito tali viaggi, anche per quelli eccedenti il numero massimo di sette in un anno. In tal caso saranno diminuiti di egual numero i viaggi dell'altra Società.

Art. 14.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1931 ed avrà la durata di cinque anni.

Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta come sopra sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 15.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà presentare una cauzione di L. 350.000.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società; le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà portare il vincolo a favore del Ministero stesso.

Art. 16.

La Società avrà una rappresentanza in Roma che sarà considerata come domicilio speciale della Società, per tutti gli effetti della presente convenzione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Società, i quattro quinti dei consiglieri, il direttore generale e la rappresentanza legale della Società in Roma, dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero non appartenenti al personale della Società devono essere italiani. Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche o commerciali, di dover nominare agente una ditta o persona straniera, chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

La Società non potrà cedere ad altri la linea contemplata dalla presente convenzione senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Qualora la Società, apertamente o nascostamente, contravvenisse a questo divieto il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione.

Art. 18.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società, ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Fatta a Roma in tre originali addì 22 maggio 1931-IX

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:
Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. *La Società Navigazione Generale Italiana*:
DOMENICO BRUNELLI.
DIONIGI BIANCARDI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

Numero di pubblicazione 1091.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1931, n. 819.

Convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata in Roma il 5 luglio 1926 con la Società « Navigazione Generale Italiana » sedente in Genova, per la concessione alla medesima dell'esercizio della linea di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) per la durata di anni cinque a cominciare dal 1° gennaio 1926;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il mantenimento di detta linea migliorandone le condizioni di esercizio;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 22 maggio 1931-IX con la Società « Navigazione Generale Italiana », sedente in Genova, per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) per la durata di anni cinque a cominciare dal 1° luglio 1929 e verso il contributo di esercizio di L. 500.000 per ogni viaggio completo di andata e ritorno sino ad un massimo di 12 viaggi completi all'anno.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa derivante dalla convenzione di cui all'articolo precedente pel periodo 1° luglio 1929-30 giugno 1931 lo stanziamento del capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1930-31 è aumentato di L. 7.200.000 restando diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 70 dello stesso esercizio.

La spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 7.200.000

per l'esercizio 1930-31 e di L. 6.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1931-32 al 1933-34.

Alla maggiore assegnazione di L. 6.000.000 occorrente per l'esercizio finanziario 1931-32 provvederà con suo decreto il Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 179. — MANCINI.

Convenzione per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico).

Fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, ed i signori on. cav. di gr. cr. prof. Domenico Brunelli fu Gilberto e on. cav. di gr. cr. prof. Dionigi Biancardi fu Luigi, amministratori delegati della « Navigazione Generale Italiana », Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano, anonima, sedente in Genova, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

È stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio, Rubattino e Lloyd Italiano) anonima, con capitale di lire 600.000.000 versato L. 469.258.200, con sede in Genova, con riferimento alla linea di navigazione per merci e passeggeri da essa esercitata fra l'Italia ed il Sud America (Pacifico) via Canale di Panama, assume verso lo Stato le prestazioni di cui nella presente convenzione sotto le condizioni e verso il corrispettivo in appresso specificati.

Art. 2.

L'itinerario di massima della linea di cui all'art. 1 sarà il seguente:

Genova, Marsiglia, Barcellona, Teneriffe, Trinitad, La Guayra, Curacao, Porto Columbia, Cristobal; oppure Genova, Livorno (facoltativo), Marsiglia, Alicante (facoltativo), Malaga (facoltativo), Cadice, Funchal (facoltativo), Teneriffe (facoltativo), Santiago de Cuba (facoltativo), Avana, P. Barrios, P. Limon, Cristobal, Guayaquil, Callao, Mollendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaiso con ritorno su Talcahuano (facoltativo), Sant'Antonio (facoltativo), Antofagasta, Iquique, Arica, Callao, Guayaquil, Manta o Bahia (facoltativo), Cristobal, Cartagena, Porto Columbia (facoltativo), Curacao (facoltativo), P. Cabello, La Guayra (facoltativo), Trinitad, Teneriffe, Barcellona, Marsiglia, Genova.

La Società avrà facoltà di omettere alcuni degli scali predetti e di effettuarne altri secondo le speciali esigenze del traffico e per assicurare il favorevole risultato economico della linea.

Dell'itinerario stabilito per ogni viaggio la Società darà conoscenza, prima dell'inizio del viaggio, al Ministero delle comunicazioni, al quale essa comunicherà pure tutte le variazioni che fossero apportate all'itinerario stesso, tanto come successione di partenze quanto per effettuazione di approdi. Il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di negare la sua approvazione a quelle aggiunte di approdi che possono costituire una illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Il servizio sarà effettuato alla velocità media di 13 miglia all'ora in navigazione, e con navi di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 3.

Le navi da assegnarsi alla linea devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano », e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Società.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di imbarcare su ogni piroscafo al servizio della linea, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano e un diplomato macchinista in qualità di allievi.

Art. 5.

La Società, nei viaggi che effettuerà in base alla presente convenzione, ha l'obbligo del trasporto regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 10 chilogrammi, in partenza dall'Italia, o dalle sue Colonie, nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora per altro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno e delle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dalla Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 6.

La tariffe per il trasporto di merci, dai porti del Regno a porti esteri non dovranno, senza giustificato motivo, esser superiori a quelle praticate dai porti del Regno a porti esteri dai servizi concorrenti di pari importanza.

Art. 7.

La Società dovrà concedere per i viaggi oggetto della presente convenzione, e semprechè le navi abbiano la classe in appresso indicata:

A) Il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie e nel limite di tre persone per ogni viaggio;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi che viaggiano per ragioni di servizio;

in seconda classe:

a due missionari o due missionarie, italiani, all'anno oltre quello che può essere richiesto ai sensi delle disposizioni sulla emigrazione;

B) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe escluso il vitto;

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso Regie università e Regi istituti di istruzione superiore o di belle arti nei limiti di tre persone a viaggio;

3° alle rappresentanze dei mutilati e degli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

C) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe, escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari, e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato ed ai militari di ogni grado che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° ai mutilati ed invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

6° ai nazionali residenti all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 8.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulla tariffa entro il limite di 100 unità di nolo. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna ed il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato; il trasporto dei recipienti contenenti valori sarà limitato alla capacità del locale destinato alla posta, tenute presenti le esigenze del servizio postale.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulla linea da essa esercitata.

Art. 9.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio.

Al termine di ogni viaggio completo (andata e ritorno) la Società dovrà trasmettere al Ministero un estratto del giornale nautico (Libro I) vidimato dalla autorità marittima ed un prospetto o rapporto indicante il movimento delle merci e dei passeggeri per ogni scalo toccato.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo dei dati relativi al movimento dei viaggiatori e delle merci sulla linea, sono a carico della Società.

Art. 10.

Quando siano trascorsi tre mesi dall'inizio di un viaggio senza che ne sia stato iniziato un altro, il Ministero delle comunicazioni avrà facoltà, sentite le giustificazioni della Società, di dichiarare decaduta la presente convenzione.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita. Nessun contributo sarà corrisposto se l'interruzione non sia stata causata da forza maggiore.

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 10.000.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni il quale delibera dopo aver sentite le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dal contributo statale e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 11.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la convenzione.

Art. 12.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza o fra Potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla

Società il contributo di esercizio di L. 500.000 per ogni viaggio completo (andata e ritorno) secondo l'itinerario di massima di cui all'art. 2.

Il pagamento di tale contributo sarà limitato ad un numero di dodici viaggi completi (andata e ritorno) all'anno, e verrà effettuato al termine di ciascun viaggio, dopo che la Società avrà trasmesso al Ministero i documenti indicati all'art. 9, secondo comma.

Art. 14.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° luglio 1929 ed avrà la durata di cinque anni.

Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta come sopra sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 15.

All'atto della stipulazione del contratto, la Società dovrà prestare una cauzione di L. 600.000.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero delle comunicazioni per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione e la relativa polizza dovrà portare il vincolo a favore del Ministero stesso.

Art. 16.

La Società avrà una rappresentanza in Roma che sarà considerata come domicilio speciale della Società per tutti gli effetti della presente convenzione.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Società, i quattro quinti dei consiglieri, il direttore generale e la rappresentanza legale della Società in Roma, dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima gli agenti all'estero non appartenenti al personale della Società devono essere italiani. Qualora la Società ritenesse per ragioni tecniche o commerciali di dover nominare agente una ditta o persona straniera chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 17.

La Società non potrà cedere ad altri la linea contemplata dalla presente convenzione senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Qualora la Società, apertamente o nascostamente, contravvenisse a questo divieto, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la convenzione.

Art. 18.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società, ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Art. 19.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessa la precedente convenzione concernente l'esercizio della linea fra l'Italia e il Sud America (Pacifico) via canale di Panama, stipulata con la Società il 5 luglio 1926 ed approvata con decreto Ministeriale 22 novembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1927.

Fatta a Roma in tre originali, addì 22 maggio 1931-IX

p. *Il Ministero delle comunicazioni*:
Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

p. *La Società Navigazione Generale Italiana*:
DOMENICO BRUNELLI
DIONIGI BIANCARDI.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

PREZZO L. 0.60

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.